

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 545<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 20 GENNAIO 1967

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	Pag. 29523
Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . .	29549
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . .	29523

##### Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme

obbligatorie di previdenza ed assistenza »  
(1971):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 29545
BERMANI . . . . .	29546
BOCCASSI . . . . .	29524
DERIU . . . . .	29538
GIANQUINTO . . . . .	29528
VALLETTA . . . . .	29545

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	29549
Annunzio di risposte scritte . . . . .	29549

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni . . . . .	29553
---	-------



## Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**ZANNINI**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 18 gennaio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**GENCO e ZANNIER.** — « Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche » (2016);

**VECELLIO.** — « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Comunità di Cadore » (2017);

**MACAGGI e FERRONI.** — « Indennità di "rischio di contaminazione radiologica" per i tecnici di radiologia medica » (2018);

**AIMONI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia e ZANARDI.** — « Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Mantova » (2019);

**GAIANI, PARRI, SCOCCIMARRO e GIANQUINTO.** — « Opere per la chiusura della sacca di Scardovari e per la bonifica delle Valli dell'Isola della Donzella in territorio del comune di Porto Tolle » (2020).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**PRESIDENTE.** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

**MAGLIANO Terenzio.** — « Esenzione fiscale per le valutazioni patrimoniali effettuate dai Comuni limitatamente ai beni delle loro aziende elettriche municipali » (1952), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

**GENCO e ZANNIER.** — « Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche » (2016).

### Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (1971)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ».

È iscritto a parlare il senatore Boccassi, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori Brambilla, Bitossi e Fiore. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

ZANNINI, *Segretario*:

« Il Senato,

preso atto che il decreto-legge del 30 settembre 1938, n. 1631, impone agli istituti previdenziali di uniformare la normativa generale ospedaliera all'ordinamento dei servizi sanitari delle proprie case di cura e quello del relativo personale medico; considerato che un recente parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite nella adunanza dell'11 novembre 1965 conferma la validità del decreto-legge n. 1631 per l'ordinamento del personale sanitario;

che all'articolo 1, comma secondo e terzo, il decreto-legge n. 1631 precisa: sotto la denominazione di ente ospedaliero, si intendono tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l'ordinamento di detti enti, eccettuando solo gli istituti di cura per malattie mentali che sono regolati da speciali disposizioni,

invita il Governo a prendere disposizioni perchè il trattamento giuridico, economico e di quiescenza, attualmente praticato al personale sanitario appartenente ai ruoli dell'INPS e dell'INAIL, che gestiscono ospedali, resti in vigore sino al 31 dicembre 1967.

Entro il suddetto termine i Consigli di amministrazione dei due enti dovranno disciplinare il trattamento del predetto personale riferendosi all'ambito ospedaliero e alla stregua delle "norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali" di cui al regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni, con l'eventuale ricorso a particolari norme di applicazione e transitorie ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di parlare.

B O C C A S S I. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non farò osservazioni sopra la legittimità costituzionale del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1069, o sui limiti dell'applicabilità del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945, poichè altri colleghi già l'hanno fatto e penso che altri ancora lo faranno prima della fine di questo dibattito.

Lo scopo che io mi sono prefisso è quello di portare un modesto ma sostanziale contributo ad un più meditato esame della delicatissima materia inadeguatamente considerata in sede di controllo perchè non si è tenuto conto di tutti gli aspetti del problema. I termini della questione non sono quelli rappresentati nella determinazione della Corte dei conti, ma a mio avviso il problema in discussione si articola in due termini fondamentali: la cosiddetta parificazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 722 in primo luogo, ed in secondo luogo la determinazione delle retribuzioni percepite rispettivamente dal personale statale e da quello degli enti previdenziali. Il primo termine può apparire di meno ardua individuazione anche perchè le qualifiche previste dalle deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti oggetto dell'esame della Corte dei conti trovano una certa corrispondenza in quelle del personale civile dell'Amministrazione dello Stato. Pur tuttavia, onorevoli colleghi, già su questo elemento fondamentale è da avvertire che il rapporto tra qualifiche eseguito dalla Corte dei conti è assolutamente incompleto e perciò l'articolo 14 del decreto legislativo vuole che nella parificazione si tenga conto delle funzioni esercitate dal personale. Medesimo concetto è stato espresso, ribadito dal relatore senatore Torelli durante la sua relazione in Commissione e medesimo concetto è stato espresso anche da altri colleghi.

Ebbene negli enti, per la complessa natura dei loro compiti istituzionali, troviamo le più disparate funzioni. Ad esempio, nella carriera direttiva si trovano ben sei distinti ruoli: cioè l'amministrativo, la ragioneria, il sanitario, il legale, il tecnico e lo statistico attuariale, ruoli cui corrispondono altrettante funzioni della cui diversificazione non

è tenuto alcun conto nello schema di raffronto tracciato dalla Corte dei conti, mentre taluni di essi trovano invece precisa corrispondenza in funzioni del tutto analoghe nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato. Inoltre lo stesso schema di raffronto prescinde del tutto dalla indispensabile considerazione del diverso grado di responsabilità di cui è investito l'impiegato nella organizzazione dell'ente pubblico e dell'ente previdenziale in genere e alcuni fra questi impiegati in particolare rispetto a quelli di qualifica astrattamente corrispondente nell'Amministrazione dello Stato.

E voglio qui, onorevoli colleghi, riferirmi ai poteri di rappresentanza legale dell'ente in virtù dei particolari ordinamenti conferiti o conferibili ai preposti ad unità operative territoriali o non, ancorchè eventualmente sforniti di qualifica direttiva. Il principio della equiparazione dunque si può attuare nell'ambito di ciascun ente o fra enti simili, ma non si può attuare tra questi e la Amministrazione dello Stato perchè, onorevoli colleghi, il personale tecnico dello Stato è inserito in una diversa struttura organizzativa che non consente il raffronto con quella degli enti previdenziali. Anche la natura intrinseca dei compiti affidati ai rispettivi tecnici previdenziali o statali è differente. I medici previdenziali, per esempio, hanno eminenti funzioni di cura, mentre quelli dello Stato normalmente no, come i medici provinciali, i medici dell'Ispettorato del lavoro, i medici degli enti, eccetera: non hanno funzioni di cura anche se i medici dello Stato hanno quasi sempre l'autorizzazione all'esercizio professionale come gli ufficiali medici dell'Esercito. Per i previdenziali, pur avendo ottenuto recentemente — almeno alquanto recentemente — questa facoltà, la questione è diversa.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Appunto, hanno ugualmente la facoltà di esercitare la professione libera come gli ufficiali medici.

**B O C C A S S I**. Però la questione è diversa, per l'orario al quale sono sottoposti questi medici previdenziali, che non con-

sente loro la libertà dell'esercizio professionale se non in minima parte.

Per quanto riguarda poi le funzioni medico-legali, i sanitari previdenziali, a differenza degli statali, hanno poteri di decisioni individuali ed autonome. Tanto è vero che una rendita per inabilità da infortunio, che presuppone un complesso procedimento, sovente strutturato di difficili giudizi tecnico-sociali e tecnico-sanitari...

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche gli ufficiali medici e tanti altri medici dello Stato emanano giudizi in materia pensionistica, per esempio. Quindi non c'è differenza.

**B O C C A S S I**. No, c'è una differenza sostanziale e stavo per venire a questo punto, onorevole Ministro. Dicevo che vi è un complesso procedimento, che non è quello degli statali, poichè per questi il procedimento è diverso anche dal punto di vista tecnico, giuridico e amministrativo. Infatti una rendita si può liquidare in pochi mesi, mentre per una pensione di guerra (e qui è la differenza della decisione individuale e autonoma), lei, onorevole Ministro, lo sa e voi tutti lo sapete, occorrono degli anni.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il giudizio medico è unitario e istantaneo.

**B O C C A S S I**. Alla base dunque di ogni giudizio equiparativo deve anche stare la valutazione del rendimento funzionale del diverso grado di responsabilità di cui è investito l'impiegato nell'organizzazione dell'ente pubblico e dell'ente previdenziale in genere rispetto al grado di qualifica astrattamente corrispondente nell'Amministrazione dello Stato. Dunque è chiaro che per il raffronto occorre disporre di termini reali e omogenei; è impossibile ogni raffronto delle funzioni svolte dai sanitari, per esempio, dei sanatori, e non solo dai medici, ma dagli impiegati, dagli infermieri professionali, dai tecnici e dai salariati addetti agli ospedali sanatoriali dell'INPS, con quelle invece del settore statale dove manca un

valido termine di paragone, perchè nulla hanno in comune per funzioni svolte.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lei sta parlando di un problema che mi interessa in modo particolare e quindi la sto seguendo con grande attenzione. Ora vorrei domandarle: nel 1945 queste differenze esistevano o no? Lei infatti sta criticando in radice anche la legge del 1945.

**G I A N Q U I N T O**. Però l'ordinamento allora era diverso.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, il senatore Boccassi sta parlando dei medici sanatoriali, e i sanatori degli istituti nazionali di previdenza sociale esistevano anche nel 1945: esistevano gli istituti sanatoriali e esistevano ugualmente i medici dello Stato, militari o meno. Egli sta facendo una critica in radice ed io voglio arrivare alla conclusione che nel 1945 il decreto legislativo fu adottato dal Governo all'unanimità, e nel Governo c'erano tutti i partiti.

**B O C C A S S I**. Sì, ma nel 1945, onorevole Ministro, c'era anche la legge Petraggiani che non è stata applicata, ragione per cui questi sanitari più volte hanno ricorso in consiglio di amministrazione non solo dell'INPS, ma anche degli altri istituti assistenziali, i quali hanno fatto orecchie da mercante; e l'autorità tutoria avrebbe dovuto provvedere in merito. E quindi agevole scorgere quante difficoltà già si presentano per la corretta impostazione del primo termine del problema che pur sembrerebbe semplice.

E veniamo pure al secondo termine, cioè al raffronto tra le retribuzioni. Questo raffronto, nonostante l'ottimismo della Corte dei conti, è praticamente allo stato attuale insolubile. Tentativi di trovare termini di paragone omogenei furono effettuati nel passato prima da un'apposita Commissione presieduta dal Presidente della Corte dei conti, Carbone, ed in ultimo nel 1965 da un Comitato presieduto dall'allora Sottosegre-

tario al lavoro, onorevole Fenoaltea; e non fu possibile addivenire a risultanze concrete per la difformità di attribuzioni sul piano quantitativo e qualitativo tra i parastatali e le qualifiche statali, considerato il differente trattamento esistente tra i diversi settori degli stessi dipendenti statali.

Questa e non altra è la conclusione a cui sono pervenute le due Commissioni, Carbone nel 1956 e Fenoaltea nel 1965. Precisamente, in concreto esse ci dicono che per fare il raffronto occorre disporre di termini reali ed omogenei, ma questo presupposto non sussiste perchè, innanzitutto, si sono progressivamente differenziati gli ordinamenti delle carriere dello Stato e del parastato per effetto soprattutto della soppressione dei gradi sostituiti da qualifiche funzionali; inoltre perchè, nonostante il tentativo del cosiddetto conglobamento, il trattamento generale dello statale si è polverizzato in una serie di trattamenti preferenziali per cui una retribuzione omogenea del personale dipendente dell'Amministrazione dello Stato non esiste, cioè oggi non esiste più una figura dello statale in sé e per sé. Infatti, se noi andiamo a vedere il decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1965 troviamo allegate ad esso ben cinque tabelle di retribuzioni, che, per quanto apparentemente in certa misura omogeneizzate, attestano con la loro presenza la diversità ed incomparabilità di situazioni. Si riferiscono ad impiegati cui sono commesse le più disparate e non confrontabili funzioni e richieste le più diverse prestazioni sia qualitative che quantitative, con la conseguenza che già per questo la retribuzione reale raffrontata alle prestazioni richieste non corrisponde comparativamente a quella tabellare, per cui è richiesto un volume di prestazioni dell'ordine della metà o di un terzo di quello degli altri impiegati e per altro verso è istituzionalmente consentito il libero esercizio professionale.

Se esaminiamo il trattamento delle categorie sanitarie, vediamo che il trattamento di questi lavoratori, soprattutto economico, è rapportato, con deliberazioni interne, a quello dei gradi amministrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ecco per-

chè non è stata osservata la legge Petraggiani, onorevole Ministro.

Per i medici sanatoriali, per esempio, tale stato di cose crea un'assurda situazione di doppia illegittimità: quella determinata dal parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite, in cui si richiama l'applicazione del decreto-legge del 1938, cioè la legge Petraggiani e le successive modificazioni, e quella recente della Corte dei conti.

Ebbene, la legge Petraggiani che cosa diceva? La legge Petraggiani, che è stata ripresa dal Consiglio di Stato, precisava all'articolo 1, ai commi secondo e terzo, che sotto la denominazione di ente ospedaliero o di amministrazione ospedaliera agli effetti delle disposizioni ivi dettate « si intendono tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l'ordinamento di detti enti, eccettuando solo gli istituti di cura per malattie mentali che sono regolati da speciali disposizioni ». Questo diceva la legge Petraggiani, che non è stata applicata.

L'onorevole Ministro in Commissione ha accolto come raccomandazione un emendamento aggiuntivo da me presentato al decreto n. 1069, che prevedeva un termine entro il quale i consigli d'amministrazione degli enti che gestiscono ospedali adeguassero con opportune norme transitorie il trattamento giuridico ed economico di tutti i propri dipendenti, di ogni categoria, alla normativa ospedaliera generale, e ciò senza alcun riferimento alla legge n. 722 in quanto nessun raffronto valido può essere effettuato tra le funzioni da essi esplicitate e quelle dei dipendenti statali.

Ho creduto opportuno, in questa sede, di presentare un ordine del giorno e penso che l'onorevole Ministro e il Senato vorranno accoglierlo a suo tempo.

Cosa dice l'ordine del giorno? « Il Senato, preso atto che il decreto-legge del 30 settembre 1938, n. 1631, impone agli istituti previdenziali di informare la normativa generale ospedaliera all'ordinamento dei servizi sanitari delle proprie case di cura e quello del relativo personale medico; considerato che un recente parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite, nella adunanza dell'11 no-

vembre 1965, conferma la validità del decreto-legge n. 1631 per l'ordinamento del personale sanitario; che all'articolo 1, comma secondo e terzo, il decreto-legge n. 1631 precisa: sotto la denominazione di ente ospedaliero, s'intendono tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l'ordinamento di detti enti, eccettuando solo gli istituti di cura per malattie mentali che sono regolati da speciali disposizioni; invita il Governo a prendere disposizioni perchè il trattamento giuridico, economico e di quiescenza, attualmente praticato al personale sanitario appartenente ai ruoli dell'INPS e dell'INAIL, che gestiscono ospedali, resti in vigore sino al 31 dicembre 1967. Entro il suddetto termine i Consigli di amministrazione dei due enti dovranno disciplinare il trattamento del predetto personale riferendosi all'ambito ospedaliero e alla stregua della norma generale per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali di cui al regio decreto 30 settembre 1938 e successive modificazioni ».

Anche parlando dunque, onorevoli colleghi, di particolari categorie si evince che il principio dell'equiparazione contenuto nella legge n. 722 può essere valido in astratto; perchè sia valido in concreto occorre che la sua attuazione si basi sopra elementi di fatto.

E qui, onorevoli colleghi, noi torniamo al problema del reperimento degli elementi di retribuzione di fatto e pertanto ritorniamo a quei compensi aggiuntivi dello stipendio, numerosi nel trattamento economico dello statale, quasi inesistenti per i previdenziali; si torna al problema del conglobamento retributivo per il personale dello Stato al quale si è richiamata la Corte dei conti, che ha semplicemente assorbito nello stipendio lo assegno mensile del 1962 e l'assegno temporaneo del 1963, lasciando in vita le numerose voci retributive in aggiunta non conglobate.

Ecco perchè affermiamo che la omogeneità delle retribuzioni tabellari è smentita dagli emolumenti provenienti da gestioni fuori bilancio, emolumenti che non sono stati conglobati nello stipendio tanto da suggerire

agli onorevoli Storti e La Malfa ed altri di presentare alla Camera nel 1964 la proposta n. 88, che è una proposta di delega al Governo per l'emanazione di norme per il conglobamento di tutte le voci retributive dei dipendenti dello Stato.

Al contrario la retribuzione unificata attuata per questi enti previdenziali è un sistema che, a mio avviso, determina una reale esposizione agli effetti fiscali e tributari e consente di eliminare le prebende occulte che concretano ingiustificati privilegi.

E qui, onorevoli colleghi, voglio dare la mia risposta, la risposta che mi ero proposto in Commissione quando fui interrotto da tutte le parti, sopra questo problema. Se è vero, questo è il punto, onorevoli colleghi, che l'imposta di ricchezza mobile viene pagata sopra qualsiasi compenso percepito dal personale statale, per l'imposta di famiglia però, per la complementare sui compensi aggiuntivi la denuncia dipende dal singolo, a differenza del personale previdenziale che ha tutto lo stipendio conglobato e denunciato al fisco.

Ho aperto questo discorso, onorevoli colleghi, in riferimento particolarmente a una categoria, alla categoria dei sanitari degli enti previdenziali, perchè è tempo di renderci anche conto che gli enti previdenziali non assolvono il loro compito istituzionale in quanto sono carenti di personale. Tale carenza deriva dal fatto che i concorsi vanno deserti, come ad esempio l'ultimo concorso bandito dall'INAIL (parlo dei sanitari, non di tutti gli altri)...

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lei difende i medici ma non difende gli altri...

**B O C C A S S I**. Non li difendo, faccio semplicemente delle osservazioni a dimostrazione di quanto sto dicendo intorno a questo problema. Come dicevo, il concorso bandito dall'INAIL per 100 posti di medico di ruolo è finito in questo modo: con l'accettazione di soli 26 concorrenti.

Cosicchè, mentre si parla di riforma sanitaria, mentre si parla di sicurezza sociale, abbiamo degli enti che per assolvere i loro

compiti istituzionali, a causa della mancanza di personale medico di ruolo, assumono, come fa l'INAIL, medici giornalieri per chiamata col compenso, onorevole Ministro, di 1.400 lire all'ora oppure di 400 lire per visita, come fa l'Istituto nazionale di previdenza sociale. E si tratta di medici che sono preposti ad accertamenti impegnativi come quelli relativi all'esistenza o meno di uno stato di invalidità. Lascio a voi tutti, onorevoli colleghi, immaginare le conseguenze di questo stato di fatto in relazione alla soluzione dei delicati problemi istituzionali di questi enti.

Accanto dunque alla denuncia delle scandalose superliquidazioni, accanto alla denuncia delle scandalose capitalizzazioni di quiescenza, è necessario fare anche la denuncia di queste scandalose situazioni in cui versa l'amministrazione della previdenza. Io mi auguro che si possa porre ordine in questo fondamentale settore della vita della Nazione, ma dubito che con la conversione in legge del decreto-legge n. 1069 così come ci è stato presentato si possa compiere un atto veramente ispirato a saggezza amministrativa e politica.

Io mi auguro, e concludo, che in questa sede responsabile la conoscenza degli esatti termini di questo problema, della realtà giuridica e morale, valga a correggere le lacune del decreto, inaccettabile oggi così com'è, e valga ad avviare il riassetto di tutto il settore previdenziale del nostro Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E**. È iscritto a parlare il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

**G I A N Q U I N T O**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei compiere uno sforzo di obiettività, stabilendo anzitutto la situazione oggettiva nella quale noi ci troviamo e per fare scaturire da essa medesima ogni considerazione giuridica e politica. Anche politica, onorevole Ministro, anzi direi soprattutto politica poichè non ci troviamo davanti ad una corte di giustizia che deve applicare la legge; ma in Parlamento, e il Parlamento è sovrano, certo, nel quadro e nei limiti della Costituzione. Ma in tale qua-



dro e in tali limiti la sovranità è assoluta: compete al Parlamento di stabilire una politica, un programma, una soluzione, e di tradurre in norme giuridiche quella linea politica e quel programma e quella soluzione.

In altre parole, l'attività legislativa è un *a posteriori* rispetto alla soluzione che il Parlamento nella sua sovranità decide di dare ai vari problemi che gli stanno davanti.

Richiamo questi principi, signor Ministro, perchè mi pare che essi siano la giusta premessa e la condizione esatta per discutere, come farò dopo, dei rapporti fra Corte dei conti e Parlamento. Altrimenti andremmo avanti senza nessuna bussola e soprattutto senza principi.

Si è disputato, in Commissione e in Aula, intorno alla legittimità costituzionale dell'ormai famigerato decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945. Non aggiungerò nulla, signor Ministro.

**BOSCO**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Perchè lei non ci crede.

**GIANQUINTO**. No, ci credo; ma le tesi sono state già ampiamente svolte ieri dal collega Preziosi, e siccome poi non voglio farmi richiamare dal signor Presidente per la eccessiva lunghezza del mio intervento, posto che quella questione è già stata trattata, mi interessa piuttosto approfondire un altro aspetto molto concreto e, direi, molto pratico.

Mi consentirà, signor Ministro, di riprendere più avanti il discorso sulla legittimità costituzionale non in rapporto al decreto n. 722, ma piuttosto al decreto-legge che ella chiede al Parlamento di convertire in legge. Si è discusso, accanto ai problemi della legittimità costituzionale del decreto n. 722, sulla sua applicabilità alla materia che ci occupa.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 722 è una norma di carattere generale oppure è una norma singolare che riguarda soltanto la facoltà di estensione con determinati limiti dei miglioramenti economici specificamente nominati, al personale degli enti locali o degli enti parastatali? Cioè a dire ci

troviamo di fronte ad una norma generale e permanente che disciplina tutto l'ordinamento giuridico italiano relativo al trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei parastatali? Norma generale quindi oppure norma singolare che vive il tempo che occorre per tradurre in atto i provvedimenti indicati nel decreto? Cioè a dire la efficacia dell'articolo 14 persiste oppure si è esaurita con l'applicazione degli aumenti percentuali recati dal decreto legislativo medesimo? È utile rilevare subito, onorevole Ministro, che il decreto n. 722, come ormai è pacifico, non contiene alcun riferimento al trattamento previdenziale.

Ciò vuol dire, signor Ministro, che l'articolo 14 non ha portata generale, perchè, se l'articolo 14 dovesse avere valore di norma generale indubbiamente il suo effetto sarebbe stato esplicitamente esteso anche ai trattamenti previdenziali. Questi sono i termini del problema. Come lo risolvo, onorevoli colleghi? Lo risolvo facendo richiamo ad una testimonianza ineccepibile, ad una fonte politica ad alto livello. Onorevoli colleghi, la risposta a questo problema di fondo, cioè se l'articolo 14 sia una norma generale o invece una norma singolare, viene data dallo stesso Governo e per esso dal Ministero del lavoro, con una precisa ed argomentata lettera inviata proprio alla Corte dei conti in data 15 giugno 1963. Io non ricordo, nè credo interessi sapere, chi fosse allora titolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È un atto questo che promana dalla volontà politica del Governo espressa per l'occasione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ebbene, questa lettera del 15 giugno 1963 indirizzata alla Corte dei conti così espressamente dice: « Se è vero che le norme legislative concernenti miglioramenti di carattere economico per il personale dello Stato emanate nel periodo 1945-1952 hanno sempre disciplinato la estensione di tali miglioramenti al personale degli enti di diritto pubblico richiamando i limiti stabiliti dal citato articolo 14 del decreto n. 722, è altrettanto vero che il principio dell'agganciamento del trattamento del personale di tali enti a quello del personale dello Stato non ap-

pare confermato con altrettanta chiarezza e soprattutto continuità nelle disposizioni successive. Già » — così continua la lettera — « le norme sul conglobamento parziale e totale del trattamento del personale statale non ne hanno prevista la estensibilità al personale degli enti pubblici. Tale conglobamento è stato tuttavia inevitabile con il conseguente effetto di puntualizzare posizioni economiche eterogenee scaturenti da trattamenti fissati in epoche diverse. La legge 27 maggio 1959, n. 324, successivamente modificata, ha invece previsto la estensibilità alle condizioni dell'articolo 14 del decreto n. 722 dei miglioramenti concessi ». La lettera poi, onorevoli colleghi, così continua: « Ma un nuovo abbandono del primitivo indirizzo si è verificato in occasione della concessione al personale dello Stato dell'assegno integrativo e dell'assegno temporaneo mensile, assegni per i quali non è stata prevista nè regolata la estensibilità. Tali circostanze » — continua il Governo nella lettera indirizzata alla Corte dei conti (cominciamo intanto col parlare in termini politici più propri; cominciamo a parlare di Governo, di indirizzo politico del Governo, di responsabilità del Governo e vedremo poi se dal 1963 ad oggi questa linea politica continua oppure viene arretrata, segnando un carattere di involuzione della politica del Governo di centro-sinistra; onde, onorevoli colleghi, è errore mantenere il dibattito in termini tecnici, sia pur giuridici, poichè il problema, come tutti i problemi che stanno davanti a un Parlamento, è politico) « consentono di escludere con sicurezza una interpretazione rigidamente negativa » — in teoria pur sempre possibile — « quella cioè che il legislatore abbia inteso escludere *sic et simpliciter* i dipendenti di enti pubblici da miglioramenti di qualsiasi genere nella presente fase del ciclo economico. Resta invece aperto il dubbio se da parte del legislatore, rinunciandosi ad integrare la normativa preesistente pur tuttavia non espressamente approvata, non si sia inteso ammettere implicitamente la possibilità di un aggiornamento autonomo del trattamento del personale degli enti pubblici, vale a dire un aggiornamento che prescinda da un pre-

ciso riferimento tanto sul piano giuridico che economico al trattamento in materia praticato al personale dello Stato, e ciò in quanto le disposizioni limitative, siano esse contenute nel richiamato decreto n. 722, siano esse contenute in leggi successive, risultano emanate in occasione della estensione di singoli e ben determinati miglioramenti economici. Ciò spiega la loro costante ripetizione o il loro richiamo ogni qualvolta si disciplina l'estensione ad altre categorie di un miglioramento economico disposto a favore degli statali e rende perplessi sulla possibilità di interpretare una o più di tali formule quali norme a portata generale che si proiettano al di là del complesso di disposizioni normative di cui fanno parte, emanate fino ad una determinata data ».

Onorevole Ministro, queste considerazioni, che condivido, provengono dal Governo. Non è vero, quindi, che si debba ritenere per pacifico ed indiscusso che l'articolo 14 sia recepito nell'ordinamento giuridico come norma generale e costante. Il Governo è stato di avviso contrario, in polemica con la Corte dei conti, in relazione ad una determinazione della Corte dei conti stessa, che si fondava allora sull'interpretazione dell'articolo 14 come norma generale. Non solo era di avviso diverso, ma, nel quadro di questa polemica, il Governo ha dedotto l'esigenza di una disciplina del tutto autonoma del personale dipendente dagli enti previdenziali, autonoma e sganciata sotto ogni profilo dallo stato giuridico ed economico degli statali. Ed allora, come si può affermare quello che diceva ieri il collega Salari, dal quale ho inteso parlare di certezza del diritto, di applicazione della legge, come se qui fossimo davanti, ripeto, ad un tribunale e ci trovassimo di fronte ad un problema di interpretazione della legge? Dunque non è vero, non è certo ciò che è posto a base del decreto-legge, cioè a dire che l'articolo 14 è stato violato. Non è certo perchè intanto dobbiamo cominciare con lo stabilire se sia una norma generale o no; il Governo ha stabilito che è una norma singolare, che in tanto vige in quanto venga di volta in volta richiamata, ma, ove essa non sia richiamata la norma non ha vita, non ha efficacia, non

ha rilievo: *ergo*, si deduce dallo stesso ragionamento del Governo, che non ci troviamo davanti ad una norma generale, ma di fronte ad una norma del tutto singolare che prende vita e muore soltanto nel quadro dei decreti-legge o delle leggi in cui viene richiamata. Punto e basta. Ci troviamo oggi indubbiamente davanti ad una aperta, dichiarata linea politica involutiva del Governo. Nel 1963 eravate aperti, nel 1963 sostenevate queste cose; a distanza di tre anni la tendenza si capovolge e su questo punto vorrei una precisa risposta dal collega Bermani, che non vedo.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se permette, onorevole Gianquinto, gliela do io la risposta, che è semplice: è intervenuta una determinazione della Corte dei conti anche allora, la quale ha espresso avviso nettamente contrario all'opinione che lei ha citato. In secondo luogo, è sopraggiunta una deliberazione dei vari enti (ed è quella che regola attualmente il trattamento economico dei dipendenti) che nelle premesse ha chiaramente accettato, proprio in ossequio alla determinazione della Corte dei conti, l'applicabilità dell'articolo 14 al trattamento economico dei previdenziali. (*Interruzione del senatore Boccassi*).

**G I A N Q U I N T O**. Signor Ministro, sapevo queste cose; ma le delibere dei tre enti, dopo la prima determinazione n. 179 della Corte dei conti, sono state soltanto formalmente revocate, ma sostanzialmente quelle delibere ribadiscono il contenuto di quelle anteriori, e il Governo le ha ratificate, i Ministeri vigilanti le hanno approvate: il suo e il Ministero del tesoro! E la Corte dei conti si è adeguata; non ha parlato per tre anni, onorevole Ministro. Quindi la sua non è una risposta.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quasi che l'avesse sollecitata il Governo la nuova determinazione!

**G I A N Q U I N T O**. Non lo so, onorevole Ministro. Certo è che si dice che tutta questa situazione è nata da una certa ini-

ziativa del Ministro del tesoro, onorevole Colombo.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È una insinuazione gratuita!

**G I A N Q U I N T O**. Onorevole Ministro, al fondo di questa situazione c'è la linea Colombo-Carli.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È falso.

**G I A N Q U I N T O**. Credo che abbia ben ragione un dipendente di un ente di previdenza che mi ha telegrafato da Napoli — non da Venezia, signor Ministro — dicendo che, in fondo, il decreto-legge che presentate nasconde nel suo seno la linea nefasta della politica dei redditi e della compressione della pubblica spesa.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono stati i sindacati a chiedere il decreto-legge.

**G I A N Q U I N T O**. Ma si è detto anche che la legge n. 722 è venuta meno per il mutamento radicale della materia, cioè che la 722 è stata emanata in dipendenza del particolare momento politico di allora; situazione oggettiva che oggi non esiste più. Oggi vi è un'altra situazione, tutta diversa.

La norma giuridica è divenuta senza oggetto. È esatto questo, signor Ministro?

In verità, signor Ministro, in questo intervento, io, di mio, non vorrei metterci niente.

**N E N C I O N I**. Solo l'artigianato!

**G I A N Q U I N T O**. Ecco, io parlo come artigiano del diritto, non sono giurista. Non vorrei metterci niente, dicevo; intendo attingere tutti i miei argomenti dagli atti di Governo. Vediamo dunque, signor Ministro, sempre la lettera 15 giugno 1963. In essa si dice: « È da porre in evidenza che ad una esatta verifica dei limiti sanciti dal cennato articolo 14 si è sempre opposta, an-

che in passato, la pratica difficoltà di individuare le voci retributive da porre a raffronto. E ciò per la ben nota eterogeneità della situazione delle molteplici categorie dello stesso personale statale per quanto attiene al trattamento accessorio, costituito da indennità, premi ed integrazioni corrisposte per titoli vari ».

Non è inopportuno qui ricordare — diceva sempre il Governo alla Corte dei conti — che la Commissione di studio per la riforma della Pubblica amministrazione ha nella sua relazione recentemente identificato, indipendentemente dal trattamento fondamentale, pur esso in varia misura discriminato, varie decine di indennità accessorie diverse spettanti ad altrettante varie categorie di personale statale. Si rende pertanto ancora più difficile la ricerca di un parametro di confronto tanto più che, a partire da una certa data, è stata soppressa anche per il trattamento, per così dire, fondamentale, la ben nota successione di gradi e sostituita con una elencazione di qualifiche e di corrispondenti coefficienti numerici.

Quindi, in questi atti di Governo, nel 1963 si ribadisce, dimostrandola, tutta la difficoltà, la impossibilità della parificazione tra i due trattamenti in quanto era impossibile trovare un parametro, tanto è vero che la lettera continua: « Fare la parificazione vorrebbe dire avere termini certi ed omogenei sia per ciò che riguarda la identificazione e le misure di retribuzione poste a raffronto, sia per quanto attiene alle posizioni gerarchiche essendo stato nel frattempo sostanzialmente modificato l'ordinamento di carriera ».

A cosa si richiamava il Governo in quella lettera? Non all'articolo 14 della 722, ma alla esigenza piuttosto di parificare lo stato giuridico-economico e previdenziale dei dipendenti dei tre maggiori enti previdenziali e di effettuare questa parificazione in senso autonomo, indipendentemente dalla 722 perchè, si affermava, non vi erano elementi per arrivare ad una comparazione per la strutturale diversità ed eterogeneità dei termini.

Ed il senatore Torelli, nella sua strana relazione, ha approfondito questo aspetto del problema. Rileggendo ancora una volta que-

sta mattina la relazione del collega Torelli non so perchè mi veniva di richiamare alla memoria il discorso di Antonio dopo le Idi di marzo. Non dico già che questo provvedimento, signor Ministro, rappresenti, per il Governo di centro-sinistra, anche se molto logoro, in verità, ciò che le Idi di marzo furono per Cesare; dico che Antonio in quella orazione funebre formalmente giustificava l'assassinio di Cesare, ma nella sostanza lo condannava.

Così è un po' il senatore Torelli il quale dice: giusto il decreto-legge del Governo, giuste le ragioni che il Governo adduce per sostenere la necessità della sua conversione in legge e il rigetto di tutte le eccezioni, di tutti gli emendamenti di merito, ma, se guardiamo in fondo al suo pensiero, alla sua coscienza e alla sua relazione, senatore Torelli, lei è con noi. Infatti dice che, intervenuto il nuovo statuto giuridico del personale dipendente dallo Stato, si è verificato un mutamento radicale della situazione che aveva permesso, nel 1952, la parificazione dei due trattamenti. Anzi, l'espressione usata dal relatore è molto significativa: egli dice che con il nuovo ordinamento vennero « travolte » tutte le basi che consentivano un rapporto comparativo. Prima si trattava di adeguare i gradi del personale degli istituti previdenziali ai tredici gradi gerarchici in cui si esprimeva la carriera dei dipendenti dello Stato (ricordiamo ancora, signor Ministro, che vedevamo per le strade gli impiegati civili dello Stato in divisa e coi gradi), ma questo ordinamento venne sostituito con un altro ispirato allo spirito e alla lettera della Costituzione. E con ciò giustamente, come dice il senatore Torelli, vennero travolte le basi, le premesse che rendevano possibile prima la comparazione.

A testimonianza di ciò vi sono i lavori delle due Commissioni, quella presieduta dal presidente Carbone e quella presieduta dal collega Fenoaltea, maggiormente determinante quest'ultima poichè ha lavorato dopo il conglobamento che, secondo la Corte dei conti, dovrebbe essere il fatto decisivo per rendere comparabile ciò che comparabile prima non era. Le relazioni di queste Commissioni dicono che di fatto la compara-

zione è inapplicabile, che l'articolo 14 è rimasto inapplicato per una causa ostativa oggettiva, cioè per il fatto che per poter istituire un confronto occorre operare con termini omogenei, mentre nel caso in oggetto la comparazione non può essere fatta perchè i termini sono eterogenei e non omogeneizzabili. Questo è il succo delle relazioni. E brani di esse sono stati trasportati di peso nella relazione al disegno di legge che tutti abbiamo sotto mano.

Quindi l'articolo 14 è rimasto in disuso; cioè di fatto è stato derogato. In tutta la normativa, in tutti gli accordi intervenuti in questi anni non si è tenuto conto dell'articolo 14; e non se ne è tenuto conto, onorevoli colleghi (questo è un punto importante), non perchè lo si sia voluto violare, non perchè si sia avuto intendimento di violare la legge, ma perchè concordemente Governo, Consiglio di amministrazione degli enti, confederazioni sindacali hanno ritenuto che quell'articolo era divenuto inapplicabile, o perchè non si era certi se fosse norma generale o norma singolare (ma il Governo opinava più per la singolarità della norma che per la sua generalità), o perchè si constatava che la materia era mutata radicalmente, per cui ci si trovava di fronte ad una realtà nuova, diversa da quella nella quale l'articolo 14 era sorto.

Si è ritenuto perciò di dover piuttosto uniformare il trattamento dei dipendenti dei tre enti in senso autonomo. Non si è applicato l'articolo 14 perchè comunque si è ritenuto che tutto dovesse essere rinviato alla riforma generale della Pubblica amministrazione.

Quindi, signor Ministro, l'articolo 14 non è stato applicato, non perchè lo si è voluto violare, ma perchè si è concordemente ritenuto caducato.

A base di questa situazione vi è un fatto politico di enorme rilievo; cioè la trattativa e l'accordo generale fra enti, Governo e confederazioni sindacali. Questi accordi, consacrati in precisi documenti, sono stati tradotti in atti deliberativi dei rispettivi Consigli di amministrazione, impugnati dalla Corte, ma difesi tenacemente dal Governo. E per effetto di tale difesa la Corte ha taciuto per tre anni.

Questo è il fatto politico basilare che il Parlamento deve tenere presente. Tanto è vero che vi è stata una iniziativa lodevole del Ministero del lavoro. L'unificazione del trattamento dei dipendenti dei tre enti venne effettuata su iniziativa e sollecitazione del Ministero stesso, il quale avvertì allora, nel 1962 (e i lavori finirono nel 1963), la necessità di evitare sperequazioni fra dipendenti di enti diversi (e qui si che ci sono i termini omogenei). Si è arrivati allora, per effetto di quella iniziativa, ad un nuovo stato giuridico, ad una nuova strutturazione giuridica e ad un nuovo trattamento economico e previdenziale dei dipendenti.

Quindi tutto è mutato, ma in termini eterogenei, all'interno della carriera degli statali ed anche all'interno della carriera del parastato.

Questa è la situazione oggettiva, piaccia o non piaccia. E questo mutamento radicale, sostanziale, strutturale della carriera del parastato è stato effettuato con la precisa coscienza e con la volontà, non di violare l'articolo 14, ma di provvedere ad una situazione nuova che frattanto era venuta a maturazione.

Si è pertanto costituito un preciso *status* dei previdenziali. Di fatto si è derogato all'articolo 14 ed è sorto un nuovo *status* del dipendente degli enti previdenziali. Ed allora è pacifico che la situazione attuale non è l'effetto di una voluta violazione della legge.

Rapporti tra la Corte dei conti e il Parlamento.

È chiaro che la determinazione della Corte dei conti non è una sentenza. Sotto questo profilo, onorevole Ministro, io non posso che ribadire ciò che ho accennato in Commissione; cioè che, se la legge n. 722 è valida, è valida per tutti, anche per la Corte dei conti. L'articolo 14 della legge n. 722 attribuisce al Ministro il compito di effettuare il confronto ai fini di stabilire se il trattamento supera o non il 20 per cento. Questo adempimento la legge demanda al Ministro, ma tale adempimento non può essere effettuato dall'organo di controllo, il quale avrebbe dovuto sollecitare se mai il Ministero competente ad effettuare quel raffronto dicendo che, a suo avviso, i termini della omogeneiz-

zazione erano acquisiti; ma la Corte dei conti, organo di controllo, non può effettuare il parametro tra le varie tabelle e decidere essa stessa se il trattamento economico superi o non il 20 per cento.

Questa è un'interpretazione talmente vera, onorevole Ministro, che ella stesso ha detto in Commissione, rispondendo a questa argomentazione, che in fondo la determinazione della Corte dei conti deve essere vista e interpretata come una segnalazione.

Quindi, dovendosi essa interpretare come una sollecitazione e come uno incitamento a fare, perchè, signor Ministro, ella ha preferito agire (e tornerò su questo concetto alla fine) con decreto-legge, invece di seguire la via normale, quella stessa adottata in occasione della determinazione n. 179 del 1963, convocando cioè le organizzazioni sindacali e stipulando nuovi accordi?

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* A questo ho già risposto. Senatore Gianquinto, non ripeta cose che rivelano — mi permetta di dirglielo — una non esatta informazione. Ho spiegato in Commissione e anche in Aula che il decreto-legge è stato fatto tenendo conto della richiesta specifica delle organizzazioni sindacali.

G I A N Q U I N T O . Arriverò dopo a questo. Rimane però il fatto che stavolta lei, onorevole Ministro, cerca di risolvere autoritariamente il problema invece di seguire l'altra via. Comunque, se è vero, onorevoli colleghi — e non può essere che vero — che la determinazione della Corte dei conti non ha efficacia di sentenza e che la Corte non dice che quelle delibere sono illegittime, dice che non sono conformi a legge, il che è una cosa tutta diversa (ben diversa infatti è la illegittimità dalla non conformità alla legge), siamo d'accordo col Ministro e col Governo di non considerare la dichiarazione di non conformità delle note delibere alla legge come vincolante per il Parlamento, in quanto la determinazione deve avere soltanto il valore di segnalazione. Tanto è vero che nel decreto-legge si impone

ai Consigli di amministrazione di effettuare il raffronto...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'accertamento.

G I A N Q U I N T O . ...l'accertamento, e si stabilisce che cosa fare nel caso in cui dall'accertamento dovesse risultare che viene superato il 20 per cento.

Ed allora, signor Ministro, i termini della osservanza delle indicazioni della Corte dei conti quali sono? Se la determinazione non ha valore nè di sentenza nè di accertamento vincolante tutta la questione rimane aperta; e si può accertare, in difformità della Corte, che i trattamenti non superano il 20 per cento, ma si può anche — e questo noi chiediamo — adottare una norma per consolidare la situazione creatasi ed in atto con le delibere del 1963, anche in deroga all'articolo 14. In sostanza la via giusta, signor Ministro, è di adeguare, semmai, la legge alla situazione di fatto che tutti abbiamo creato in base ad una precisa scelta. È chiaro che questa soluzione non avrebbe fondamento — e noi eluderemmo il rispetto dovuto alla Corte la cui attività, d'accordo, ha rilevanza costituzionale — se ci fosse stata volontà di violare l'articolo 14. In sede politica l'esigenza del ripristino della legalità, onorevoli colleghi, di cui tanto parlava ieri il senatore Salari, di cui tanto parla il senatore Torelli, presuppone la volontà di violazione della legalità medesima, nella specie la volontà di violare l'articolo 14; ma nessuno ha voluto violare l'articolo 14. Concorde si è ritenuto che la norma era stata caducata da una nuova situazione oggettiva maturatasi. Non vi è quindi un problema di ripristino della legalità, ma di adeguamento della legge ad una situazione di fatto voluta dal Governo e dai sindacati e non infirmata dal Parlamento. Infatti non si è levata alcuna voce, nè sotto forma di interpellanza, di interrogazione o di mozione ad infirmare ed a criticare lo *status* giuridico, economico e previdenziale per i dipendenti degli enti di previdenza. Sotto questo profilo, dato che la Corte dei conti ha opinione che l'articolo 14 abbia perdu-

rante efficacia, si tratta o di sopprimerlo o di pervenire ad una formale sistemazione giuridica della materia anche in deroga all'articolo 14. E così che si rispetta il controllo della Corte; nel quadro della sovranità del Parlamento; altrimenti, onorevoli colleghi, si verrebbe a creare questa situazione assurda, cioè che la Corte dei conti diventa quasi organo di amministrazione degli enti, mentre ad essa spetta il controllo.

Certamente il caso è singolare, in quanto, per una scelta concorde del Governo e di tutte le organizzazioni sindacali, alla materia è stata data una strutturazione diversa da quella prevista dall'articolo 14, perchè questo si è ritenuto superato da una nuova situazione oggettiva, e perciò inoperante. Ed allora si tratta di adeguare semmai la legge formale alla scelta a suo tempo fatta. Per questo, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, all'inizio dicevo che spetta al Parlamento di stabilire e approvare scelte politiche, economiche, sociali e poi tradurre in leggi tali scelte. Or dunque, se siamo d'accordo, come siamo stati sinora, nel mantenere la situazione dei previdenziali qual è, e se l'anomalia è soltanto formale o formalistica, superiamo questa situazione con l'emendamento presentato dalla mia parte politica...

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il quale però riconosce la validità dell'articolo 14. (*Commenti dalla*

*estrema sinistra*). Infatti, se si chiede la deroga all'articolo 14, ciò vuol dire che se ne riconosce la validità attuale. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

**G I A N Q U I N T O**. Abbia pazienza, signor Ministro. Io sono un povero avvocato, lei invece insegna diritto all'Università. L'articolo 14 non è stato formalmente soppresso, siamo d'accordo; quindi, dal punto di vista formale, esiste. È venuto però meno l'oggetto, non c'è più la materia per la quale esso era stato dettato; tuttavia formalmente sopravvive. Secondo noi è un caso che si inquadra nell'articolo 15 delle preleggi. Ma siamo in sede politica e non è tanto questo il problema. La verità è che la situazione oggettiva che l'articolo 14 mirava a regolare non c'è più onde sopravvive la norma senza la materia; senza il suo oggetto.

In queste condizioni (sempre che l'articolo 14 non si ritenga norma singolare) si deve tener conto che formalmente esiste, ma si deve tener conto anche che ad esso si è volontariamente derogato per i motivi che ho detto; quindi ora si tratta di tradurre in una norma di legge la situazione di fatto che tutti abbiamo creato, che noi, voi, tutti abbiamo creato e che nessuno di noi rinnega. Facendo così mi pare che la Corte debba essere placata.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(*Segue G I A N Q U I N T O*). Il nostro emendamento che cosa dice? Fino all'emanazione dei provvedimenti di riforma della Pubblica amministrazione e anche in deroga all'articolo 14 del decreto-legge 21 novembre 1945, il trattamento economico e normativo del personale degli istituti, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, è determinato dalle deliberazioni in atto e da quelle che saranno adottate dai rispettivi consigli d'amministrazione a seguito di trattative con i sindacati dei lavora-

tori, nonchè dalle deliberazioni concernenti l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Con ciò non intendiamo cristallizzare la situazione attuale: intendiamo che il metodo rimanga salvo, che la situazione attuale quindi, per effetto di trattative sindacali, possa essere modificata. Sperequazioni esistono negli alti gradi e si è detto che si tratta del trattamento privilegiato di un migliaio di alti funzionari; ma la massa dei funzionari e

dei dipendenti di questi enti non ha stipendi da mille e una notte. È quindi un'opera di giustizia quella che si deve fare, un'opera di giustizia e di perequazione, diretta a colpire gli alti papaveri e a difendere le condizioni di vita e di lavoro dei gradi medi e inferiori. Tale obiettivo è raggiunto dal nostro emendamento che mantiene il metodo democratico, che garantisce il potere contrattuale del sindacato, nonché la cooperazione e la collaborazione tra organi di Governo, sindacati ed enti; e rende giustizia agli assistiti, ai lavoratori, sopprimendo le sperequazioni e le ingiustizie in atto.

In tale maniera si rispetta il controllo della Corte e risolviamo il problema nel quadro della Costituzione. Cioè a dire, noi dobbiamo adeguare la legge alla volontà politica che ha creato la situazione in corso.

Ella ci ha detto, signor Ministro, che il nostro emendamento non è accettabile perchè elude — lei dice — il dettato della Corte: ma qui ella si contraddice in quanto ha riconosciuto che la determinazione della Corte ha valore soltanto di una segnalazione, di un invito, e pertanto non vincola il Parlamento, nel merito, e non potrebbe vincolarlo mai perchè il Parlamento è sovrano; quindi, se non è vincolante, il Parlamento decide secondo la sua volontà. Ma ella ha detto anche che il nostro emendamento non è accettabile in quanto fissa un termine incerto facendo riferimento generico alla riforma della Pubblica amministrazione.

Signor Ministro, se ella rivede gli atti del suo Ministero che sono riportati nella relazione e in tutti quegli opuscoli che gli interessati ci hanno fatto pervenire, vedrà che il suo Ministero, quando ha contestato la determinazione 179, ha fatto valere proprio questo principio: il problema vero è quello della riforma generale della Pubblica amministrazione. Ed è concetto questo che è ripreso dal senatore Torelli.

Il suo Ministero diceva alla Corte dei conti: queste delibere permangono e la diversità di trattamento dei dipendenti è valida sino alla riforma della Pubblica amministrazione. Noi abbiamo copiato dal suo Ministero, ed anche qui c'è un passo indietro del Governo.

Per il conglobamento vi è un disegno di legge alla Camera dei deputati La Malfa, Scaglia ed altri il quale dimostra che il conglobamento effettuato è un conglobamento ridotto perchè vi sono quelle famose 200 voci che non si sa come giuocano. Non è nemmeno quindi esatto che le operazioni di conglobamento, come si legge nella determinazione, conclusesi nel marzo 1966 hanno creato i termini per la parificazione. Ciò non è esatto ed è smentito unanimemente. Anche questa è un'altra verità per cui sussiste la stessa situazione nella quale il suo Ministero nel 1963 diceva che l'articolo 14 era inapplicabile. Dobbiamo quindi prescindere dall'articolo 14 e ciò vuol dire che bisogna derogare ad esso, come del resto di fatto è accaduto.

Siamo esattamente nella stessa situazione del 1963: di mutato c'è solo l'atteggiamento involutivo del Governo. È un aspetto della involuzione politica generale del centro-sinistra.

Il rifiuto di accettare il nostro emendamento e il nostro ordine del giorno, che inquadrano la situazione reale qual è, sta a dimostrare questo. Si tratta del problema generale della riforma della Pubblica Amministrazione e solo in questo quadro si possono risolvere tutti questi problemi.

La verità è che voi volete assestare un colpo mortale all'autonomia e alla vigoria della lotta sindacale. Voi volete svuotare il sindacato e la sua lotta poichè pretendete di elevare l'articolo 14 a un feticcio, vorreste subordinare lo stato giuridico e il trattamento economico di tutti i dipendenti degli enti pubblici e degli enti parastatali allo stato giuridico degli statali.

Allo stato giuridico, signori, perchè questa discussione ci ha insegnato una cosa: che per arrivare ad una comparazione della retribuzione bisogna partire da uno stato giuridico omogeneo. Quindi la vostra interpretazione dell'articolo 14 vorrebbe portare a questo: che i dipendenti degli enti pubblici non potrebbero avere uno stato giuridico autonomo, sostanzialmente diverso da quello dei dipendenti dello Stato. Questo significherebbe togliere a queste categorie ogni libertà sindacale, ogni autonomia sindacale; significherebbe svuotare anche in questo caso (del



resto questa è la politica costante del Governo di centro-sinistra) la Costituzione della Repubblica in uno dei suoi principi più validi e fondamentali. Se dovesse passare la conversione di questo decreto-legge, voi verreste a costituire la premessa per estendere domani l'attacco ai dipendenti di tutti gli altri enti pubblici e parastatali, così come è detto apertamente nella relazione del senatore Torelli; e in Commissione avete parlato anche del personale dipendente dalle aziende municipalizzate.

Brandendo l'articolo 14 volete spalancare una voragine sotto gli accordi sindacali vigenti. Inoltre con la politica dei redditi e di compressione della spesa pubblica mirate — e questo è ancora più delittuoso — a porre lavoratori contro lavoratori, a distrarre l'attenzione dei lavoratori dal vero problema che è quello della riforma strutturale di tutti gli enti previdenziali e della loro unificazione, così come è indicato ormai dalla opinione pubblica. Cercate di distrarre l'attenzione e la coscienza dei lavoratori da questo che è il punto dolente della questione accreditando la menzogna che l'assistenza va male perchè i dipendenti rubano, perchè tutti hanno stipendi da nababbi, ponendo così i lavoratori e le loro famiglie contro i dipendenti degli enti previdenziali. E questo è delittuoso, onorevoli colleghi, perchè non è vero. Con questa politica che è di involuzione, di arretramento rispetto a quella del 1963, accreditate la menzogna qualunque, come ho potuto personalmente constatare a Venezia, che le cose vanno male perchè gli impiegati indiscriminatamente lucrano stipendi illegali. La vostra politica, contraria a ogni movimento unitario dei lavoratori, è quella di scindere appunto la loro unità, di creare contrasti all'interno delle categorie per eludere quegli impegni di riforma che anche in questo campo non siete in grado di mantenere e di realizzare.

Decreto-legge strano, dicevo poc'anzi, onorevole Ministro. Poichè la nostra battaglia è a viso aperto e non ha pentimenti, io le do atto che in Commissione ho dichiarato che da parte nostra non si sollevava eccezione di incostituzionalità del decreto-legge per inosservanza o per violazione dell'articolo 77 della Costituzione; ma ciò soltanto per-

chè i presidenti degli enti, non so se presi da panico o perchè si siano lasciati coinvolgere in una certa atmosfera politica, avevano minacciato di sospendere i pagamenti di stipendi e salari. Temevano — si è detto — che la Corte dei conti avesse fatto denuncia presso la sua Procura generale per i provvedimenti di competenza.

Non occorre qui ricordare, signor Ministro e onorevoli colleghi, che una sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione nega che la Corte dei conti abbia giurisdizione in seno a questi enti. Tuttavia, davanti al fatto che i presidenti degli enti a torto intendevano sospendere il pagamento degli stipendi e dei salari e poichè abbiamo ritenuto che i piccoli impiegati, gli ausiliari, i medi impiegati sarebbero stati danneggiati gravemente dalla sospensione del pagamento degli stipendi, abbiamo ommesso per mera opportunità di sollevare una eccezione che ha fondamento.

Quindi motivi gravi ed eccezionali di opportunità politica ci hanno persuaso a non sollevare l'eccezione, ma il fatto c'è, il fatto esiste, l'anomalia resta. Il Governo, che si presenta con questa linea involutiva e rinnegatrice di se stessa (il Governo di centro-sinistra del 1966 rinnega il Governo di centro-sinistra del 1963), non ha incoraggiato i presidenti a pagare. Voi anzi li avete appoggiati creando un'atmosfera drammatica che non ha nessuna ragione di essere e chiamando il Parlamento a discutere sotto l'assillo della scadenza di termini ristretti problemi di vasta portata. Noi non l'assolviamo da questo peccato, onorevole Ministro.

**T O R E L L I**, *relatore*. In Commissione è stato assolto all'unanimità.

**G I A N Q U I N T O**. No, abbiamo rinunciato a sollevare questa eccezione perchè ci premeva che i lavoratori e gli impiegati potessero riscuotere i loro stipendi e salari.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. E il Governo non si doveva preoccupare di questo?

**G I A N Q U I N T O**. Io dico che il Governo si doveva preoccupare, e per questa

esigenza ripeto che abbiamo rinunciato a sollevare l'eccezione.

Dicevo all'inizio che esaminerei la questione di illegittimità costituzionale sotto il profilo del decreto-legge che ella ci presenta, piuttosto che sotto il profilo del decreto n. 722.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'ho detto che lei non ci credeva!

**G I A N Q U I N T O**. Sono questioni opinabili. La mia opinione sa qual è, signor Ministro? Che quando ci si trova davanti ad una legge in vigore, l'unica maniera per far valere l'incostituzionalità in sede parlamentare è la proposta dell'abrogazione. Diverso è il caso invece dell'illegittimità costituzionale rispetto ad una norma che il Parlamento sta elaborando come è l'articolo 1 del decreto-legge. In questo l'incostituzionalità sorge sotto il profilo della violazione dell'articolo 36; agganciando il trattamento giuridico-economico e previdenziale a quello statale si viola il principio stabilito dall'articolo 36 secondo il quale la retribuzione deve essere adeguata alla qualità del lavoro prestato oltre che alla quantità. Si tratta invece di prestazioni sostanzialmente tutte diverse. Inoltre il limite del 20 per cento è incompatibile col principio dell'adeguamento della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Anche sotto questo profilo l'articolo 1 del decreto-legge non è in regola con la Costituzione e la viola. Queste considerazioni vengono a rafforzare la nostra critica di merito.

E finisco, signor Ministro, senza nessuna perorazione che mi parrebbe fuori posto ma riaffermando che, secondo il Gruppo comunista occorre, con estrema urgenza, senza ulteriori rinvii, procedere alla riforma radicale della previdenza. Questa è l'esigenza reale: voi non riuscirete mai a distrarre l'attenzione e la lotta dei lavoratori da questo vero obiettivo, nemmeno col feticcio dell'articolo 14 della legge n. 722, nemmeno col pretesto del limite del 20 per cento. Poniamo l'esigenza, che è di giustizia sociale e politica, di abbattere gli alti papaveri, di rom-

pere privilegi e sperequazioni che esistono (e noi li condanniamo apertamente) negli alti gradi di questi enti e denunciando l'iniquità e l'equivocità di un certo atteggiamento che mira a fare di tutte le erbe un fascio per cui viene diffamato davanti alla opinione pubblica — perchè qui di diffamazione si tratta — il commesso, l'impiegato di infima categoria, assimilato all'alto papavero che liquida le prebende che noi tutti sappiamo. Noi vogliamo modificare questa situazione per rendere giustizia ai lavoratori, per moralizzare la vita pubblica. Ma per raggiungere questi obiettivi non bisogna percorrere la via che il decreto-legge ci indica, bisogna attuare invece la linea che noi indichiamo con il nostro ordine del giorno e con i nostri emendamenti. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E**. È iscritto a parlare il senatore Deriu. Ne ha facoltà.

**D E R I U**. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, era mio intendimento, per l'importanza che riveste il problema al nostro esame, fare una trattazione ampia e dettagliata ed esprimere compiutamente il mio punto di vista in ordine alla complessa materia di cui al decreto-legge n. 1069.

La mia attuale posizione di componente e segretario della Commissione d'inchiesta nei confronti di uno dei massimi istituti che operano nel settore previdenziale, l'INPS, mi impone però dei limiti di comprensibile riserbo e, quindi, non mi consente in questa fase di trattare l'argomento con l'ampiezza e l'approfondimento necessari. Tuttavia, poichè il problema involge questioni di principio assai delicate e appassionanti, io ho voluto ugualmente prendere la parola e per delineare il mio preciso orientamento e per assumermi le responsabilità che mi competono anche in ordine alle implicazioni di politica economica e sociale che il provvedimento comporta. Quanto sto per dichiarare varrà inoltre come premessa ad un'altra discussione che dovrà farsi tra non molto in quest'Aula, relativa-

mente ad altro decreto-legge, attualmente all'esame della competente Commissione nell'altro ramo del Parlamento.

Il decreto-legge odierno è stato originato dalla determinazione ultima della Corte dei conti. Qui si è discusso ampiamente — e prima ancora in seno alla Commissione — sul valore e sui limiti di tale determinazione. Certo nessuno ha dato, nè poteva dare, un valore decisivo, cioè un valore che implicasse la nullità o la decadenza delle deliberazioni a suo tempo assunte dagli enti di previdenza e di assistenza; deliberazioni che rappresentano la base dello stato giuridico, del trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente. Tuttavia, quella che la Corte dei conti ha chiamato, non « sentenza », ma « determinazione », con una frase che in certo senso ha del neologismo almeno nella terminologia che è solita usare la Corte, ha un valore di segnalazione e di denuncia che non poteva essere — diciamo le cose apertamente — ignorato dal Governo, così come non potrebbe essere ignorato dal Parlamento nei confronti del quale, ha detto bene ieri il collega Salari, la Corte dei conti ha operato ed opera come organo di collaborazione. Di fronte a codesta determinazione della Corte, i dirigenti degli enti previdenziali hanno assunto un atteggiamento negativo intransigente, ed anche questo è comprensibile e logico se si tiene conto di tutto ciò che è successo in questi ultimi tempi, di certe denunce alla Magistratura, di minacce di incriminazione, di taluni atteggiamenti rigorosi e severi da parte dell'Autorità giudiziaria. Proprio sotto le feste di Natale e di fine d'anno, gli istituti predetti dichiaravano categoricamente che non avrebbero corrisposto lo stipendio di dicembre e nemmeno la 13ª mensilità. Che cosa avrebbe dovuto fare il Governo? Respingere totalmente il parere della Corte? In tale caso noi per primi avremmo accusato il Governo di insensibilità, di disprezzo nei confronti di un organo previsto dalla Costituzione, di un organo di controllo che ha la sua ragion d'essere in un Stato di diritto. Se ciò il Governo avesse fatto, ripeto, noi per primi avremmo condannato la sua linea di condot-

ta. Ieri l'onorevole Nencioni, quando il collega Salari esprimeva questi concetti, lo ha interrotto dicendo che non era la prima volta che il Governo aveva disatteso, aveva posto in non cale le decisioni di organi importanti come la Corte dei conti. Ebbene se anche questo fosse vero...

F E R R E T T I . È vero.

D E R I U . ... se anche questo fosse vero, e non è vero...

F E R R E T T I . Lo dovrà dimostrare.

D E R I U . Su di voi grava l'obbligo di dimostrare l'accusa. (*Interruzione del senatore Ferretti. Replica del Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). Ma anche se questo fosse vero, onorevole collega, mi pare che ciò non avrebbe legittimato il Governo a disattendere ancora una volta una decisione di notevole gravità. Certo, il Governo avrebbe potuto dare ordine perentorio agli enti posti sotto il suo controllo di pagare, assumendosi una responsabilità che gli stessi enti si rifiutavano di assumersi in proprio, nonostante il loro ordinamento giuridico autonomo. Ma se il Governo si fosse comportato in tal modo, avrebbe dato vita ad un grave conflitto fra organi dello Stato, ed il Parlamento avrebbe avuto il diritto di tacciare il Governo di autoritarismo, di sopraffazione, di violazione dell'autonomia di enti pubblici. A mio modesto avviso, pertanto, il Governo, nell'urgenza quasi drammatica del momento, si è comportato nella maniera più logica, più giusta, più costituzionalmente corretta, emanando un decreto-legge e investendo del problema il Parlamento nella sua competenza e nella sua sovranità, affinché il Parlamento decidesse responsabilmente la direttiva giuridica, politica da seguire.

Si è discettato a lungo sulla validità attuale e permanente del decreto-legge luogotenenziale n. 722, che ha originato la pronuncia della Corte dei conti. Nessuno, mi pare, con assoluta certezza, ha potuto affermare esplicitamente o dimostrare con chiarezza che questo decreto-legge non è più

valido, che esso non deve essere osservato dagli organi dello Stato. Certo, molta acqua è passata da allora sotto i ponti, molte situazioni sono radicalmente mutate e quel decreto-legge, anche se giuridicamente valido, non risponde più alle esigenze del momento, alle condizioni attuali dei pubblici dipendenti.

Il decreto-legge nasceva in un contesto economico, politico, sociale del tutto particolare, contesto oggi profondamente cambiato e quindi non più aderente alla nuova situazione che è venuta costituendosi e sviluppandosi in tutti questi anni.

È ovvio che una legge deve essere abrogata con un'altra legge. E io mi permetto di suggerire la necessità di porre allo studio una nuova legge di carattere generale che disciplini la materia in rapporto alle reali condizioni del momento attuale. La Corte dei conti non può entrare nel merito della realtà politica, nè pronunciarsi sulla rispondenza o meno delle leggi alle condizioni del Paese; essa deve soltanto considerare la legge nel suo valore cogente e procedere in osservanza alle norme positive del diritto. Detto questo, occorre aggiungere che non si possono accettare pacificamente certe comparazioni fatte dalla Corte, comparazioni che esulano, questo sì, dalla sua competenza e dalle sue possibilità. A questo punto, forse, non è inutile ricordare che la stessa Corte dei conti, che oggi fa una declaratoria di contrasto con una legge del 1945, aveva a suo tempo, dopo un primo rilievo, registrato il decreto interministeriale che convalidava e dava il crisma di legittimità al regolamento inteso a disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale oggetto del presente dibattito. Forse era quello il momento giusto per la Corte dei conti di fare le sue riserve o addirittura di rifiutare la registrazione del decreto.

Qui si è parlato, anche in riferimento al decreto-legge, di attentato alle libertà sindacali. Ebbene, a costo di dare un dispiacere al mio amico Coppo, e pure non dimenticando la mia origine, la mia matrice sindacalista, io devo dire che su questo punto non posso assolutamente concordare. Bisognerebbe discutere a lungo sulla validità

o meno di certi patti stipulati a livello sindacale. Non è possibile, con tutta la nostra deferenza per il sindacato, porre il proprio operato in contrasto con le leggi, con il Parlamento che è l'unico organo depositario dell'autorità sovrana.

A parte il fatto che nel nostro caso gli accordi sindacali hanno una validità relativa in quanto almeno uno dei soggetti contraenti — gli enti — non ha la piena e totale capacità di stipulare patti oltre i limiti della legge dello Stato, altra è la posizione del datore di lavoro privato che si accorda con i propri dipendenti, che pone in essere nuovi istituti giuridici ed economici, per i quali però sostiene in proprio tutti gli oneri che ne derivano. I consigli di amministrazione degli enti pubblici gestiscono denaro della collettività per delega dello Stato e non possono perciò autonomamente stipulare contratti con i rappresentanti sindacali ed impegnare sul piano economico e finanziario lo Stato stesso e l'amministrazione della pubblica finanza.

Questa questione, onorevoli colleghi, non entra nemmeno nel vivo del problema che ci interessa ma è un rilievo che io ho voluto inserire proprio perchè intendo riaffermare una volta per sempre che la legge in uno Stato di diritto, deve vigere sovrana e che di fronte alla legge, categorie e singoli cittadini si debbono inchinare in ogni momento e in qualunque situazione.

Certo, è ben diversa la posizione e la forza del sindacato allorquando tratta con un'azienda privata, allorquando, per esempio, si accorda sul miglioramento di uno degli istituti di assistenza e previdenza, poniamo gli assegni familiari, mediante un corrispettivo aumento contributivo. In tal caso il legislatore può anche limitarsi a prendere atto e a dare la propria sanzione giuridica al patto stipulato tra le parti; ma, qui, ripeto ancora una volta, siamo al cospetto di una situazione diversa nella sua natura, nella sua ragione d'essere nei suoi obiettivi finalistici. E tuttavia, giova ricordare che anche in campo privatistico lo Stato avrebbe sempre, in vista di un interesse generale di tutta la Nazione, il diritto-

dovere di intervenire con una propria normativa.

Basta vedere, onorevoli colleghi, quello che è avvenuto recentemente in Inghilterra ad opera del Governo socialista, il quale è intervenuto proprio in questa materia...

G I A N Q U I N T O . Sono socialisti come quelli di qua!

D E R I U . La definizione non è mia. In vista di un interesse superiore il Governo e il Parlamento inglesi sono intervenuti a regolamentare e a limitare l'esercizio dei diritti delle organizzazioni sindacali di categoria in materia di nuovi contratti salariali.

Onorevoli colleghi, ho voluto esaminare ampiamente questi aspetti giuridico-sindacali sia per dimostrare quanto è lontana dalla realtà la tesi comunista, secondo cui la contrazione poteva essere risolta affidandosi alla libera contrattazione delle parti (chi assolverebbe la funzione di interlocutore competente del sindacato?) e sia per precisare la sfera di azione e di competenza dell'organizzazione sindacale e del potere legislativo. Nessun organismo esterno ha il potere di sovrapporsi e tanto meno di contrastare la volontà e gli atti normativi del Parlamento.

Fatte queste considerazioni che investono tesi proprie della filosofia del diritto, debbo aggiungere che la situazione delicata nella quale sono venuti a trovarsi il Governo e gli istituti di previdenza e di assistenza sociale trova in gran parte la sua origine in quella mai abbastanza deprecata campagna scandalistica che si è voluta inscenare in questi ultimi mesi — e non certo ad opera della mia parte — che ha creato un clima di ostilità nei confronti di tutti i dipendenti degli istituti di previdenza, che ha gettato su questi lavoratori l'ombra del sospetto e della diffamazione indiscriminata, che ha portati all'avvilimento e alla mortificazione e come lavoratori e come cittadini. Oggi da talune parti si piange sulla sorte di questi lavoratori; ma, dopo quanto era stato detto e propagato, queste lacrime che valore han-

no, in realtà, se non un valore demagogico o di tattica politica?

Io ricordo che quando venne istituita la Commissione d'inchiesta sull'INPS tutti i gruppi erano lì pronti a saltare addosso a quelle che venivano definite le categorie privilegiate, cioè ai dipendenti degli istituti di previdenza e di assistenza. Soltanto quando si era montato lo scandalo e le categorie interessate si sono mosse ed hanno reagito ci si è accorti che bisognava fare marcia indietro per concedere alla opportunità politica e, al tempo stesso, per aver modo di andare contro il Governo, dato che tutte le occasioni sono buone, e nessuna viene infatti trascurata per poter dare addosso al Governo. Ma la responsabilità di quello che è avvenuto è da ricercarsi certamente e in modo esclusivo tra quelle forze politiche, tra quegli organi di stampa che hanno fatto dello scandalismo, senza fare alcuna distinzione, e così danneggiati da codesti scandali non sono stati soltanto i grossi papaveri che si vorrebbero ora enucleare e mettere alla berlina, ma sono stati tutti indistintamente i lavoratori previdenziali, dal più alto dirigente al più modesto degli impiegati.

Il decreto-legge mi pare che faccia salvi alcuni punti essenziali che dovevano essere fatti salvi. E bene ha fatto la Commissione, soprattutto sulla base del parere così approfondito, onesto e coscienzioso espresso dal relatore, senatore Torelli (al quale è toccata una sorte non invidiabile: egli ha lavorato con spirito di sacrificio e di abnegazione e ha compiuto un'opera veramente pregevole, eppure viene attaccato da tutte le parti e talvolta viene addirittura tacciato di ipocrisia per aver avuto il coraggio di dire onestamente la verità, da uomo e da legislatore che si ispira ad un'etica superiore) bene ha fatto, dicevo, la Commissione a introdurre taluni emendamenti, che valgano a salvaguardare a priori e lo stato giuridico e il trattamento di quiescenza per tutto il personale, restringendo l'oggetto di revisione alla materia riguardante esclusivamente il trattamento economico.

Vero è che il trattamento di quiescenza tiene conto, per quanto attiene alla misura,

del trattamento economico, realizzando, quindi, una correlazione naturale e logica.

Il decreto-legge apporta una leggera modifica per quanto riguarda l'istituto della capitalizzazione; ma questo è un problema che noi dobbiamo trattare in altro momento, mentre giustamente — e mi pare che su questo punto tutti i Gruppi siano convenuti — è stata eliminata quella che si conviene di chiamare « anzianità convenzionale », perchè è un principio — bisogna riconoscerlo — che urta la coscienza morale prima ancora che quella giuridica di milioni e milioni di lavoratori italiani.

È doveroso, onorevoli colleghi, che venga fatto un accertamento approfondito ed una comparazione precisa. È difficile, certo onorevole Ministro, raffrontare elementi eterogenei e cercare di trovare un nesso logico tra loro. Si vedrà, a suo tempo, quando ci si troverà davanti a notevoli difficoltà, da parte di chi si dovrà provvedere a questo; e allora forse il Parlamento sarà ancora chiamato a intervenire e risolvere, con un atto di imperio qual è la legge, il vasto e complesso problema che è sorto dalla anacronistica sopravvivenza del decreto-legge n. 722.

Altre difficoltà oggi sono insorte dopo il conglobamento e le modificazioni intervenute nei gradi della carriera del personale statale; la situazione presa come base dal decreto-legge n. 722, è anche formalmente e nominalisticamente mutata. Anche in relazione a tali mutamenti, evidentemente, un'applicazione meccanicistica del decreto-legge, nel momento presente, non è solo difficile, ma, a mio modo di vedere, è addirittura impossibile sotto ogni riguardo.

La legge prevede che ai lavoratori parastatali (al termine lavoratori voglio dare l'accezione più lata possibile), possa essere concesso uno stipendio non superiore al 20 per cento rispetto a quello che viene corrisposto ai funzionari dello Stato. E questo è giusto: lo dico non in polemica, ma chiarendo a coloro che si sono domandati perchè i parastatali debbono avere un trattamento migliore di quello dei funzionari dello Stato.

Ebbene, qui soccorre anche l'articolo più volte richiamato della Costituzione, che stabilisce che la retribuzione debba tener con-

to della quantità e qualità del lavoro. E se è vero che i lavoratori previdenziali effettuano un orario di lavoro superiore, quindi una quantità maggiore di lavoro, e che hanno responsabilità particolari per la natura e l'urgenza delle loro funzioni, è giusto che la loro retribuzione tenga conto di un tale stato di fatto.

Quando io penso che lo Stato ha costituito una direzione generale con organi vari e con compiti ripartiti ed articolati per la definizione e la liquidazione delle pratiche pensionistiche, e che invece la stessa materia viene definita localmente dalle sedi provinciali dell'INPS, tanto per fare un caso, io non posso fare a meno di considerare la delicatezza e l'importanza del lavoro che viene svolto oltre alle enormi responsabilità che i funzionari si assumono in proprio. Sul piano quantitativo poi occorre considerare che oggi in Italia abbiamo oltre 6 milioni di soggetti in godimento di pensione. Si aggiunga che i funzionari parastatali non hanno nessun altro vantaggio, come quelli che derivano da talune agevolazioni; prima fra tutte quella dei trasporti pubblici. Ma, onorevoli colleghi, io non voglio sviluppare oltre un discorso del genere e mi dispiace anche di dovervi accennare, perchè non è giusto e non è produttore che, mentre si pongono in evidenza in questa fase i meriti e le benemerienze del personale parastatale, per contrasto si deprima e si degradi il lavoro ed il sacrificio del personale dello Stato. È una questione di principio, che implica elementi di ordine morale e politico, evitare di mettere in contrasto le varie categorie di lavoratori fra di loro. Ognuna di esse ha il diritto-dovere di perseguire migliori condizioni di vita, senza peraltro danneggiare le altre categorie. Se si favorisse l'instaurarsi di una simile procedura, si frantumerebbe la solidarietà dei diversi settori che rappresenta una delle conquiste più importanti del mondo del lavoro. Questa solidarietà è un elemento di forza ed è al tempo stesso un fattore potente di dinamica sociale, e vale perciò, la pena, onorevoli colleghi, di difenderla a qualsiasi costo, se non si vuole regredire sulla via del progresso economico e della promozione umana e civile.

È proprio sull'intesa solidale che il mondo del lavoro cammina che potrà effettuare quei salti di qualità che da uno stato di soggezione lo porterà a far valere i propri diritti e le proprie qualità spirituali di fronte alla Nazione, di fronte alla collettività civile.

Ritornando alla materia in discussione, ho il dovere di sottolineare, onorevole Ministro, un altro elemento di importanza decisiva, rappresentato proprio dal vigente Regolamento concernente lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza dei lavoratori previdenziali; tale Regolamento è servito di base — ecco per me il punto centrale di tutta la problematica in esame — all'instaurarsi del rapporto di impiego. Allorquando il cittadino si è rivolto ad uno degli istituti che operano nel settore che ci interessa, ha posto la propria candidatura, ha affrontato il concorso, egli sapeva a che cosa andava incontro, sapeva su quale trattamento poteva fare affidamento, quale era la condizione presente e avvenire che gli era riservata. Il rapporto di lavoro, quindi, si è instaurato su quella base di fatto e di diritto e quella base per nessun motivo al mondo potrà essere mai modificata in peggio. Una *reformatio in pejus* urterebbe contro principi di natura costituzionale, urterebbe contro tutta una giurisprudenza che è venuta sviluppandosi e consolidandosi, urterebbe contro norme politiche e morali: siamo di fronte ad un principio che deve essere assolutamente difeso, e a qualunque costo, oggi e sempre, al presente e nel futuro.

Onorevoli colleghi, non è possibile, non si è mai visto da nessuna parte, presso nessuna Nazione civile, in Italia io non conosco un solo caso in cui si sia apportata una variazione peggiorativa delle condizioni già godute da parte di qualsiasi categoria di lavoratori. Andremmo contro ogni prassi, contro ogni consuetudine, contro ogni valore etico! Ecco perchè dobbiamo affermare con forza e con convinzione — e imporre su questo punto la nostra volontà di legislatori — che non può essere accettato per nessun motivo, per nessuna ragione nemmeno equitativa (si può parlare nella fatti-

specie di equità?) il peggioramento delle condizioni fondamentali, lo ripeto ancora una volta perchè ne vale la pena, che hanno servito di parametro e di riferimento al rapporto che ha vincolato l'ente datore di lavoro e il soggetto prestatore d'opera.

I diritti acquisiti, onorevoli colleghi, sono sacri e perciò intangibili.

M I L I T E R N I . Se sono diritti!

D E R I U . Le stavo rispondendo in anticipo. Qualcuno ha obiettato, e non senza un'apparente forma giuridica, che non si possono vantare diritti acquisiti allorquando i provvedimenti che li avevano originati sono risultati viziati da illegittimità. L'obiezione è tutt'altro che peregrina. Quei tali diritti, si sostiene, sono nulli, anzi, sono inesistenti sul piano del diritto perchè derivanti da norme prive di validità legale. È una questione elegante certamente, ed io non sono un uomo di legge; mi interessa di problemi sociali e di problemi economici e la mia matrice culturale non è certamente quella giuridica, e perciò lascio agli uomini di legge, ai cultori di diritto il compito di analizzarla e di mettersi d'accordo. Il diritto però è anche una questione di buon senso e, se mi si consente l'immodestia, un po' di buon senso non manca nemmeno a me. Ebbene, è sulla base di questo buon senso che io affermo che quand'anche fosse così, il personale non avrebbe alcuna responsabilità, non dovrebbe rispondere di una situazione d'anormalità, da esso non voluta ed, anzi, addirittura ignorata. Se una legge di 22 anni fa è sopravvissuta negletta ed ignorata da almeno 20 anni, perchè considerata già a suo tempo inapplicabile, successivamente non attuale, a un certo momento addirittura dimenticata, il personale di cui trattasi di questo non ha alcuna colpa: è lo Stato, siamo noi organo legislativo che avremmo dovuto provvedere in tempo per evitare il sorgere di controversie che ad un certo momento hanno assunto aspetti e dimensioni veramente drammatici. Ormai è troppo tardi per compiere legittimamente dei passi indietro. La prassi e la consuetudine (anche queste, onorevoli colleghi,

sono fonti di diritto) si sono largamente affermate invece della legge scritta, hanno assunto un loro corpo, una loro solidità anche giuridica, hanno assunto un carattere normativo e regolamentare...

**M I L I T E R N I .** La prassi non può sostituire la legge, il Parlamento.

**D E R I U .** Ma il Parlamento si è mosso troppo tardi, il Parlamento si è accorto a distanza di anni, quando cioè certi diritti si erano consolidati, ed avevano costituito una norma addirittura contrattualistica, una base di diritto positivo. Il principio, dunque, è talmente importante e grave che non può essere inficiato da nessuna formalità giuridica. Onorevoli colleghi, se sarà necessario, per salvare questo principio, tale è il suo valore di fondo, il Parlamento dovrà emanare una legge di carattere generale che aggiorni la 722 o che sani, sanzionandole, le condizioni di fatto che da anni vigono per i dipendenti degli istituti oggetto del nostro dibattito. Se noi accedessimo oggi alla richiesta avanzata da taluni, di considerare illegittimi e, quindi, nulli e revocabili i diritti acquisiti, commetteremmo una grossa ingiustizia, oltre che un errore di portata incalcolabile. Sul piano di fatto poi non so proprio come potremmo affrontare un così grave rischio. Oltre tutto, porremmo un'ipoteca sul futuro e sarebbe un'ipoteca davvero pesante, di fronte alla quale ci troveremo sempre, tutte le volte che prenderemo in esame posizioni che arrivano in questa sede già precostituite. Sarebbe non soltanto consacrare un principio statico che impedirebbe l'evoluzione graduale delle condizioni di lavoro e di vita di tutti i lavoratori (perchè questo vale per tutti, non soltanto per i previdenziali), ma sarebbe introdurre legislativamente un elemento di remora che ci ostacolerebbe nel cammino verso migliori, più eque e più decenti condizioni di vita. Onorevoli colleghi, quali che possano essere le questioni giuridiche più o meno seducenti, esse possono essere accettate sul piano della disputa a livello teoretico, e quando dico teoretico dico di filosofia del diritto, ma non le si può accettare

sul piano pratico, da parte di un'Assemblea legislativa che è anche e innanzitutto un'Assemblea politica. Non sarà mai che il Parlamento italiano possa, con una sua decisione, affermare la tesi che si può annullare e peggiorare un trattamento economico goduto da molto tempo e con carattere di continuità da decine di migliaia di lavoratori, qualunque sia la loro appartenenza, qualunque sia il loro grado e la loro funzione.

Mi pare che, dopo queste dichiarazioni, io abbia non soltanto espresso con chiarezza il mio pensiero ed il mio orientamento, ma che mi sia assunte le responsabilità che mi competono, riservandomi di sviluppare ulteriormente le argomentazioni oggi soltanto accennate, allorché, sganciato da quelle remore e da quei doveri di riservatezza che mi impone la mia appartenenza alla Commissione d'indagine, potrò intervenire su un provvedimento simile, come ho detto all'inizio, che è attualmente all'esame della apposita Commissione della Camera dei deputati. Io pertanto dichiaro di approvare il decreto-legge, così come è stato modificato dalla Commissione, ed anche con qualche emendamento che sarà ulteriormente introdotto per meglio precisare quello che il legislatore intende dire.

Dichiaro anche che a suo tempo, allorché gli enti verso i quali il decreto-legge si rivolge avranno provveduto ai loro adempimenti, mi propongo di intervenire per verificare se sono stati rispettati e in che misura i diritti acquisiti e per pretendere che questi diritti restino inviolati e inviolabili.

Il decreto-legge, onorevoli colleghi, nonostante la non troppa chiarezza che presenta in qualche punto, laddove per esempio dice che occorre effettuare degli accertamenti per poter adeguare il trattamento economico del personale al disposto dell'articolo 14, offre sufficiente garanzia e tranquillità. E a questo punto mi pare che anche l'agitazione in atto, salvo il significato di monito che potrebbe avere, forse non ha molta ragion d'essere, perchè il Parlamento mi pare che abbia ben capito le ragioni profonde del disagio dei lavoratori.



Onorevole Ministro, lei in prima persona e il Governo di cui lei fa parte è stato dall'opposizione, di destra e di sinistra, criticato aspramente per avere emanato un decreto-legge, per essere cioè ricorso a questa forma di intervento. In effetti non si sa che cosa si voleva. Si dice che bisognava rimandare la controversia alle organizzazioni sindacali, quasi che un patto stipulato dai sindacati potesse superare il grave impedimento posto dalla legge, ed al quale ci ha doverosamente richiamato la Corte dei conti. La verità è che l'opposizione, particolarmente quella di sinistra, si è trovata in una condizione di estremo imbarazzo.

G I A N Q U I N T O . Non è vero!

D E R I U . E questo imbarazzo è stato palesato chiaramente ed ampiamente da tutti gli intervenuti, e anche dal senatore Gianquinto, sulla cui capacità dialettica, sulla cui abilità oratoria tutti siamo d'accordo e tutti conveniamo, e tuttavia neppure lui è riuscito ad esprimere un'idea chiara. Non sanno davvero cosa vogliono: criticano il Governo per essere intervenuto, l'avrebbero criticato se non fosse intervenuto. La verità è che essi vogliono cogliere ancora questa occasione per dare addosso al Governo, anche se, come in questo caso, per iniziativa del ministro Bosco, il Governo ha dimostrato una sensibilità ed una prontezza encomiabili, una rispondenza alle esigenze sociali ed un rispetto al dettato costituzionale che non possono non essere riconosciuti ed apprezzati da tutte le forze politiche sincere e leali.

La verità è, onorevoli colleghi, che voi avete grande colpa perchè siete stati voi soprattutto ad ampliare e ad avvalorare certe accuse, è stata la vostra stampa a gridare allo scandalo, a mettere alla gogna tutti gli appartenenti agli istituti previdenziali, e i danneggiati non sono stati i pezzi grossi, i vari papaveri, come dite voi, ma sono stati tutti indistintamente i lavoratori. Il clima di ostilità e di sospetto che avete alimentato, onorevoli colleghi, ha pesato enormemente sulla vita degli enti e sulla reputazione dei dipendenti; ed è il clima che ha anche con-

tribuito forse, da un lato, alle decisioni della Corte dei conti, dall'altro lato all'atteggiamento di diniego da parte dei consigli di amministrazione.

Noi invece, coerentemente con la nostra originaria impostazione di rispetto per il cittadino e il lavoratore, di deferenza per il lavoro, considerato proveniente non da una macchina ma dall'uomo, vale a dire da un piano di ordine etico e spirituale prima ancora che materiale; noi, dicevo, prima e dopo, abbiamo difeso e difendiamo giustamente, nell'ambito della legalità, i diritti di chi lavora, ed esprimiamo al Governo, al ministro Bosco in particolare, il nostro più vivo apprezzamento, la nostra gratitudine e l'incoraggiamento a proseguire, con altrettanta sensibilità e solerzia, su quella strada che porta alla soluzione equa di tutti i problemi che si presentano oggi e che si presenteranno ancora in avvenire.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, è entrato per la prima volta in Aula il senatore a vita Vittorio Valletta. La Presidenza è lieta di salutarlo e auspica da lui una collaborazione valida ed efficace. (*Applausi*).

V A L L E T T A . Ringrazio vivamente il Presidente per le nobili ed affettuose parole che ha pronunciato e dichiaro che mi auguro di essere degno di sedere sui banchi di quest'Assemblea. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bermani, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori Macaggi e Bonafini. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

Z A N N I N I , *Segretario*:

« Il Senato,

considerata la particolare natura del rapporto e delle attività di lavoro del personale sanitario appartenente ai ruoli ospedalieri dell'INPS e dell'INAIL, nonchè delle particolari norme che, già in atto, regolano la carriera di detto personale;

tenuto conto del parere espresso dal Consiglio di Stato al Presidente della Repubblica il 24 dicembre 1965 sull'obbligo di applicare al sopraddetto personale le norme del regio decreto 31 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni;

considerato che soltanto l'INAIL ha in parte adempiuto a tale obbligo;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative a che i due sopraddetti Enti, entro il termine del 30 giugno 1967, provvedano a disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del predetto personale, riferendosi ai criteri adottati nel settore ospedaliero e alla stregua di quanto disposto dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni, con l'eventuale ricorso a particolari norme di applicazione e transitorie ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Bernani ha facoltà di parlare.

**B E R M A N I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'argomento in discussione è un po' scottante e ha messo a dura prova tutto il Governo, due Commissioni, la decima e la prima, il relatore alla cui fatica tutti hanno fatto plauso ed anch'io naturalmente, e ha messo a dura prova anche gli oratori, alcuni dei quali non hanno parlato (almeno quattro, iscritti prima di me) perchè si vede che hanno avuto bisogno, giustamente, di meditare ancora.

La presa di posizione della Corte dei conti nei confronti dei previdenziali, che ha richiamato l'attenzione del Parlamento sul decreto luogotenenziale del 1945 e sulle delibere emesse dai maggiori enti previdenziali, fa rilevare sotto vari aspetti l'illegittimità del trattamento economico dei dipendenti degli enti stessi. Il rilievo della Corte dei conti ha naturalmente portato ad una reazione comprensibile dal punto di vista umano e anche dal punto di vista sindacale, da parte di tutto il personale interessato degli enti. I dipendenti interessati sono molti, perchè in effetti la « determinazione » della Corte dei conti finisce per toccare non soltanto l'INPS, l'INAIL e l'INAM,

ma tutti gli enti previdenziali, che sono ben 28.

La reazione però non è stata inutile perchè è servita (bisogna prenderne atto) a chiarire un particolare importante: e cioè che le retribuzioni, diciamo così, « incriminate » o tacciate di illegittimità dovrebbero in fatto riferirsi — e questo è già stato giustamente osservato anche dal Ministro — soprattutto a quelle degli alti gradi della burocrazia previdenziale, mentre la maggioranza dei previdenziali ha trattamenti non certo (lo dissi già in Commissione) da « nababbi »: cosa questa già posta in rilievo anche dal giornale del mio partito, l'« Avanti! ». Il rilievo della Corte dei conti è servito a chiarire, insomma, che i cosiddetti « nababbi previdenziali » sono una assoluta minoranza. Questo va sottolineato non soltanto per amore di verità, ma anche per giusta informazione della opinione pubblica e soprattutto dell'opinione di quei pensionati i quali, usufruendo di pensioni minime (sono 4 milioni e mezzo le persone che non raggiungono le 20 mila lire al mese di pensione), sono stati naturalmente e umanamente portati più degli altri a gridare allo scandalo di fronte ai rilievi della Corte dei conti, indirizzando il loro malumore in modo generico verso tutti indiscriminatamente i previdenziali, verso tutta la categoria, mentre anch'essi — giacchè il monito vale anche per tutti noi — debbono distinguere tra i previdenziali tuttora fruanti di trattamenti economici più che normali, e quindi morali, e gli altri.

La reazione dei previdenziali è basata soprattutto sull'ordine di idee seguente: non è possibile, si è detto, fare un paragone fra il trattamento degli statali e il trattamento dei previdenziali perchè le retribuzioni degli statali sono molteplici e diverse, perchè gli statali fanno soltanto 36 ore di lavoro mentre i previdenziali ne fanno 40, perchè, mentre per i previdenziali lo stipendio è accertabile dalla busta paga, almeno nella misura del 90-95 per cento, gli statali hanno delle retribuzioni, diciamo così, fuori busta per molteplici voci. A questo proposito ho ricordato anzi in Commissione come il senatore Medici, quando era Ministro per

la riforma burocratica, avesse fatto riferimento, per tutte le categorie degli statali, si intende, ad almeno 200 voci di diritti casuali, e ho aggiunto anche come il ministro Preti avesse fatto osservare che in certi casi gli statali, coi « casuali », arrivavano a raddoppiare gli stipendi. I dipendenti previdenziali hanno fatto inoltre un altro rilievo richiamandosi alla relazione della Commissione presieduta dal collega socialista senatore Fenoaltea: la Commissione che, incaricata di vedere se vi era possibilità di fare un confronto fra le qualifiche e le retribuzioni degli impiegati statali e quelle degli altri enti previdenziali, aveva concluso facendo presenti le grandi difficoltà che presentava un confronto del genere. Difficoltà che però — aggiungo io — non vogliono dire affatto impossibilità del raffronto, perchè sono perfettamente convinto (come credo siano convinti tutti) che con applicazione e con serio studio le difficoltà si possono superare.

I previdenziali hanno infine eccepito che il decreto n. 722 del 1945 è ormai inapplicabile; e per la verità non si può dire che tutte le dotte questioni giuridiche sostenute sia in Commissione che in Aula a sostegno di tale argomento da valentissimi colleghi non debbano essere prese in considerazione (anche se si tratta di tesi, come ha riconosciuto il senatore Gianquinto, sempre opinabili, pur se sostenibili).

Ma il decreto n. 722, almeno nella considerazione della maggioranza di noi, e lo stesso è a dirsi dell'articolo 14 del decreto stesso, sono tutt'altro che decaduti, perchè sono stati richiamati in altre leggi della Repubblica fino al 1959, perchè nessuna eccezione di incostituzionalità o di illegittimità fu sollevata quando formarono base di altre leggi, perchè gli stessi Consigli di amministrazione degli enti interessati, dopo il rilievo della Corte dei conti, non hanno sollevato alcuna questione del genere; e infine anche perchè c'è una norma costituzionale che mette a posto il tutto.

E allora, per venire al nocciolo della questione, qual è la situazione di fronte alla quale si è trovato il Governo? Si è trovato nella esigenza di non ignorare le indicazioni di un organo così importante come

la Corte dei conti; perchè le « voragini » di cui parlava poco fa il collega Gianquinto potrebbero anche aprirsi sul nostro cammino se si disattendessero le determinazioni della Corte dei conti o se, con una decisione precipitosa, si dichiarasse, a proposito dei previdenziali, che l'articolo 14 e il decreto n. 722 sono decaduti; con una decisione di questo genere si sa infatti dove si comincia ma non si sa dove si può andare a finire.

Quindi, nonostante qualche critica che si può muovere alla determinazione della Corte dei conti, il Governo si è trovato nell'esigenza, ripeto, di non disattendere quanto essa ha detto. Nello stesso tempo il Governo si è trovato di fronte anche all'esigenza democratica di tener presenti i rilievi dei « previdenziali » soprattutto per quanto attiene alla necessità di criteri direttivi da tenere presenti da parte dei Consigli d'amministrazione chiamati a raffrontare i trattamenti economici dei previdenziali e degli statali, date le differenze degli orari di lavoro.

Il provvedimento del Governo che ha dunque dovuto compenetrare, nella difficoltà della situazione, le due esigenze, cerca di tenerle presenti entrambe, e propone praticamente un *modus vivendi* temporaneo, in attesa di un adeguamento dei trattamenti economici eventualmente non in regola con la legge n. 722 (adeguamento da farsi entro il 30 giugno 1967); per questo stabilisce che venga corrisposto il trattamento attuale fino a tale data; e inoltre che le eventuali eccedenze siano corrisposte a titolo di assegno personale.

Tutto ciò poi con un fine che l'onorevole Ministro ha confermato rispondendo ad una mia domanda in Commissione: un fine che non deve spaventare affatto la massa dei previdenziali, in quanto non è certo essa a dover avere timori per il provvedimenti in discussione. Se mai dovrebbero essere soltanto certi trattamenti economici eccessivi a correre pericolo; la grande massa dei previdenziali non deve temere nulla. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Ci sono dei diritti quesiti ed altri che non possono definirsi tali!

Da parte socialista, si aderisce dunque, in sostanza, al contenuto del decreto. Comunque però su un particolare dobbiamo fermarci. Ho già accennato prima alla cosa. Come è ritenuto espressamente dagli stessi Ministri proponenti nella relazione al disegno di legge, è difficile raffrontare i due termini di paragone, trattamento dei previdenziali e trattamento degli statali, senza un approfondito studio della materia, studio che dovrà quindi tener conto di eventuali differenze degli orari di lavoro e delle modalità di prestazione.

Noi siamo quindi d'accordo anche per la presentazione di un emendamento che consacri nel disegno di legge di cui stiamo discutendo quanto ora detto, cioè siamo favorevoli all'introduzione di un emendamento che dia ai Consigli d'amministrazione una direttiva in merito ai criteri da tenersi nel raffronto tra le due posizioni dei parastatali e le posizioni degli statali.

Detto questo, voglio brevemente parlare di un altro argomento che fu trattato in Commissione dal collega Macaggi, cioè della situazione del personale sanitario appartenente ai ruoli ospedalieri dell'INPS e dell'INAIL. Noi abbiamo presentato l'ordine del giorno a firma mia e dei senatori Macaggi e Bonafini di cui è stata data lettura.

In effetti il Consiglio di Stato ha già emesso una sentenza la quale nella motivazione dice che la legge 23 ottobre 1962, n. 1552, sia nella rubrica che nell'articolo 1, contempla la sospensione dei termini di cessazione dal servizio previsti dalle disposizioni vigenti di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1131, stabilendo che la sospensione stessa è disposta a favore dei sanitari ospedalieri in genere, e che il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, contenente norme generali per l'ordinamento del personale sanitario degli ospedali precisa all'articolo 1 (comma 2 e 3) che, sotto la denominazione di ente ospedaliero o di amministrazione ospedaliera, agli effetti delle disposizioni ivi dettate, si intendono tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono gli ospedali, qualunque sia l'ordinamento di detti enti, eccettuando solo gli istituti di cura per malattie mentali che sono regolati da speciali disposizioni.

Appare quindi indubbio che le norme del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, concernono anche il personale sanitario degli ospedali dell'INPS, che non siano destinati alla cura delle malattie mentali. Sulla scorta di tali principi il Consiglio di Stato ha poi respinto nella citata sentenza tutte le eccezioni sollevate in contrario dall'INPS. Quando, in sede di Commissioni riunite, il collega Macaggi ha chiesto quanto ora si richiede nell'ordine del giorno presentato, l'onorevole Ministro ha detto che avrebbe potuto accettare un ordine del giorno sull'argomento come raccomandazione di studio e di lavoro. L'onorevole Ministro potrà quindi confermare in Aula quanto già in Commissione aveva annunciato in proposito.

**G I A N Q U I N T O .** Lei vuole impegnare il Governo o chiede che l'ordine del giorno venga accettato come raccomandazione?

**B E R M A N I .** Il Ministro ha detto che avrebbe accettato l'ordine del giorno come raccomandazione. Noi quindi ora lo presentiamo in Aula per l'accettazione più ampia. Comunque sentiremo la risposta del Ministro che era già stata parzialmente favorevole, in quanto egli non aveva contrastato la tesi di fondo in Commissione.

Ritornando poi — per concludere — al decreto da convertirsi in legge, noi socialisti, ripeto, siamo sostanzialmente favorevoli alla sua conversione in legge con l'emendamento di cui ho prima parlato. È stato anche presentato da parte del collega Viglianesi un emendamento di ispirazione sindacale, simile ad altro presentato dal senatore Coppo. Il senatore Viglianesi è iscritto a parlare e svolgerà il suo intervento martedì: lascio quindi a lui il compito di trattare questo argomento.

Personalmente, ripeto, penso che il Governo, col decreto che noi siamo chiamati a convertire in legge, abbia fatto tutto quanto era possibile fare in una situazione così intricata e difficile. Su un giornale si è ironicamente detto che, a proposito dei « previdenziali », invece dell'adagio: « fatta la legge, trovato l'inganno », si dovrebbe ora dire: « fatto l'inganno, trovata la legge ». L'opi-

nione pubblica dovrà convincersi invece che col decreto — da convertirsi in legge — non si vuole far niente di questo genere, non si vuole coprire nessun inganno, ma si vuole cercare soltanto di risolvere secondo equità e secondo giustizia la difficile situazione. Sono d'accordo con il collega Deriu che non si deve fare una *reformatio in peius*. Dobbiamo però fare in modo che per l'avvenire non si perpetuino delle situazioni illegittime. Anche per quanto riguarda i diritti quesiti deve essere ben chiaro che non devono essere toccati. Ma anche qui si deve essere chiari: bisogna cioè distinguere i diritti quesiti dai « delitti quesiti », come ebbe a definirli un collega in Commissione, perchè un diritto, per poter essere tale, deve sempre nascere dalla legittimità e non dalla illegittimità. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola ai senatori già iscritti a parlare.

Rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

#### **Annuncio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nella seduta di stamane, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato il seguente disegno di legge:

SPIGAROLI ed altri. — « Modifica alla Tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (1621).

#### **Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Annuncio di interrogazioni**

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Z A N N I N I ,** *Segretario:*

**MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, PREZIOSI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prendere in considerazione la richiesta avanzata dall'Unione nazionale mutilati per servizio circa l'aumento del contributo annuo da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

È noto infatti che la precitata Unione nazionale mutilati per servizio oltre ad assistere i 60 mila mutilati estende l'assistenza anche ai congiunti dei caduti per servizio, in particolare vedove ed orfani. (1620)

**ORLANDI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponde a verità la denuncia fatta dall'ingegner Gilardoni su presunte irregolarità commesse nell'assegnazione delle sovvenzioni erogate dal Ministero della sanità agli ospedali per l'acquisto di attrezzature sanitarie.

Per sapere quali misure ha preso o intende prendere:

a) se le irregolarità sono effettivamente avvenute, per colpire i responsabili;

b) se non risultassero vere, per tutelare la dignità dell'Amministrazione.

Si chiede comunque di sapere quali misure ha preso o intende prendere per garantire la regolare assegnazione delle sovvenzioni. (1621)

**SANTARELLI, COMPAGNONI, FABRETTI, TOMASUCCI, CONTE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda, nell'emanare le norme di attuazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — provvedimento per lo sviluppo dell'agricoltura per il quinquennio 1966-1970 — dare la precedenza assoluta alla concessione di contributi per la costruzione di case di abitazione dei coltivatori diretti, i quali hanno inoltrato domande negli anni precedenti, e che, con i relativi nulla osta da parte degli Ispettorati provinciali del-

l'agricoltura, non sono state finanziate per mancanza di fondi della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Chiedono inoltre di sapere se non intendano dare la precedenza assoluta alla concessione dei contributi e dei mutui a tutte le domande inoltrate dai coltivatori diretti, in base alla legge 2 giugno 1961, n. 454, non finanziate per mancanza di fondi e che trovano, nella legge 27 ottobre 1966, numero 910, possibilità di finanziamento.

Fanno presente infine che sono centinaia e centinaia le domande giacenti in ogni provincia non finanziate, con danni enormi per i coltivatori diretti i quali hanno dovuto provvedere facendo debiti con le banche o con privati con tassi d'interesse elevatissimi. (1622)

ALBARELLO, SCHIAVETTI, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se intendano urgentemente riferire sui termini reali dello scandalo scoppia-to in quel particolare e delicatissimo servizio affidato alle Forze armate che si occupa delle informazioni (già SIFAR ora SID). In particolare gli interroganti chiedono di conoscere l'elenco completo degli uomini politici il cui fascicolo è misteriosamente scomparso al momento del passaggio del Dicastero dall'onorevole Andreotti all'onorevole Tremelloni e di sapere se risulta corrispondente al vero che la scomparsa dei *dossiers* si è conosciuta soltanto al momento del cambiamento del titolare dal servizio di informazioni militare (dal generale Allavena all'ammiraglio Henke);

gli interroganti chiedono di sapere se l'episodio di cui sopra sia legato a inframmettenze del servizio americano di spionaggio e controspionaggio e se in esso sia implicato anche il comando della NATO;

gli interroganti, infine, chiedono se il Governo non ritenga che l'affidamento dell'inchiesta a funzionari governativi e ad ufficiali delle Forze armate dia garanzie insufficienti sull'obiettività delle indagini e sulla effettiva volontà di far luce sull'intera vicenda. (1623)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

MAIER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è suo intendimento intervenire prontamente presso l'Artigiancassa perchè, come il Ministro stesso assicurò ripetutamente e categoricamente nel corso dell'esame del decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966, siano rimossi gli ostacoli che oggi rendono ardua ed estremamente lenta la concessione dei mutui a tasso agevolato agli artigiani danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1966 e sia evitato così quello stato di disagio e di sfiducia che va diffondendosi e che può pregiudicare la ripresa economica della città di Firenze. (5672)

NENCIONI, PICARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se corrisponde a verità che i militari appartenenti al Reparto missili di stanza a Bressanone sono carenti di vestiario e nutrimento;

nel caso positivo quali provvedimenti sono stati presi per rimediare al grave stato di disagio denunciato. (5673)

VERONESI, ALCIDI REZZA Lea. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo non ritiene opportuno provvedere:

a) all'aggiornamento del regolamento per l'esercizio della professione di chimico emanato con regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, e, in tale eventualità, disporre, tra l'altro, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo sia dei chimici liberi professionisti che di quelli dipendenti da enti pubblici e da privati;

b) all'aggiornamento del tariffario nazionale delle prestazioni professionali della suddetta categoria emanato nel 1957. (5674)

VERONESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali utili attività abbia svolto ed intenda svolgere, sia presso gli Enti mutualistici che in ordine ai problemi di fondo per avviare a concreta soluzione la

crescente critica situazione in cui si trovano le Amministrazioni ospedaliere nei confronti di quanti Enti mutualistici non adempiono all'onere del pagamento delle loro posizioni debitorie.

Quanto sopra con particolare riferimento alla situazione creditoria dei 92 ospedali dell'Emilia-Romagna che, per vantare complessivamente crediti per oltre 15 miliardi nei confronti di Enti mutualistici, si sono trovati costretti a dover prendere in questi giorni la grave decisione di respingere gli ammalati — esclusi i casi urgenti — assistiti dagli Enti mutualistici che rifiutano il pagamento dei debiti contratti. (5675)

**VERONESI, CHIARIELLO, MASSOBRIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo sia nella possibilità, allo stato, di fare conoscere, a seguito degli accertamenti effettuati, il complessivo ammontare dei danni subiti dal Paese nelle alluvioni del novembre e dicembre 1966, con specificazione dei danni sia di natura diretta che indiretta in relazione ai vari settori colpiti e con riferimenti per regione. (5676)

**BERGAMASCO, VERONESI, ARTOM.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per avere dati aggiornati ed analitici sulla situazione finanziaria di tutti i Comuni della Sicilia, con ogni più utile indicazione e precisazione anche in funzione di studi e dell'adozione degli opportuni provvedimenti. (5677)

### **Ordine del giorno per le sedute di martedì 24 gennaio 1967**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi martedì 24 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento

giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (1971).

2. Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (895).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Condoni di sanzioni disciplinari (1798).

2. Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (1837).

3. BOSCO. — Inclusionione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

6. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Discussione della proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (*Doc. 123*).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

La seduta è tolta (*ore 12,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari





## ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

FERRERI: Agevolazioni per la concessione di mutui garantiti da ipoteca (4854) Pag. 29544	PIGNATELLI, CRISCUOLI, BELLISARIO, GENCO, FOCCACCIA, DE MICHELE, BERNARDINETTI, PERRINO, FANELLI: Elargizione di nuovi sportelli bancari (5394) . . . . . Pag. 29658
FRANZA: Permanente chiusura del passaggio a livello del casello 61 sulla linea Benevento-Foggia (5486) . . . . . 29555	PIOVANO: Aumento del contributo statale per il carcere di Stradella (4553); Sistemazione delle strade dell'Appennino pavese (5316); Situazione finanziaria dell'Ente comunale di assistenza di Voghera (5488) . . . . . 29570, 29571
GIANCANE: Gravi conseguenze del dissesto della Compagnia assicuratrice «Mediterranea» (4277) . . . . . 29555	POLANO: Sistemazione delle strade in Sardegna (5350) . . . . . 29571
GRANZOTTO BASSO: Sistemazione della strada statale Val Degano (Udine) (5371) . . . . . 29557	ROMANO: Ripristino del servizio ferroviario tra Salerno e Mercato Sanseverino (5424) 29573
GRIMALDI: Storno di finanziamenti destinati all'esecuzione di infrastrutture industriali effettuato dal Governo della regione siciliana (5095) . . . . . 29558	ROMANO, CASSESE: Gravi danni provocati dal nubifragio in Salerno (5340) . . . . . 29573
KUNTZE: Pagamento dell'intera imposta ipotecaria nel trasferimento di case di abitazione (5405) . . . . . 29559	SELLITTI: Gravi danni causati dal nubifragio nell'agro nocerino (5343) . . . . . 29574
LIMONI: Alienazione dell'area di pertinenza della ferrovia Ostiglia-Legnago (5554) . . . . . 29559	TERRACINI: Espletamento delle pratiche per danni di guerra in favore della società «Scippa» di Santa Maria Capua Vetere (349) . . . . . 29574
MACCARRONE: Situazione del bacino idroelettrico della zona di Larderello (5476) . . . . . 29560	TIBERI: Disdetta della scala mobile da parte delle aziende di credito (4547) . . . . . 29576
MAIER: Concessione della campagna di guerra ai militari cooperatori delle Forze alleate operanti in Algeria (5459) . . . . . 29561	VENTURI: Utilizzazione dei terreni del poligono militare di Pesaro per usi agricoli (5107) . . . . . 29577
MAMMUCARI, FERRARI Giacomo: Costruzione di un magazzino da parte della società SAIMA alla stazione di Roma-Prenestina (5533) . . . . . 29561	VERONESI, CATALDO, ROVERE: Importazioni di carni bovine (5064) . . . . . 29577
MASCIALE: Situazione debitoria del Centro ittico tarantino-campano nei confronti della cooperativa COMIOS di Taranto (5251) 29562	VERONESI, CATALDO, ROVERE, GRASSI: Importazione dalla Jugoslavia di bestiame (5311) 29578
MONTINI, SIBILLE: Risoluzione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa concernente la politica economica (4997) . . . . . 29563	VIDALI: Erogazione dell'indennità di buonuscita agli ex dipendenti del Governo militare alleato (5096) . . . . . 29579
MORVIDI: Costo del servizio di preavviso agli utenti TV della scadenza del canone di abbonamento (5341); Esclusione delle autorità locali alla inaugurazione del monumento al paracadutista in Viterbo (5393); Disparità delle uniformi del personale delle stazioni delle Ferrovie dello Stato (5461); Mancata partecipazione del Sindaco di Grotte di Castro alle onoranze ai caduti della Resistenza (5492) . . . . . 29565, 29566, 29567	ZONCA: Provvedimenti in favore dell'industria tessile (2800) . . . . . 29580
PICARDO: Disastrose condizioni del tratto ferroviario Canicattì-Gela (5473) . . . . . 29567	AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 29579
	ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 29554
	ANDREOTTI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . . . . . 29556, 29560
	BO, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> 29563, 29576
	BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 29575

COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i> . . .	Pag. 29568, 29580
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	29567 29571, 29574
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	29563
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . .	29557 29570, 29572
PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	29559
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . .	29570
RESTIVO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	29578
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . .	29558
SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> . . . . .	29555 e passim
SPAGNOLLI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	29565
TREMELLONI, <i>Ministro della difesa</i>	29561, 29566, 29577

FERRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, come presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, visto l'articolo 32 del Testo Unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, non ritenga utile ed opportuno proporre di deliberare che, al fine di agevolare la concessione di mutui garantiti da ipoteca, le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di 1ª categoria siano autorizzati a comprendere nell'ammontare complessivo delle attività amministrate anche i depositi ed i conti correnti di corrispondenza intrattenuti con Istituti speciali di credito oltre ai comuni depositi a risparmio e di credito corrente. La sollecitata deliberazione sarebbe del tutto analoga a quella già adottata nel 1962 dal Comitato stesso quando ha fissato la base sulla quale computare le riserve obbligatorie delle Aziende di credito.

Con la richiesta estensione le Casse di risparmio ed i Monti di credito di 1ª categoria, senza procedere a faticose modificazioni dei propri Statuti i quali fissano il rapporto percentuale massimo tra importo dei mutui ipotecari e attività amministrate, potrebbero sollecitamente ampliare — peraltro in misura contenuta — il finanziamento delle operazioni di acquisto o di costruzione di nuove abitazioni, a cui accedono so-

prattutto piccoli risparmiatori attraverso diffuse, silenziose e svelte operazioni d'impiego e di investimento di risparmi familiari, in attesa che le recenti e vaste disposizioni legislative deliberate in materia di edilizia privata dispieghino la loro efficacia. (4854)

RISPOSTA. — Si risponde a seguito della lettera pari numero del 15 luglio 1966.

Nella generalità degli statuti delle Casse e dei Monti di 1ª categoria è stabilita, in applicazione del disposto di cui all'articolo 18, n. 5, lettera b) del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, la percentuale massima delle attività amministrate impiegabili nelle operazioni ipotecarie in genere.

Poichè tali operazioni a medio e lungo termine costituiscono degli immobilizzi di durata più o meno lunga, ma comunque sempre pluriennale, risulta evidente l'interesse a circoscrivere compiutamente l'ambito delle predette attività al fine di limitare l'ammontare globale degli immobilizzi medesimi, in relazione anche alla natura delle anzidette aziende di credito, le quali sono istituzionalmente raccoglitrici di risparmio a breve termine.

Ciò posto, va tenuto presente che i depositi ed i conti correnti di corrispondenza degli Istituti speciali di credito rappresentano, in effetti, delle temporanee disponibilità di detti Istituti, mantenute presso le richiamate Casse ed i Monti di 1ª categoria, in attesa di un loro utilizzo a breve scadenza per operazioni spesso già deliberate ed in via di perfezionamento formale.

Pertanto, non sembra opportuno che tali depositi e conti correnti vengano compresi fra le attività da computare ai fini della determinazione dell'ammontare massimo delle operazioni ipotecarie.

Si soggiunge che l'inclusione — in forza della delibera assunta dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio il 16 novembre 1962 — dei depositi e conti correnti degli Istituti speciali di credito fra le disponibilità soggette all'obbligo delle riserve di liquidità, mentre di per sè non comporta la necessità che gli stessi vengano computati fra le attività amministrate

anche ai fini della riferita determinazione, sta a denotare l'intento di evitare, a mezzo dell'imposizione dell'obbligo in questione, la stagnazione delle giacenze dei ricordati Istituti, in cui si sostanziano i ripetuti depositi e conti correnti di corrispondenza.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

ALBERTINI

FRANZA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere da quali esigenze di servizio o da quali altri motivi sia determinata la permanente chiusura del passaggio a livello posto al casello 61 della tratta Benevento-Foggia, il che priva gli abitanti della zona di ogni garanzia per l'attraversamento dei binari. (5486)

RISPOSTA. — Il passaggio a livello ubicato al km 61+582 della linea Benevento-Foggia è munito di sbarre comandate a distanza dalla stazione di Ariano Irpino ed è esercitato col sistema ad orario, che ne prescrive la chiusura almeno cinque minuti prima del transito dei treni.

L'ubicazione rispetto al posto di manovra e la conseguente mancanza di visibilità determinano per il passaggio a livello medesimo condizioni di esercizio obiettivamente difficili, le quali, in particolari situazioni di circolazione ferroviaria, possono in effetti dar luogo a tempi di chiusura alquanto prolungati.

È stato comunque richiamato il personale della stazione a regolare la chiusura delle sbarre in modo da contenerla entro i limiti di tempo strettamente indispensabili.

Inoltre l'Azienda delle ferrovie dello Stato sta esaminando la possibilità di adottare provvedimenti di carattere tecnico intesi a migliorare le attuali condizioni di esercizio dell'attraversamento.

*Il Ministro dei trasporti  
e dell'aviazione civile*

SCALFARO

GIANCANE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti, equi ed organici intendano prendere in favore di quegli autotrasportatori che versano in una grave situazione in conseguenza del dissesto della compagnia assicuratrice Mediterranea posta in liquidazione coatta con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 788.

L'insolvenza della Compagnia interessa, solo nel settore del trasporto merci, circa 30.000 imprese artigiane ed industriali, colpite da sequestri conservativi e, in numero crescente, da fallimento, essendo nella impossibilità di provvedere direttamente al risarcimento dei danni causati con i propri automezzi, danni che si ritenevano coperti da una polizza Mediterranea.

Va detto che la maggior parte degli autotrasportatori stipularono polizze assicurative con la predetta Compagnia, a ciò espressamente invitati dal Ministero dei trasporti e dall'Ente autotrasporti merci (EAM) che avevano contratto una apposita convenzione.

Mentre l'interrogante si permette sollecitare l'accertamento delle responsabilità penali esistenti alla base del drammatico evento, gli pare opportuno sottolineare le richieste presentate dalla categoria, le quali concernono:

1) l'accertamento e la pubblicità delle operazioni di liquidazione della Compagnia, tuttora nella fase preliminare dopo oltre un anno dal decreto su riportato;

2) lo stanziamento di un fondo straordinario per la liquidazione dei danni, motivabile con la responsabilità degli organi statali di controllo sulle attività assicurative, nel dissesto in questione;

3) l'esame di un provvedimento legislativo che sospenda le procedure giudiziarie nei confronti degli ex assicurati, pur nella salvaguardia degli interessi indennizzati.

Corre l'obbligo altresì all'interrogante di far presente che il proposto stanziamento di 500 milioni per venire incontro ai casi più pietosi sia molto esiguo di fronte al complesso dei danni di circa 15 miliardi.

L'interrogante ritiene che l'urgenza e la ampiezza del problema impongano soluzioni eque ed organiche che salvaguardino gli interessi della categoria senza gravame per lo Stato. (4277)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

1. — La liquidazione coatta della Compagnia mediterranea di assicurazioni si svolge con l'osservanza delle vigenti norme di legge, e, nonostante varie difficoltà, dovute alla complessità della procedura ed alla natura dell'attività assicurativa, sono in corso la formazione dello stato passivo e l'accertamento delle attività, al fine di predisporre a favore dei creditori un piano di riparto che consenta di effettuare i pagamenti di indennizzi entro i limiti delle disponibilità.

A tale scopo da parte di questo Ministero e della Gestione liquidatoria è stata svolta ogni possibile azione per accelerare le operazioni che, allo stato attuale, possono dirsi in fase conclusiva specialmente per quanto riguarda la formazione dello stato passivo. Difatti, ultimata la valutazione dei crediti da ammettere, è in corso la preparazione degli elenchi definitivi dei creditori che comporta tuttavia taluni accertamenti di varia natura tra cui alcune complesse ricerche anagrafiche. Si prevede, comunque, che nonostante tali difficoltà lo stato passivo potrà essere quanto prima approvato.

Circa una maggiore pubblicità sulle operazioni in atto, si osserva che nel Comitato di sorveglianza, costituito ai sensi dell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente i procedimenti concorsuali, vi sono due rappresentanti degli autotrasportatori che seguono attivamente le diverse fasi della procedura con la facoltà di richiedere tutti quei chiarimenti che ritengano opportuni. Ciò a prescindere dal fatto che, per la tutela dei propri interessi, possono essere chiesti chiarimenti anche dai singoli creditori alla Ge-

stione liquidatoria, la quale, entro i limiti delle sue possibilità, fornisce ogni elemento utile alle varie esigenze.

Ad ogni buon conto comunicati sullo stato dei lavori sono stati diramati recentemente dal Commissario liquidatore alle organizzazioni sindacali di categoria ed ai Comitati di difesa degli ex assicurati che ne hanno fatto richiesta.

2. — Il Ministero dei trasporti, per quanto di sua competenza, ha osservato che l'EAM si è sempre tenuto al di fuori di ogni forma di diretta produzione nei confronti della Compagnia mediterranea, e di conseguenza nessun addebito può essere mosso all'Ente in ordine ai danni derivanti agli autotrasportatori a seguito delle sopravvenute insolvenze della Compagnia stessa: a maggior motivo è da escludersi, al riguardo, qualsiasi responsabilità del Ministero e dei suoi funzionari nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

3. — L'affermazione dell'onorevole signoria vostra circa asserite responsabilità degli organi di controllo nella vicenda della «Mediterranea» non trova riscontro nella realtà della condotta seguita da questa Amministrazione nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti.

Viene quindi a mancare il presupposto per lo stanziamento di un fondo straordinario per la liquidazione dei danni, di cui fa cenno l'onorevole signoria vostra.

Si deve tuttavia rilevare che questo Ministero ha incoraggiato ogni intervento di carattere assistenziale ed in particolare modo l'elargizione di 400 milioni di lire da parte del mercato assicurativo a favore dei casi più urgenti. All'uopo, d'intesa con il Ministero dell'interno è stata istituita una apposita Commissione che, con la partecipazione dei Comitati costituiti fra ex assicurati, ha in corso la ripartizione di detti fondi e il pagamento agli aventi diritto dei relativi contributi.

Inoltre, una soluzione più radicale del problema è stata suggerita da questa Amministrazione con il disegno di legge per l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli a moto-

re, introducendo una apposita norma transitoria per venire incontro a coloro che sono stati danneggiati dal dissesto in parola. Tale disegno di legge, sul quale si sono già pronunciati i Ministeri interessati, è attualmente all'esame del CNEL.

4. — La possibilità di una sospensione a favore degli ex assicurati delle azioni giudiziarie e dei relativi atti esecutivi è già stata attentamente studiata da questo Ministero e sottoposta all'esame di quello di grazia e giustizia che ha espresso in proposito parere sfavorevole. È sembrato, infatti, impossibile far ricadere sui danneggiati, non altrimenti tutelabili, l'ulteriore danno di una sospensione delle azioni loro concesse dalla legge nei confronti dei responsabili dei sinistri, azioni che prescindono dalla circostanza che i responsabili stessi siano o non assicurati.

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*  
ANDREOTTI

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se i lavori di sistemazione e di allargamento in corso sulla strada statale n. 355 « Val Degano » nel tratto confine udinese Forni Avoltri (Udine), dello sviluppo di chilometri 4,5, possano essere ultimati prima dell'inizio della stagione invernale, o quanto meno se per tale periodo possa essere, comunque, assicurata la viabilità continua di tale tratto stradale.

I lavori, appaltati dall'Impresa prealpina Monte Fluoro, iniziati nell'anno 1964 fino ad oggi — novembre 1966 — non sono ultimati, mentre sono imposte continue interruzioni al traffico che durano anche settimane, sconvolgendo le comunicazioni con il centro turistico di Sappada dato che la strada anzidetta è l'unica che lo collega con la regione Friuli-Venezia Giulia, dalla quale in massima parte proviene l'afflusso turistico invernale.

Allo stato attuale, per i frequenti periodi di lunga interruzione, il collegamento con Sappada avviene attraverso la strada del

passo della Mauria, che allunga il percorso dalla regione indicata di circa 55 chilometri.

Ciò determina una grave situazione nella zona di Sappada, la cui economia è fondata esclusivamente sul movimento turistico, per agevolare il quale la popolazione di quel centro si è assoggettata a grandi sacrifici in questi ultimi tempi con spese imponenti per assicurare una più larga recettività e per rendere più attraente il soggiorno invernale.

L'incertezza derivante dalle continue interruzioni della strada provoca il dirottamento delle correnti turistiche, di cui si hanno indizi preoccupanti per disdette di impegni, mancate conferme di soggiorni, che incidono sui programmi degli operatori economici, circa gli approvvigionamenti, non soltanto alimentari, ma anche per gli articoli di attrattiva locale e sportiva, per cui era stata predisposta una adeguata organizzazione.

È indispensabile prevenire un aggravamento della situazione che sarebbe insopportabile, mercè tempestivi, urgenti provvedimenti ed istruzioni per l'acceleramento e la conclusione dei lavori o per lo meno atti a dare la certezza che sia evitata da oggi una qualsiasi interruzione della transitabilità della strada. Ciò anche allo scopo di consentire agli enti turistici, specie a quello di Sappada, di dare larga diffusione ai provvedimenti che assicurino il turista sul regolare e continuo funzionamento di quella strada e di eliminare le legittime preoccupazioni della popolazione di quell'industria centro. (5371)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nel tratto della S.S. n. 355 compreso fra Forni Avoltri ed il confine udinese sono in corso i lavori di allargamento e sistemazione della sede stradale.

Durante l'esecuzione dei lavori predetti, per cause derivanti dalla natura del terreno, si sono verificate diverse frane, che hanno comportato, ovviamente, un rallentamento dei lavori. In particolare, all'inizio dell'autunno si è resa necessaria l'interruzione del traffico sulla statale per motivi di pubblica incolumità, in conseguenza di

una imponente frana che si è abbattuta nell'ultimo tratto interessato dai lavori di sistemazione.

L'ANAS ha richiesto un sopralluogo di un geologo di Stato, che si è recato sul posto in data 17 novembre 1966, quando cioè la situazione si era di molto aggravata a seguito delle recenti catastrofiche alluvioni.

Il geologo ha segnalato l'opportunità di costruire in quella zona una galleria paravalanghe, e si è riservato di presentare al riguardo una dettagliata relazione appena possibile.

Per quanto riguarda il collegamento con Sappada attualmente il traffico per quel Comune è dirottato attraverso una deviazione già costruita lungo l'alveo del torrente sottostante la zona interessata dai lavori ed inoltre è in corso la costruzione di una galleria paramassi a carattere provvisorio, realizzata con elementi di ponti Bailey nel tratto della frana suddetta, onde consentire il ripristino della viabilità sulla normale sede della statale senza pericolo alcuno per la sicurezza della circolazione.

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
MANCINI

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-nord ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza dello storno illegittimo di 2 miliardi e mezzo disposto dal Governo della Regione siciliana sullo stanziamento di lire 6 miliardi previsto dall'articolo 1, numero 2, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, per l'esecuzione di infrastrutture nelle zone industriali ricadenti nella fascia centro-meridionale siciliana (Enna-Caltanissetta-Agrigento) non comprese in aree di sviluppo industriale ed in nuclei di industrializzazione riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634;

b) se sia a loro noto che i predetti 2 miliardi e mezzo siano stati stornati per il

pagamento di indennità di espropriazione di terreni destinati a zone industriali non ricadenti nella fascia predetta e che siano stati già emessi provvedimenti di impegno per l'impiego dei finanziamenti stornati;

c) se non ritengano di intervenire tempestivamente presso la Presidenza e la Giunta regionale siciliane per richiamare la loro attenzione sulla palese violazione di legge perpetrata, in quanto l'articolo 23 della legge citata, invocato dai governanti regionali, per giustificare lo storno, non può assolutamente svuotare di contenuto la norma tassativa dell'articolo 1, numero 2, lettera c), che fa espresso riferimento alla fascia centro-meridionale dell'Isola;

d) quali urgenti e concrete iniziative intendano comunque promuovere per reintegrare i 2 miliardi e mezzo così inopportuno stornati, in modo da assicurare la intangibilità e la totalità del finanziamento dei 6 miliardi, aventi una precisa finalità e destinazione e fare ottenere al più presto la costituzione ed il riconoscimento dei Consorzi di Enti locali e di Enti pubblici, economici e finanziari nelle provincie di Enna e Caltanissetta, previsti dal primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, cui andrebbe devoluta per legge l'utilizzazione dei predetti 6 miliardi. (5095)

RISPOSTA. — I provvedimenti amministrativi di esecuzione della legge regionale siciliana 27 febbraio 1965, n. 4, sull'« Impiego del fondo di solidarietà nazionale relativo al periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1966 » sono soggetti — data la particolare autonomia della regione siciliana — al solo controllo della Corte dei conti.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana ha registrato, ritenendoli, quindi, legittimi in quanto compresi nella previsione legislativa, gli atti, indicati nella interrogazione, adottati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale.

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
SALIZZONI

KUNTZE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga conforme a legge l'operato dell'Ufficio dei registri immobiliari di Lucera (Foggia) che, in sede di iscrizione di ipoteca legale a garanzia del residuo prezzo per il trasferimento di case di abitazione, non aventi caratteristiche di lusso, costruite ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, pretende il pagamento dell'intera imposta ipotecaria, con sensibile aggravio di spese a carico degli acquirenti, generalmente appartenenti a categorie non facoltose, costretti dalle loro limitate possibilità finanziarie all'acquisto con rateazione del prezzo.

Se non ritenga, invece, che il comportamento del predetto Ufficio sia del tutto il legittimo perchè in aperta violazione dell'articolo 17 della citata legge, e se non ritenga, di conseguenza, di dover sollecitamente intervenire per far cessare tale increscioso stato di cose, disponendo altresì che sia effettuato il rimborso della differenza d'imposta pagata in più a favore dei contribuenti che ne facciano domanda. (5405)

RISPOSTA. — L'interrogazione della signoria vostra onorevole riflette le iscrizioni di ipoteca legale e convenzionale a garanzia del residuo prezzo o a garanzia di cambiali rilasciate a regolamento del prezzo differito per i trasferimenti di case di nuova costruzione nel quadriennio, per le quali iscrizioni la Conservatoria dei registri immobiliari di Lucera, a far capo dal 1° agosto 1964, ha preteso l'imposta ipotecaria nella misura normale.

Esaminata la questione, il Ministero delle finanze ritiene che le considerazioni in base alle quali venne adottata la risoluzione n. 123324 del 12 dicembre 1958, possono sostanzialmente essere ritenute valide anche ai fini dell'applicazione dell'imposta ipotecaria ridotta al quarto per le formalità relative all'iscrizione dell'ipoteca legale o convenzionale, concessa a garanzia del pagamento del prezzo di vendita di case di abitazione trasferite entro il quadriennio dalla dichiarazione di abitabilità, di cui all'articolo 17 della legge n. 408.

Non v'ha dubbio, infatti, che anche nei casi ipotizzati la norma che attribuisce il beneficio dell'imposta ipotecaria ridotta a favore dei trasferimenti di case è espressa in forma ampia e generica, per cui, in conformità alla risoluzione adottata per l'ipotesi contemplata dall'articolo 14 della legge n. 408, deve ritenersi che la formalità dell'iscrizione dell'ipoteca legale o volontaria, a garanzia del pagamento del prezzo della vendita, possa al pari della trascrizione usufruire del privilegio tributario.

Invero, la circostanza che a garanzia del predetto residuo prezzo venga accesa ipoteca convenzionale sull'immobile acquistato non ha rilevanza alcuna, posto che la funzione e gli effetti dell'ipoteca volontaria, relativamente ai casi prospettati, si identificano con quelli della ipoteca legale prevista dal n. 1 dell'articolo 2817 del codice civile.

Nè a diversa soluzione può giungersi per il fatto che l'acquirente, per l'ammontare del prezzo insoluto, rilasci delle cambiali e che, a garanzia del buon fine delle medesime, conceda ipoteca a carico dello stabile acquistato, atteso che le cambiali, nei casi ipotizzati, hanno una funzione meramente strumentale.

In tal senso sono state impartite le necessarie direttive alla Conservatoria dei registri immobiliari di Lucera.

*Il Ministro delle finanze*  
PRETI

LIMONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quale fondamento abbiano le voci che corrono insistentemente, accompagnate da trattative che le avvalorano, circa il deliberato proposito del Governo di alienare l'area di pertinenza della ferrovia Ostiglia-Legnago-Grisignano di Zocco.

L'interrogante si permette di ricordare che è nell'attesa delle popolazioni, degli organismi economici, delle Amministrazioni locali interessate che il suaccennato tronco ferroviario non venga *sic et simpliciter* sop-

presso, ma che sia sostituito al trasporto su rotaia quello su strada senza aggravio di spesa per enti e privati.

Si auspica pertanto che, utilizzando il tracciato ferroviario, venga costruita una moderna strada che colleghi, attraverso le grandi valli veronesi e ostigliesi e la bassa vicentina, la strada statale Abetone-Brennero con le strade statali denominate « Padana inferiore » e « Padana superiore » al fine di migliorare la rete di comunicazioni all'interno di un'area economico-sociale suscettibile di grande sviluppo, le cui potenziali capacità di espansione sono state fino ad oggi come soffocate dall'isolamento causato dalla mancanza di adeguate moderne economiche comunicazioni. (5554)

**RISPOSTA.** — Nel quadro della programmata riduzione dei servizi ferroviari sulla rete secondaria a scarso traffico e fortemente deficitaria, la linea Ostiglia-Grisignano di Zocco è in effetti compresa tra quelle in predicato per il ridimensionamento, in quanto le spese della sua gestione superano di quasi undici volte le entrate.

In seguito a gravi dissesti alle pile-spalle del ponte sul fiume Tartaro al Km. 2+375, dal 1° ottobre 1966 è stato necessario sospendere i servizi ferroviari fra Ostiglia e Legnago. Per servire il traffico viaggiatori interessante tale tratto è stata programmata una coppia di treni con automotrice Ostiglia-Legnago via Nogara.

Per il rimanente tratto Legnago-Grisignano di Zocco è all'esame l'opportunità di procedere, utilizzando le strade esistenti, alla sostituzione del servizio ferroviario viaggiatori con autoservizi, che osserverebbero lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete delle Ferrovie dello Stato.

Il tratto stesso, secondo il criterio previsto in linea di massima dall'Azienda delle Ferrovie dello Stato per tutte le linee da ridimensionare, verrebbe mantenuto in esercizio per l'espletamento del servizio merci in regime di raccordo, allo scopo di favorire le attività economiche locali, pur tenendo conto dell'onere che detto mantenimento comporterebbe per l'Azienda medesima.

Peraltro, qualora in futuro, una volta ridimensionati i servizi, da parte degli Enti e delle Autorità locali fosse unanimemente manifestata la volontà — che al momento nulla lascia prevedere — di rinunciare al servizio ferroviario merci onde far luogo allo smantellamento della linea per realizzare sulla sua sede un nuovo collegamento stradale in grado di offrire alla zona maggiori vantaggi della ferrovia, il problema potrebbe essere esaminato, semprechè, naturalmente, il competente Ministero dei lavori pubblici ritenesse di eseguire l'opera e quest'ultima risultasse tecnicamente realizzabile.

Si aggiunge, infine, che, così stando le cose, deve ovviamente considerarsi priva di fondamento qualsiasi voce concernente la alienazione delle aree della ferrovia in parola.

*Il Ministro dei trasporti  
e dell'aviazione civile*  
SCALFARO

**MACCARRONE.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga opportuno sollecitare l'Enel a tenere in Toscana, come ha già fatto il 16 novembre 1966 in Piemonte, la Conferenza regionale in applicazione del decreto ministeriale 28 ottobre 1965, confermato che si rende urgente per un approfondito esame dello stato del bacino idroelettrico anche in relazione alla recente alluvione e per una attenta considerazione di tutti i problemi relativi alla produzione geotermoelettrica con particolare riguardo alla zona di Larderello. (5476)

**RISPOSTA.** — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito anche l'Enel, si fa presente quanto segue: come noto il decreto ministeriale 28 ottobre 1965 fissa le modalità per le conferenze periodiche, e precisa, tra l'altro, le materie che possono formare oggetto delle conferenze stesse, stabilendo che in ciascun anno debbano essere indette almeno tre conferenze regionali.

Al riguardo si rileva che nel secondo semestre del 1966 sono state tenute dall'Enel quattro conferenze e che ne è già stata pro-



grammata un'altra a Napoli, per la Campania, nella seconda metà del corrente mese di gennaio.

L'Enel, al quale spetta di indire ed organizzare le conferenze periodiche, nello stabilire il programma per l'anno 1967, successivamente alla conferenza per la Campania, dovrà ovviamente dare la priorità alle regioni che presentano problemi di maggiore urgenza ed importanza.

Con tale criterio verrà quindi anche esaminata la possibilità di indire nel 1967 una conferenza per la Toscana; in proposito si osserva, però, che non sembra possa comprendersi tra le materie trattabili in quella sede il richiesto esame dello stato dei bacini idroelettrici anche in relazione alla recente alluvione, essendo il problema di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*  
ANDREOTTI

MAIER. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui ai militari, già prigionieri di guerra e poi « cooperatori » delle Forze armate alleate operanti in Algeria nell'anno 1944, non sia stato riconosciuto il diritto alla concessione della Campagna di guerra per tale anno.

A tale proposito l'interrogante fa rilevare che i vari reparti italiani, aggregati ai reparti delle Forze armate alleate, hanno prestato la loro opera in tutte le azioni nelle quali le stesse sono state impegnate e che il territorio d'Algeria era considerato anche nel 1944 zona di operazione da tutti i Governi alleati.

Motivi di equità e di giustizia portano a ritenere che anche ai soldati italiani debba essere riservato il medesimo trattamento, tanto più che a quei militari italiani ex prigionieri di guerra cooperatori che, una volta trasferiti dall'Algeria in Francia, continuarono la cooperazione con le Forze armate alleate sul fronte francese, dal 1° gennaio 1945 alla conclusione dell'armistizio, è stato riconosciuto dal Governo italiano il diritto alla Campagna di guerra per l'anno

1945, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 4 marzo 1948, n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1948. (5459)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro.

Non si rende possibile in base alle norme legislative in vigore concedere i benefici di guerra ai militari cooperatori delle Forze armate alleate operanti in Algeria nell'anno 1944.

L'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, prevede infatti i benefici stessi soltanto per i cooperatori che abbiano operato sui fronti europei.

È da considerare, d'altra parte, che in Algeria — qualificata dalle Nazioni Unite zona di operazioni, in quanto sede di basi aeree e navali — non si svolsero operazioni belliche terrestri dopo il 13 maggio 1943.

*Il Ministro della difesa*  
TREMELLONI

MAMMUCARI, FERRARI Giacomo. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quando potrà essere conclusa la pratica SAIMA-Ferrovie dello Stato concernente la concessione di un'area della stazione Roma-Prenestina, al fine di costruire un edificio adibito a magazzino per stoccaggio merci da caricare o da scaricare da vagoni ferroviari, edificio che dovrebbe, dopo un certo numero di anni, passare in proprietà dell'Amministrazione ferroviaria.

La pratica, iniziata nel 1963, non è stata sino ad oggi conclusa e ciò con grave danno della SAIMA e con chiaro pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione ferroviaria della quale la SAIMA è costante e fedele cliente.

Gli interroganti intendono rappresentare al Ministro l'assurdità di una situazione e la necessità di avviare a rapidissima conclusione la pratica indicata. (5533)

RISPOSTA. — Nel 1957 la società SAIMA ottenne nella stazione di Roma-Prenestina la concessione in uso di un'area di metri qua-

drati 880, servita da binario, per costruirvi un magazzino per deposito merci da ricevere e spedire per ferrovia.

La Società non realizzò detta costruzione e soltanto all'inizio del 1964 richiese un ampliamento dell'area anzidetta per la costruzione di un magazzino di più vaste dimensioni servito, questa volta, da apposito binario di raccordo.

Nel corso della relativa istruttoria, a seguito di studi nel frattempo intervenuti per la sistemazione della stazione di Roma-Preneestina, emerse che l'area in questione avrebbe potuto interessare futuri impianti ferroviari, per cui sulla stessa era da evitarsi la realizzazione di opere di carattere permanente e tantomeno un magazzino di rilevante valore.

Poichè la società SAIMA lasciava prevedere che attraverso la costruzione del magazzino avrebbe incrementato il proprio traffico ferroviario fino a raggiungere, con l'andar del tempo, le 80-100 mila tonnellate all'anno, l'Azienda delle ferrovie dello Stato si preoccupò di ricercare una nuova soluzione, mettendo a disposizione della Società altra area nella stazione di Roma Prenestina di maggiori dimensioni (metri quadrati 5.700 circa), di cui circa 2.000 metri quadrati in uso alla ditta Verducci, da trasferire, previ accordi, sull'area concessa nel 1957 alla società SAIMA.

Nell'agosto 1965 i rappresentanti della SAIMA e delle Ferrovie dello Stato effettuarono un sopralluogo per completare in linea tecnica i termini della concessione. Da tale accertamento emerse però che l'utilizzazione dell'area presentava notevoli difficoltà per la presenza di due elettrodotti ad alta tensione, di un acquedotto sotterraneo attraversante l'area in senso longitudinale e per il rispetto di costruzioni finitime.

Per superare questi ostacoli occorsero complessi studi che furono portati a termine soltanto nel maggio u. s. con l'approvazione, da parte degli organi tecnici interessati, dei progetti presentati dalla Ditta nell'aprile dello stesso anno che prevedevano la costruzione, sull'area in argomento, di un magazzino di metri quadrati 1.830 ed una tettoia

di metri quadrati 650, fermo l'uso dei restanti metri quadrati 2.320 di area scoperta.

Definite le questioni tecniche, venivano così iniziate trattative per concordare le condizioni finanziarie e l'impegno di traffico da collegare alla concessione in parola, a conclusione delle quali la Ditta interessata faceva presente che:

la spesa per la realizzazione del magazzino e delle opere connesse, tutte acquisibili gratuitamente al patrimonio ferroviario, sarebbe ammontata a circa lire 130.000.000, ritenuta attendibile dagli organi tecnici dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

in conseguenza sarebbe stata disposta a pagare, per l'intero arco della concessione della durata di 9 anni, il canone simbolico di lire 10.000 annue;

non avrebbe potuto assumere un impegno di traffico ferroviario superiore a 700-800 tonnellate annue, senza facoltà per le Ferrovie dello Stato di applicare penalità per il mancato rispetto di detto impegno.

A prescindere da qualsiasi considerazione economica circa il valore delle opere da costruire e il canone simbolico di lire 10.000 annue, rispetto al valore della concessione, sta il fatto molto più importante che l'impegno di traffico che la SAIMA offre è insignificante in rapporto all'area messa a sua disposizione.

Ciò ha impedito, pertanto, che le trattative potessero giungere ad un esito positivo. Detta trattativa potrà essere positivamente definita soltanto se la Ditta eleverà l'impegno minimo di traffico ad almeno tonnellate 8 mila annue.

*Il Ministro dei trasporti  
e dell'aviazione civile*  
SCALFARO

MASCIALE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ha preso visione dell'atto di intimazione e di diffida che il Consorzio nazionale pesca, concessionario di Aziende ittiche demaniali, ha recentemente notificato, tramite la Corte di appello di Roma, alla società « Centro ittico tarantino campano » e, per conoscenza, al

Ministro delle partecipazioni statali e al Presidente dell'Ente autonomo gestione aziende termali, professor Arata.

Nell'atto si afferma che da 14 mesi il « Centro ittico » è debitore verso il Consorzio, e quindi verso la Cooperativa COMIOS di Taranto, della somma di lire 106.193.000 e di altre notevoli imprecisate somme, e che lo stesso « Centro ittico », con comportamento « di vera ed autentica sopraffazione, contrario ad ogni norma giuridica e pattizia » si rifiuta di pagare.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere perchè la società « Centro ittico » assolve ai suoi doveri eliminando una situazione che procura discredito verso la Società a partecipazione statale. (5251)

RISPOSTA. — Occorre preliminarmente rilevare che il complesso aziendale del Mar Piccolo di Taranto, compresi immobili e pertinenze, avrebbe dovuto essere consegnato al Centro ittico tarantino-campano dal Consorzio nazionale cooperative pescatori ed affini (Consorpesca), alla scadenza contrattuale del 31 marzo 1963.

A causa, però, delle resistenze e degli ostacoli frapposti dalla subconcessionaria COMIOS — culminati in azioni giudiziarie, sequestri, eccetera — soltanto il 10 luglio 1965 il « Consorpesca » è stato in grado di procedere alla consegna del compendio, con un ritardo quindi di più di due anni.

Per tale motivo, il Centro ittico, con atto datato 18 aprile 1966, citava il predetto « Consorpesca », per ottenere il risarcimento dei danni nella misura di lire 82.280.612, per utili di esercizio relativi all'anno 1962-1963, e di lire 165.000.000 per lucro mancato, oltre ai danni, da liquidarsi in sede di consulenza tecnica, derivanti dal maggiore deterioramento degli impianti.

A questa azione giudiziaria il « Consorpesca » ha replicato in data 28 settembre u. s. con l'atto di intimazione e diffida menzionato nell'interrogazione cui si risponde.

In tale atto (in applicazione dell'articolo 28 della Convenzione 8 agosto 1956) vengono vantati crediti per un importo pari al 30 per cento del valore dei beni costituenti il

patrimonio d'esercizio riconsegnato al Centro — valutati a lire 353.977.000 — per il costo dei lavori e delle opere di risanamento, eseguiti nei fabbricati e negli impianti.

Allo stato attuale non si rende peraltro possibile prevedere quale sarà l'esito delle due azioni legali in corso.

*Il Ministro delle partecipazioni statali*  
Bo

MONTINI, SIBILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 315, che risponde al 4° Rapporto dell'OCDE all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposte delle Commissioni politica, economica, sociale, culturale e scientifica e dell'agricoltura; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, in cui si formulano una serie di suggerimenti in tema di:

- 1) politica economica e adattamento strutturale;
- 2) sviluppo dell'assistenza;
- 3) aiuto allo sviluppo;
- 4) politica sociale;
- 5) agricoltura. (4997)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del bilancio, del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo italiano ha partecipato attivamente e intende continuare a partecipare ai lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il cui quarto rapporto ha riscosso nel complesso l'approvazione dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 315.

Abbiamo tenuto a dare un nostro contributo all'attività dei vari Comitati dell'OCSE per l'industria (di cui l'Italia ha la vice presidenza), l'agricoltura, la ricerca scientifica,

nonchè dei numerosi Comitati specializzati per i singoli rami produttivi. Oltre a tale opera, sul piano multilaterale, il Governo italiano è intervenuto di propria iniziativa in tutti i settori cui si riferiscono i suggerimenti contenuti nella Risoluzione; e ciò sia sul piano interno che su quello internazionale, con particolare riguardo, in quest'ultimo caso, all'assistenza diretta verso i Paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne le iniziative svolte in territorio nazionale vanno ricordate anzitutto le misure fiscali e monetarie, prese dall'Italia recentemente, nello stesso senso suggerito dall'Assemblea del Consiglio d'Europa per contenere la domanda di beni di consumo e frenare le tensioni inflazionistiche. Tali misure sono state integrate da provvedimenti intesi a stimolare gli investimenti, a sostenere il reddito degli operai, a incrementare l'iniziativa delle aziende a partecipazione statale. Va citata in particolare la legge 30 luglio 1959, n. 623, intesa ad agevolare i finanziamenti alle piccole e medie industrie e a stimolare lo sviluppo delle zone economicamente meno progredite. Ricordo anche, in tema di riadattamenti strutturali, l'opera svolta dalle stazioni sperimentali per l'industria, nonchè la legge sulle concentrazioni e fusioni delle imprese e il disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, mirante a riorganizzare l'industria tessile.

Vasta e complessa è stata l'azione del Governo nel campo della politica sociale, dove si è manifestata soprattutto in interventi diretti a favorire l'avviamento dei lavoratori verso i settori più produttivi. A tale fine sono stati finanziati corsi di addestramento professionale che nel solo anno 1964-65 hanno comportato un onere finanziario di oltre 17 miliardi e hanno registrato la frequenza di circa 170.200 allievi. A ciò vanno aggiunte le iniziative per l'istruzione teorico-complementare degli apprendisti, il servizio di orientamento professionale, gli interventi di servizio sociale ed infine i cantieri di lavoro e di rimboschimento che nel corso del 1965 hanno comportato una spesa di circa 5 miliardi.

Nello specifico settore agricolo è noto come nel corso degli ultimi anni il Governo ita-

liano abbia fondato la sua politica su un piano di intervento a favore delle zone sottosviluppate situate sia nel Mezzogiorno e nelle Isole, sia nell'Italia settentrionale e centrale.

Tale interessamento si è concretato, fra l'altro, nell'adozione di una complessa legislazione per il Mezzogiorno, nella legge speciale per la Calabria e nel piano per la rinascita della Sardegna. Si è cercato altresì di dare impulso alla produttività mercè lo sviluppo della meccanizzazione agricola, della ricerca scientifica, dell'assistenza tecnica e dell'istruzione professionale. Sotto il profilo creditizio va ricordata la legge 26 maggio 1965, n. 590, diretta a promuovere lo sviluppo dell'attività coltivatrice.

Una ancora più ampia ed organica azione il Governo intende promuovere nel quadro della disciplina contemplata dal nuovo piano verde che vuole elevare il livello del reddito agricolo, migliorando il livello di vita del ceto rurale, contribuendo alla creazione di una moderna agricoltura europea.

Sul piano infine dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo si deve confermare come il grave problema del divario di ricchezza fra differenti Paesi sia tenuto costantemente presente dal Governo italiano che ha dato e dà concreta prova di tale sua preoccupazione. Il contributo versato dall'Italia agli organismi multilaterali per l'assistenza e lo sviluppo è salito nel 1965 a circa 40 milioni di dollari. Nello stesso anno sono stati presi impegni, per gli stessi fini, ascendenti complessivamente a 44,7 milioni di dollari. Nel gennaio 1966 l'Italia ha aderito alla Banca asiatica sviluppo sottoscrivendo al suo capitale per 20 milioni di dollari.

Il Governo italiano ha altresì aderito alla Risoluzione A.IV.2 della UNCTAD che impegna i Paesi firmatari a sforzarsi di raggiungere, nel volume dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, l'obiettivo dell'1 per cento del reddito nazionale. Occorre beninteso aver presenti le difficoltà che da parte nostra incontriamo, determinate soprattutto dalla struttura deficitaria della nostra bilancia commerciale e dall'esistenza nel Paese di zone economicamente meno sviluppate. Ciò non toglie che da parte italiana si intenda

compiere ogni sforzo per adeguare il volume delle risorse messe a disposizione dei Paesi in via di sviluppo. Si ricorda, in proposito, come l'intercambio tra l'Italia e gli Stati predetti presenti un saldo nettamente favorevole per questi ultimi, sì che nel solo 1964 eravamo secondi, dopo la Gran Bretagna, fra tutti i Paesi OCSE in tale orientamento. Nel 1965 tale nostro intendimento ha avuto eloquente documentazione nelle condizioni di particolare favore dei crediti da noi concessi (118,6 milioni di dollari) a Paesi in via di sviluppo, malgrado il considerevole onere che tali agevolazioni rappresentano per il nostro erario.

*Il Sottosegretario di Stato  
per gli affari esteri*  
LUPIS

MORVIDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quanto costa annualmente — in cartoline con annesso bollettino per servizio conti correnti e in personale addetti — il servizio di preavviso agli utenti TV della scadenza del canone di abbonamento e se non ritenga comunque superfluo e quindi irragionevolmente oneroso per lo Stato codesto servizio, visto e considerato che le norme relative alla scadenza dei canoni di abbonamento e alle relative tolleranze e sanzioni sono consacrate nel libretto che ciascun abbonato possiede e vengono sovente richiamate pubblicamente dalla TV stessa.

Tutto ciò senza considerare che le cartoline di preavviso suscitano in chi ne viene a conoscenza, e non è difficile conoscerle data la loro conformazione e il loro colore, la convinzione quanto meno antipatica che il loro destinatario sia restio a pagare un obbligo liberamente assunto. (5341)

RISPOSTA. — Al riguardo si premette che il servizio abbonamenti alle radiodiffusioni è gestito dal Ministero delle finanze tramite l'Ufficio registro abbonamenti radio - URAR di Torino.

Si fa inoltre presente che i preavvisi in questione vengono emessi da un elaboratore elettronico, per cui il loro costo è molto ri-

dotto: esso può, infatti, calcolarsi intorno alle 20 lire ciascuno.

Gli avvisi sono spediti ai soli abbonati che alla data del 20 ottobre non abbiano ancora versato la IV rata.

In tale occasione non viene attuata anche quell'azione che normalmente la RAI svolge a mezzo della stampa e della televisione per ricordare agli utenti le scadenze semestrali ed annuali, considerato l'esiguo numero degli abbonati che pagano in rate trimestrali, ai quali tale invito dovrebbe essere rivolto.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*  
SPAGNOLLI

MORVIDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se, prima di partecipare ufficialmente all'inaugurazione del monumento al Paracadutista, avvenuta in Viterbo domenica 25 ottobre 1966 (a parte il monumento tanto poco intonato allo scopo perchè nella migliore delle ipotesi celebra la caduta d'ala di un aereo, ma non è lungi dal raffigurare l'ala spelacchiata di un pollo o lo scheletro di una fiamma missina scolorita, e forse per questo i neofascisti hanno tentato una loro manifestazione circa la quale si gradirebbe sapere quali provvedimenti sono stati adottati dalla Questura), era a conoscenza della somma e imperdonabile scorrettezza usata dagli organizzatori della cerimonia verso l'Amministrazione comunale di Viterbo, della quale hanno invitato, sembra all'ultimo momento, il Sindaco — e la cittadinanza ha molto censurato che il Sindaco stesso, nelle particolari condizioni, abbia accolto l'invito — mentre non hanno rivolto invito alcuno nè alla Giunta comunale, destinata per legge a rappresentare il Comune nelle pubbliche cerimonie, nè al Consiglio comunale, che aveva deliberato ad unanimità la cessione dell'area per l'erezione del monumento, nè ai parlamentari locali;

se, comunque, non ritenga sommamente censurabile il comportamento degli organizzatori suddetti, privo anzitutto di ri-

guardo nei confronti del Ministro della difesa intorno al quale sembra si sia tenuto a fare risultare il vuoto delle autorità locali. (5393)

**RISPOSTA.** — L'iniziativa e l'organizzazione della cerimonia cui accenna l'onorevole interrogante risalgono alla Presidenza dell'Associazione nazionale paracadutisti, la quale ha fatto presente di aver dovuto limitare gli inviti alla cerimonia stessa unicamente in relazione alla scarsa capienza della tribuna costruita in poco spazio per non creare intralci alla circolazione.

Nell'occasione non si verificarono manifestazioni di parte e solo a cerimonia ultimata tale Paolo Signorelli fu sorpreso dagli Organi di polizia a distribuire volantini configuranti reato di vilipendio alle istituzioni e fu quindi fermato e denunciato, in stato di arresto, all'autorità giudiziaria.

*Il Ministro della difesa*

TREMELLONI

**MORVIDI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non intenda adottare provvedimenti affinché venga eliminato l'inconveniente della strana disparità di vestiario cosiddetto uniforme, assegnato discriminatamente — in base all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, di almeno dubbia costituzionalità — agli assuntori di stazioni, che si traduce molto, troppo spesso in una vera e propria diminuzione di prestigio per gli assuntori stessi riflettentesi inevitabilmente sul servizio di Stato.

Invero, ai sensi della deliberazione n. 75 adottata il 27 luglio 1965 dal Consiglio di amministrazione, mentre gli assuntori di stazione e di fermata di gruppo A e B godono di una divisa identica a quella dei capistazioni, agli assuntori di gruppo C e D viene assegnato abito da lavoro identico a quello dei cantonieri del servizio lavoro.

Le stranezze sono queste:

a) non tutte le assuntorie di gruppo A hanno personale di fatica sufficiente a co-

prire i vari turni di servizio e pertanto l'assuntore (vestito da capostazione) non può esimersi dal servizio di manovale;

b) le assuntorie di gruppo B hanno in maggior parte un manovale ed un promiscuo per sole 10 ore di servizio su 19 e quindi l'assuntore (in divisa di capostazione) deve espletare il servizio di manovale;

c) quando nelle assuntorie di gruppo C e D sono presenti gli assuntori c. d. ruotanti — ai quali viene concessa la divisa di capostazione — ci si trova in presenza del titolare in abito da cantoniere e del sostituto in abito da capostazione;

d) quando l'assuntore era vincolato all'Amministrazione ferroviaria con semplice contratto, aveva l'obbligo di vestire decentemente di scuro, qualunque fosse il gruppo al quale apparteneva; ora che agli assuntori è stato riconosciuto uno stato giuridico, l'uniformità del vestito è sparita. (5461)

**RISPOSTA.** — Il trattamento di vestiario previsto per gli Assuntori di stazione e di fermata in attuazione dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1956, n. 1236, è stato stabilito, previa intese con le organizzazioni sindacali, seguendo il criterio di assicurare uniformità di trattamento fra tutti gli Assuntori, a parità di mansioni svolte, e di usare nei confronti dei medesimi un trattamento corrispondente a quello del personale ferroviario che svolge mansioni assimilabili.

Cosicchè è stato prescritto l'uso dell'uniforme per gli Assuntori delle categorie A e B, in quanto i medesimi svolgono in via normale mansioni che li portano ad avere frequenti contatti col pubblico e sono di regola affiancati da Coadiutori, cui sono affidati incarichi di fatica. Invece per gli Assuntori delle categorie C e D è stato prescritto l'uso dell'abito di lavoro, in quanto i loro contatti col pubblico assumono più modesto rilievo e tenuto conto che essi svolgono anche mansioni proprie del personale di fatica senza l'ausilio di Coadiutori.

Per gli Assuntori ruotanti, incaricati cioè di sostituire gli Assuntori fissi in occasione dei riposi e di altre assenze, è stato prescrit-

to l'uso dell'uniforme, in quanto i medesimi prestano servizio anche nelle Assuntorie di categoria A e B.

*Il Ministro dei trasporti  
e dell'aviazione civile*  
SCALFARO

MORVIDI. — *Al Ministro dell'interno.* —

Per sapere se e quali provvedimenti ha adottato il Prefetto di Viterbo — e nel caso negativo quali provvedimenti intenda adottare il Ministro — nei confronti dell'attuale Sindaco di Grotte di Castro (Viterbo) che, ufficialmente informato dal Sindaco di Guarene d'Alba (Cuneo) delle onoranze ai caduti della Resistenza, fra i quali il cittadino di Grotte di Castro, Filiberto Patrizi, trucidato inerme sol per non aver voluto arruolarsi coi repubblicani, non si è degnato di dare alcuna adesione e nemmeno di rispondere, come non ha voluto rispondere ad una formale interrogazione sull'argomento rivolta gli dal consigliere di minoranza signor Mario Cenciarini, al quale anzi, in pieno Consiglio comunale, ha rivolto frasi sprezzanti e vere e proprie ingiurie ordinando alla guardia comunale presente, Pontani, di cacciarlo dalla sala, ciò che la guardia ha fatto prendendolo per un braccio, il 7 novembre 1966. (5492)

RISPOSTA. — La sera del 7 novembre scorso, terminata la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di Grotte di Castro, il consigliere di minoranza signor Mario Cenciarini invitava il sindaco a chiarire i motivi della mancata partecipazione dell'Amministrazione comunale alle onoranze, promosse dal comune di Guarene d'Alba (Cuneo), dei caduti della Resistenza, fra i quali è compreso il giovane Filiberto Patrizi, nativo di Grotte di Castro.

Il sindaco precisava subito di non essere a conoscenza della iniziativa, asserendo che, altrimenti, avrebbe aderito all'invito di buon grado.

Il signor Cenciarini contestava l'attendibilità di tali affermazioni.

Ne scaturiva un alterco originato dalle intemperanze dello stesso Cenciarini e così animato da indurre il sindaco a disporre lo sgombero dell'aula, tanto più che, essendo stata esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, la permanenza dei consiglieri nella sala delle adunanze non era più giustificata.

Lo sgombero avveniva ordinatamente e senza che si rendesse necessario l'intervento di guardie comunali.

Nel fatto, non si rilevano elementi che possano indurre alla formulazione di censure.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
GASPARI

PICARDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza delle disastrose condizioni in cui si trova il tratto ferroviario S. Cataldo-Canicattì e Canicattì-Gela per l'armamento logoro e vecchio che costringe al forzato rallentamento i convogli ferroviari causando notevoli ritardi già da lungo tempo;

e se non ritenga, anche in considerazione dell'importanza di comunicazione che riveste tale tratto ferroviario data la carenza di rete stradale e per la salvaguardia dei viaggiatori e del personale, provvedere urgentemente alla completa revisione e sistemazione del tratto ferroviario in oggetto. (5473)

RISPOSTA. — Negli anni 1965 e 1966 la Azienda delle ferrovie dello Stato ha eseguito i lavori di rifacimento del binario sui tratti Canicattì-Favarotta e Licata-Gela e cioè su una estesa di km. 61 sui 79 complessivi della intera Canicattì-Gela. Mercè tali lavori, che hanno comportato una spesa di 1.200 milioni di lire, con l'attivazione del prossimo orario generale dei treni, saranno ripristinate le normali velocità di linea.

Analoghi lavori, per una spesa di 350 milioni, sono ora in corso nel tratto intermedio Favarotta-Licata, cosicché, alla loro ultimazione, il binario dell'intera Canicattì-Gela

risulterà sistemato con rotaie di tipo pesante.

Non sono, per il momento, previsti lavori di rifacimento del binario sul tratto Canicattì-S. Cataldo, giacchè le rotaie in opera, anche se di tipo leggero, sono ancora in discrete condizioni.

*Il Ministro dei trasporti  
e dell'aviazione civile*  
SCALFARO

PIGNATELLI, CRISCUOLI, BELLISARIO, GENCO, FOCACCIA, DE MICHELE, BERNARDINETTI, PERRINO, FANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio.* — Premesso che per sistemare il Credito Mesagne, la Banca popolare di Pescia, la Banca popolare di Frattamaggiore, la Banca di credito e risparmio e diverse altre Banche private, nonché molte Casse rurali e artigiane sono stati elargiti degli sportelli bancari (in aggiunta a quelli acquisiti per assorbimento), alterando l'equilibrio della distribuzione dei servizi del credito, favorendo il costituirsi di posizioni monopolistiche a vantaggio di grossi Istituti e riducendo la possibilità di sviluppo delle aziende minori,

gli interroganti, pur riconoscendo che tali sistemazioni sono ispirate al superiore obiettivo di assicurare l'integrale tutela dei depositanti, chiede di sapere se al sistema moralmente discutibile di regalare nuovi sportelli alle banche che — sovente senza alcun rischio effettivo e talvolta anche assistite dall'Istituto di emissione con cospicue anticipazioni finanziarie — intervengono nella cosiddetta sistemazione (meglio dire assorbimento) di istituti minori caduti in difficoltà, determinando in tal modo uno sviluppo patologico della rete degli sportelli bancari, non sia preferibile come più rispondente agli interessi generali — data la natura pubblicistica del credito — l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, in analogia a quanto già fatto nel campo dell'agricoltura, della piccola e media industria, dell'artigianato, amministrato sotto il con-

trollo del Tesoro e della Banca d'Italia, capace di intervenire caso per caso e conciliando la tutela del risparmio con le superiori fisiologiche esigenze dell'economia del Paese. (*Già interr. or. n. 1420*) (5394)

**RISPOSTA.** — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche per conto del Ministero del bilancio.

È da premettere che gli interventi bancari per il risanamento di dissesti di altre aziende di credito, cui si richiamano gli onorevoli interroganti, si rendono necessari — giusta quanto riconosciuto dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — perchè, oltre al beneficio immediato che arrecano ai depositanti delle aziende dissestate, neutralizzano, con evidente vantaggio dell'intero sistema, gli effetti negativi che la notizia dei dissesti determina sulla massa dei depositanti.

Poichè, tuttavia, non si deve raggiungere l'effetto che, in dipendenza degli interventi, si effettui un puro e semplice trasferimento di perdite da aziende più piccole e dissestate ad aziende più grandi e sane, l'Istituto di emissione accresce, presso le aziende chiamate a concorrere in salvataggi bancari, la capacità di acquisire redditi attraverso la concessione di filiali, di succursali e di agenzie e mediante l'aumento dei crediti aperti nei conti di anticipazione o il risconto.

Nè si potrebbe affermare che la Banca d'Italia abbia largheggiato in relazione ai suddetti interventi: si è trattato, anzi, di provvedimenti che, lungi dall'aver caratteristiche di gratuità, hanno avuto, invece, finalità esclusivamente restaurative, e sono stati giustificati dai notevoli oneri e dai rischi, spesso emergenti anche in tempi successivi, che tali aziende hanno realmente dovuto affrontare. È da tener presente, infatti, che spesso il *deficit* finale viene a risultare in effetti molto più pesante di quello inizialmente previsto, anche dopo aver svolto tutte le possibili azioni di recupero e perseguito i responsabili del dissesto, sicchè l'ammortamento delle perdite viene ad essere notevolmente più lungo ed oneroso.

È da considerare, in proposito, che l'apertura di una nuova dipendenza rappresenta



sempre per l'azienda un onere certo ed immediato, che potrà essere compensato da vantaggi economici soltanto dopo un non breve periodo di costoso avviamento; altro motivo, questo, per cui nel caso di interventi in situazioni particolarmente pesanti, si è resa anche necessaria la concessione di adeguate anticipazioni finanziarie di carattere soltanto temporaneo, al fine di dare alla azienda un immediato sollievo nella fase iniziale dell'accollo delle perdite e nelle more dell'avviamento dei nuovi o dei rilevati sportelli.

Quanto poi ai presunti squilibri che le concessioni di sportelli avrebbero determinato nella distribuzione dei servizi del credito, con conseguente sviluppo patologico della rete nazionale degli sportelli bancari, si deve far presente, a tale riguardo, che le concessioni rilasciate hanno ingenerato un incremento nella rete di sportelli esistenti ragguagliantesi appena allo 0,8 per cento. Si soggiunge che la Banca d'Italia, nell'intento di assicurare un armonico sviluppo dell'attrezzatura creditizia nazionale, ha autorizzato l'apertura dei nuovi sportelli tenendo conto dell'obiettiva situazione delle località anche in rapporto ad eventuali riflessi che i provvedimenti avrebbero potuto comportare.

Parimenti non sembra che tali concessioni abbiano favorito la creazione di situazioni monopolistiche a vantaggio di grandi Istituti, in quanto tutte le aziende di credito, senza eccezioni od esclusioni, hanno avuto, ed hanno tuttora, ove del caso, la possibilità di effettuare interventi in altre aziende dissestate, purchè le aziende salvatrici siano in possesso di un'adeguata potenzialità per fronteggiare i relativi oneri. E quando si è dovuto scegliere fra più aziende concorrenti, si è data sempre la preferenza, sussistendone le condizioni, a quella tra esse appartenente alla categoria della consorella in difficoltà e già operante nella stessa zona. Si è dovuto necessariamente prescindere da tali criteri solo in qualche caso, concernente situazioni particolarmente pesanti, che non potevano perciò essere affrontate se non da grandi Istituti, ovvero allorchè le aziende del posto non hanno ritenuto di poter intervenire

Per quanto concerne, infine, la proposta formulata dagli onorevoli interroganti, se cioè non sia più conforme agli interessi generali — data la natura pubblicistica del credito — l'istituzione di un fondo di garanzia, amministrato sotto il controllo del Tesoro e della Banca d'Italia, destinato ad intervenire caso per caso, analogamente a quanto già fatto nel settore dell'agricoltura, della piccola e media industria e dell'artigianato, si osserva che gli speciali fondi di garanzia attualmente esistenti (Fondo interbancario di garanzia previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, nel settore dell'agricoltura, Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, in quello dell'artigianato e, recentissimamente, quello del Mediocredito centrale, istituito con decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, nel quadro delle particolari provvidenze alle medie e piccole imprese colpite dalle alluvioni e mareggiate) hanno il limitato scopo di dare agli Istituti operanti negli specifici settori una garanzia parziale ed integrativa, circa il buon esito di singole operazioni di impiego poste in essere dagli Istituti stessi.

Ora, attese le garanzie reali che presidiano l'erogazione dei crediti speciali ed il ritmo delle relative operazioni di mutuo, è in pratica escluso il concomitante verificarsi di molte situazioni negative tali da infirmare la saldezza degli Istituti speciali di credito, i quali del resto non sono costretti al rimborso a vista delle disponibilità da essi raccolte a differenza delle aziende di credito. Presso queste ultime, invece, la natura prevalentemente fiduciaria dei crediti concessi (credito alle persone e non soltanto alle cose), il veloce ritmo operativo, nonchè le fluttuazioni anche improvvise dei depositi, possono ingenerare in breve situazioni di dissesto da doversi fronteggiare sul momento.

Nella proposta degli onorevoli interroganti, quindi, il « fondo di garanzia » da istituirsi dovrebbe spesso intervenire per salvare *in toto* aziende di credito nel caso di dissesti: è facile rilevare, anche alla luce di quanto esposto in precedenza, di quale entità dovrebbe essere un fondo del genere e quali oneri implicherebbe la sua costituzione, oneri che, ovviamente, aggraverebbero ancora

di più il costo del denaro e su scala generale.

Si fa presente, infine, che gli interventi per salvataggi bancari hanno finora consentito di garantire integralmente le ragioni dei depositanti, realizzandosi, per questa via, quella finalità di pubblico interesse — nel caso di specie la tutela del risparmio affidato al sistema bancario — dalla quale non può in prima linea prescindere l'azione degli organi di vigilanza.

*Il Ministro del tesoro*  
COLOMBO

PIOVANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quale risposta intenda dare all'istanza rivolta dal comune di Stradella (Pavia) a norma dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, intesa ad ottenere l'aumento del contributo statale per il locale Carcere mandamentale.

Si sottolinea che attualmente detto contributo è di lire 783.000, mentre per la sola spesa del custode il Comune sostiene un onere di lire 2.013.481. (4553)

RISPOSTA. — Il contributo ordinario fisso sinora erogato a favore del comune di Stradella per il servizio delle Carceri mandamentali, che ammontava a lire 783.000 annue, è stato elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, a lire 813.000.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta avanzata dal predetto Comune, segnalata nella interrogazione, per ottenere un aumento straordinario del contributo, limitatamente all'anno 1965, si fa presente che, in accoglimento di tale richiesta, si è disposta, con decreto interministeriale in data 5 settembre 1966, la concessione, per l'anno predetto, di un aumento straordinario del contributo fisso a lire 2.004.000.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
REALE

PIOVANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del deplorabile stato in cui si trovano al presen-

te cospicui tratti delle strade dell'Appennino pavese, in particolare la Varzi-Passo Penice, la Varzi-Brallo e la Varzi-Godiasco; e con quali concreti provvedimenti intenda intervenire, per quanto di sua competenza, prima che le intemperie invernali abbiano a disestare irrimediabilmente il fondo stradale, già seriamente compromesso, sulla Varzi-Godiasco, anche a causa del sovraccarico delle pesanti autocorriere con cui si è ritenuto di sostituire i servizi della ferrovia Voghera-Varzi.

Si sottolinea che il rallentamento della circolazione, imposto da tali ingombranti automezzi, non potrà essere eliminato neppure dall'auspicata più efficiente manutenzione del fondo stradale: si rendono infatti necessarie opere straordinarie, quali ampliamenti della sede, rettifiche dei tracciati con eliminazione delle curve e delle pendenze più pericolose, nonché nuove circonvallazioni degli abitati, in particolare di quello di Varzi. (5316)

RISPOSTA. — I tratti stradali Varzi-Passo Penice e Varzi-Godiasco, già provinciali, fanno parte della strada statale n. 461 « del Passo del Penice », di recente statizzata, che ha inizio a Voghera (Innesto con la strada statale n. 10) e, proseguendo per Rivanazzo-Godiasco-Varzi-Passo Penice, termina a Bobbio sulla strada statale n. 45.

Per la sistemazione del piano viabile del tratto Voghera-Passo Penice della statale in argomento è stata redatta, in data 14 luglio 1966, una perizia di lavori dell'importo di lire 200 milioni, che è stata già approvata dal competente Comitato tecnico amministrativo compartimentale.

Recentemente è stato disposto l'appalto dei relativi lavori.

Per quanto riguarda le opere straordinarie richieste, si fa presente che per conferire alla statale in parola migliori caratteristiche di viabilità e sicurezza sarebbe necessaria una spesa non inferiore ad un miliardo di lire.

Poichè al momento attuale non è possibile far fronte a tale notevole spesa, il problema sollevato dall'onorevole interrogante sarà tenuto presente per risolverlo gra-

dualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda la provinciale Varzi-Brallo dell'estesa di Km. 16 circa, risulta che da parte dell'Amministrazione provinciale è stata approvata una perizia relativa alla sistemazione del manto bituminoso dell'importo di lire 84.267.000, a totale carico dell'Amministrazione proprietaria della strada.

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
MANCINI

*PIOVANO. — Al Ministro dell'interno. —* Per sapere se sia a conoscenza della situazione in cui versa l'Ente comunale di assistenza di Voghera, il cui Consiglio di amministrazione, impossibilitato a provvedere, con gli esigui fondi a disposizione, ai circa 1.600 assistiti, ha rassegnato, nella sua maggioranza, le dimissioni in segno di protesta contro la mancata concessione, da parte del Prefetto, di un contributo straordinario atto a coprire una parte dei debiti contratti; e chi, con quali fondi e in quale misura dovrà sopperire alle necessità del bilancio dell'Ente e dei bisognosi che da esso dipendono. (5488)

*RISPOSTA. —* Non risulta che le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei componenti il Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza di Voghera siano state determinate dall'intento di protestare contro la mancata concessione da parte del Prefetto di Pavia di un contributo straordinario.

Si precisa, peraltro, che l'Ente ha fruito, nel corso dell'esercizio finanziario, del contributo ordinario nella misura di lire 21 milioni. Tale cifra, rapportata alla popolazione di Voghera, è relativamente maggiore di quella ottenuta dagli altri ECA della provincia, compreso quello del Comune capoluogo (lire 41.000.000): ciò, appunto, denota la considerazione in cui sono state tenute le particolari esigenze funzionali dell'ECA di Voghera.

Si aggiunge che all'Ente stesso, nel corso dell'anno 1966, sono stati, inoltre, ero-

gati contributi straordinari per un totale di lire 7 milioni.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
GASPARI

*POLANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. —* Per conoscere i suoi intendimenti affinché sia provveduto ad eliminare numerosi e notevoli inconvenienti esistenti nella viabilità in Sardegna, di cui si segnalano in appresso alcuni casi di notevole rilievo:

1) recentemente la stampa isolana ha annunciato il « prossimo inizio dei lavori per la strada Aggius-Viddalba »: si tratta di una strada che è « in costruzione » da ben 40 anni, per cui le popolazioni interessate nella regione della Gallura (Sassari) possono avere la certezza che finalmente la predetta strada possa essere completata secondo le esigenze della viabilità nelle condizioni della accresciuta e sempre crescente circolazione stradale;

2) la strada Luogosanto-Arzachena e la strada Arzachena-Bassacutena (Sassari) non sono state finora collaudate, sebbene i lavori di costruzione siano terminati da circa cinque anni, per cui sarebbe finalmente tempo che gli organi competenti procedessero al collaudo delle due strade ed alla dichiarazione della loro agibilità onde eliminare i disagi che tale situazione provoca per le popolazioni interessate;

3) la strada Sassari-Oschiri, già da vari anni costruita, non è stata mai collaudata e trovasi in stato di abbandono e di pericolosità per la circolazione, per cui si rende necessario provvedere con tutta urgenza a rimetterla in efficienza e provvedere al suo collaudo;

4) l'unica strada che collega l'abitato di Osidda (Nuoro) col resto del mondo trovasi in uno stato di completo sfacelo, situazione che si trascina da molto tempo, in quanto da quando fu costruita non ha mai ricevuto una organica manutenzione, sebbene sia noto ai competenti organi che trattasi di strada la più utile ed importante per il collegamento di quell'abitato con la statale che conduce ai comuni vicini di Be-

netutti e Pattada, per cui si rende necessario provvedere a rendere efficiente tale strada;

5) la strada Buddusò-Osidda trovasi in stato oltremodo deplorabile nè vi è alcun Ente che l'annoveri fra quelle da custodire a propria cura e spese, per cui si rende necessario stabilire anzitutto a chi spetti provvedere alla manutenzione di tale strada, affinchè cessi questa anomala situazione di « strada di nessuno », e sia infine provveduto a rimettere in efficienza tale arteria. (5350)

RISPOSTA. — Si risponde ai singoli punti dell'interrogazione suindicata.

#### 1) Strada Aggius-Viddalba.

La sistemazione di tale strada, per la quale è prevista la spesa di un miliardo di lire, potrà essere tenuta presente in sede di programmazione esecutiva, compatibilmente con le disponibilità di fondi, in relazione alle opere proposte per la realizzazione nel quinquennio 1966-1970.

2) Strada Luogosanto-Arzachena e strada Arzachena-Bassacutena. Della strada Luogosanto-Arzachena è stato collaudato, il 3 giugno 1966, il primo tronco di Km. 16, mentre il collaudo del secondo tronco di Km. 2 è in corso.

Per quanto riguarda la strada Arzachena-Bassacutena, che viene costruita a cura dell'Ente trasformazione fondiaria agraria Sardegna (ETFAS), l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, sotto la cui alta sorveglianza i lavori si svolgono, ha comunicato all'Ufficio del genio civile di Sassari che il collaudo è subordinato all'approvazione di una perizia suppletiva predisposta in corso d'opera.

Le suddette strade sono attualmente entrambe aperte al traffico.

#### 3) Strada Sassari-Oschiri.

Si ritiene che il senatore interrogante intenda riferirsi alla strada in provincia di Sassari che ha inizio al Km. 202 della strada statale n. 131 e termina sulla strada sta-

tale n. 199, presso Oschiri. (Infatti il tratto stradale che unisce Sassari alla suddetta strada fa parte della strada statale n. 131 e non sembra che le osservazioni di cui all'interrogazione possano riguardare tale tratto stradale).

La strada suddetta è stata costruita a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari in attuazione del 1° stralcio del piano di rinascita della Sardegna relativo alle opere stradali di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 604.

I relativi lavori, suddivisi in due lotti, sono stati collaudati il 5 maggio 1966 e il 23 marzo 1966.

Per la manutenzione di detta strada l'Ufficio del genio civile di Sassari ha compilato apposita perizia dell'importo di lire 53 milioni e 800.000, in pendenza della procedura di classifica e conseguente consegna della strada stessa.

Detto elaborato è stato trasmesso alla Regione sarda, per il finanziamento dei lavori con i fondi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, riguardante il piano di rinascita della Sardegna.

#### 4) Strada di Osidda.

Il comune di Osidda risulta collegato sia con la strada statale n. 389 che con la strada statale n. 128-bis.

Il primo collegamento è assicurato da una strada di Km. 11+430 bitumata ed in ottime condizioni di transitabilità ed il secondo da un tratto di strada di Km. 7 ricadente in parte in provincia di Sassari (Km 3) ed in parte in provincia di Nuoro (chilometri 4).

Nel tratto ricadente in provincia di Sassari, pavimentato a macadam ordinario, sono in corso, a cura dell'Amministrazione provinciale di Sassari, lavori di manutenzione consistenti nella fornitura e spandimento di pietrisco calcareo. I lavori di depolverizzazione di tale tratto saranno eseguiti non appena il suddetto Ente potrà disporre il relativo finanziamento.

Il tratto ricadente in provincia di Nuoro, e pur esso a macadam ordinario, è in buone condizioni di transitabilità.

Inoltre l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha in corso di compilazione una perizia dell'importo di lire 9 milioni per i lavori di ammodernamento e bitumatura della traversa interna dell'abitato di Osidda.

5) Strada Buddusò-Osidda.

Detta strada è stata costruita dal Consorzio di bonifica di S. Saturnino con fondi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio, per i lavori di manutenzione, ha compilato apposita perizia, che trovasi presso il predetto Ministero per l'approvazione ed il finanziamento.

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
MANCINI

ROMANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata autorizzata la ripresa del servizio ferroviario fra Salerno e Mercato Sanseverino, sospeso in conseguenza dell'alluvione del 25 ottobre 1966.

L'interrogante fa presente che i lavori di ripristino della linea, con la spesa di ottanta milioni di lire, sono stati completati sin dal 7 novembre.

Si chiede, inoltre, di conoscere i motivi per i quali il servizio sostitutivo provvisorio è stato affidato alla SITA, benchè sullo stesso percorso operi proficuamente un servizio pubblico gestito dal consorzio ATACS. (5424)

RISPOSTA. — Le spese di esercizio della linea Salerno-Mercato S. Severino risultano di oltre tredici volte superiori alle entrate, sicchè detta linea è stata compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie considerate suscettibili di graduale ridimensionamento dei servizi.

Detto ridimensionamento consiste semplicemente nell'effettuazione del servizio viaggiatori a mezzo di meno costosi autoservizi, conservando lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria statale, e nel mantenimento su rotaia del servizio merci, adottando un più economico regime di esercizio.

Tale organizzazione dei servizi è in grado di soddisfare adeguatamente tutte le esigenze sociali, economiche ed industriali delle zone servite, consentendo, d'altra parte, all'Azienda ferroviaria statale di realizzare consistenti economie.

Ciò stante, tenuto conto dei danni prodotti alla linea Mercato S. Severino-Salerno dall'alluvione del 24-25 ottobre 1966, è stato giudicato consigliabile, in attesa che siano conclusi gli accertamenti già in corso in vista del definitivo assetto da dare ai servizi sulla linea medesima, di procedere ai soli lavori, tuttora in corso di esecuzione, necessari al ripristino del servizio merci, con una spesa inferiore a quella che si sarebbe dovuta affrontare per l'integrale ripristino dei servizi viaggiatori e merci.

Frattanto l'autoservizio viaggiatori d'emergenza è stato temporaneamente affidato alla SITA, la quale già da tempo si è formalmente impegnata con l'Azienda ferroviaria statale, per l'effettuazione di autoservizi sostitutivi, ove si dovessero verificare interruzioni accidentali della linea ferroviaria.

L'ATACS non ha voluto mai assumere tale impegno.

Comunque, nel caso che gli accertamenti, di cui è più sopra detto, portassero a decidere di rendere definitivo l'autoservizio sostitutivo, si assicura che la questione della ditta, destinata a gestirlo, verrà certamente riesaminata e risolta secondo le direttrici previste nel programma dell'Azienda ferroviaria statale per il ridimensionamento delle linee ferroviarie a scarso traffico.

*Il Ministro dei trasporti  
e dell'aviazione civile*  
SCARFARO

ROMANO, CASSESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'entità dei danni provocati a Salerno e dintorni dal nubifragio del 25 ottobre 1966;

per essere informati sulle misure adottate per sovvenire alle necessità immediate della popolazione colpita e per sapere quali provvedimenti si intendano adottare o proporre per la totale riparazione dei danni. (5340)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dalla S.V. onorevole, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre scorso, in sede di risposta alle interpellanze ed interrogazioni concernenti le alluvioni che hanno colpito, in più parti, il territorio nazionale negli scorsi mesi di ottobre e novembre.

Si soggiunge, per quanto in particolare concerne gli aiuti disposti da questo Ministero in favore delle categorie bisognose danneggiate dalle precipitazioni atmosferiche abbattutesi nell'ottobre scorso sulla provincia di Salerno, che, per l'attuazione dei più urgenti interventi assistenziali, sono state assegnate a quella Prefettura somme per complessive lire 60 milioni, da destinare agli ECA delle zone colpite e lire 11 milioni per contributi straordinari da erogarsi da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Inoltre, per il ripristino delle opere pubbliche di proprietà comunale e provinciale, sono stati rispettivamente concessi contributi straordinari per lire 50.300.000 ai Comuni danneggiati, e per lire 30 milioni all'Amministrazione provinciale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
GASPARI

SELLITTI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — In seguito al violento nubifragio abbattutosi il giorno 25 ottobre 1966 sulla zona dell'Agro nocerino sarnese, con relativa inondazione per straripamento dei fiumi Sarne e Cavaiola con danni ingenti alle coltivazioni agricole,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti i rispettivi Ministeri hanno creduto opportuno prendere per alleviare le gravi calamità e i danni subiti dalle popolazioni colpite. (5343)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dalla S.V. onorevole, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre scorso, in sede di risposta alle interpellanze ed inter-

rogazioni concernenti le alluvioni che hanno colpito, in più parti, il territorio nazionale negli scorsi mesi di ottobre e novembre.

Si soggiunge, per quanto in particolare concerne gli aiuti disposti da questo Ministero in favore delle categorie bisognose danneggiate dalle precipitazioni atmosferiche abbattutesi nell'ottobre scorso sulla provincia di Salerno, che, per l'attuazione dei più urgenti interventi assistenziali, sono state assegnate a quella Prefettura somme per complessive lire 60 milioni, da destinare agli ECA delle zone colpite e lire 11 milioni per contributi straordinari da erogarsi da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Inoltre, per il ripristino delle opere pubbliche di proprietà comunale e provinciale, sono stati rispettivamente concessi contributi straordinari per lire 50.300.000 ai Comuni danneggiati, e per lire 30 milioni all'Amministrazione provinciale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
GASPARI

TERRACINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Severamente deplorando che l'interrogazione in materia, presentata al Ministro del tesoro, *pro tempore*, il 1° dicembre 1962, sia rimasta inevasa con misconoscimento del diritto dell'interrogante ed insieme delle precise norme del Regolamento del Senato, si chiede di avere precisa e circostanziata informazione sullo stato della procedura relativa alle pratiche per danni di guerra:

1) n. 1849, al nome di Paolo Cirillo e nell'interesse della società Cirillo-Scippa, su domanda presentata all'Intendenza di finanza di Caserta il 24 gennaio 1946;

2) n. 27644, al nome di Paolo Cirillo presentata all'Intendenza di finanza di Caserta in data 27 gennaio 1946;

3) n. 19570, al nome di Giovanni Scippa, anche nell'interesse degli eredi Cirillo, presentata all'Intendenza di finanza di Caserta il 14 aprile 1954;

tutte relative al ripristino delle stesse opere già di proprietà dell'Azienda illumi-

nazione elettrica del cimitero di Santa Maria Capua Vetere, e dietro il cui intricato e fino ad oggi non chiarito svolgimento si ha motivo di ritenere siano stati compiuti atti gravemente lesivi degli interessi dell'Erario. (349)

RISPOSTA. — A scioglimento della riserva di cui alla nota pari numero del 17 ottobre 1963, si comunicano le seguenti ulteriori notizie in risposta all'interrogazione in oggetto.

L'Azienda di illuminazione del cimitero di S. Maria Capua Vetere era gestita da una società di fatto, composta da Cirillo Paolo e da Scippa Giovanni, costituita con atto del 1° agosto 1932.

Detta Azienda fu danneggiata da eventi bellici e, pertanto, furono prodotte all'Intendenza di finanza di Caserta le seguenti istanze di risarcimento:

1) denuncia del 24 gennaio 1946, che prese il n. 1849, registrato al n. 27644 del modulo 1, con la quale Cirillo Paolo chiese, quale proprietario, l'indennizzo di lire 2 milioni e 194.450, indicando, in dettaglio, i danni subiti;

2) denuncia del 14 aprile 1954, che prese il n. 36464, registrato al n. 19570/54 del modulo 1, prodotta, per gli stessi danni, da Scippa Giovanni in proprio e nell'interesse degli eredi di Cirillo Paolo (Antonietta, Maria, Pasquale, Sanio, Elena, Carlo);

3) inoltre con riferimento alla denuncia n. 36464, il signor Scippa Giovanni produsse, in data 13 luglio 1954, domanda di opzione per conseguire la provvidenza ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sotto forma di contributo.

I coniugi Scippa seguirono di persona e con numerosi esposti presentati all'Intendenza di finanza e a questa Amministrazione lo svolgimento della trattazione. Ad un certo momento, sorse in essi la convinzione che il Cirillo avesse conseguito — con raggiiri e falsi — un risarcimento di danni di oltre 50 milioni di lire per il titolo di cui alla denuncia.

Le indagini svolte dal Ministero delle finanze hanno dimostrato l'assoluta infonda-

tezza delle accuse di Scippa Giovanni. Con il medesimo risultato si sono concluse le indagini esperite con il rito formale in sede giudiziaria, tanto che il Giudice istruttore del tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza del 25 gennaio 1963, dichiarò non luogo a procedere contro Cirillo Paolo « perchè il fatto non sussiste ».

A seguito di altra denuncia di Scippa Giovanni a carico del suo procuratore per falsità continuata in scrittura privata (articoli 81 codice di procedura penale e 485 codice penale), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 5 marzo 1965, ha dichiarato non doversi procedere a carico dell'interessato poichè il reato a lui ascritto era estinto per amnistia ed ha considerato improponibile l'azione penale in ordine a tutti gli altri fatti denunciati, ai sensi dell'articolo 74 codice procedura penale. Lo stesso Giudice istruttore ha inoltre dichiarato la falsità della firma « Scippa Giovanni » apposta in calce alla istanza per danni di guerra del 14 aprile 1954 ed a quella di opzione per il contributo del 13 luglio 1954.

Per effetto di quest'ultima sentenza, non v'era dubbio che i danni in questione potessero essere risarciti soltanto sotto forma di indennizzo, in base alla prima domanda presentata dal Cirillo.

Sta di fatto, però, che lo Scippa è rimasto nella convinzione che il socio defunto Cirillo Paolo abbia percepito, in riferimento alla denuncia n. 1849 del 24 gennaio 1946, l'indennizzo di oltre 50 milioni ed ha chiesto, con atto intimativo del 23 ottobre 1965, l'annullamento delle denunce in atto per la società Cirillo-Scippa per un'azione di rivalsa nei confronti degli eredi di Cirillo Paolo, i quali avrebbero leso i suoi diritti ed interessi.

Con successivo atto notificato in data 11 novembre 1965, lo Scippa ha invitato l'Amministrazione a provvedere, nel termine di giorni 15, all'annullamento delle denunce, ovvero a comunicare, nello stesso termine, i dati relativi alla suddetta liquidazione di 50 milioni circa a favore del Cirillo.

In relazione alla suddetta diffida questa Amministrazione ha, tra l'altro, precisato al

signor Scippa che, per i danni di guerra all'impianto di illuminazione del cimitero di Santa Maria Capua Vetere, non è stata effettuata alcuna liquidazione e tanto meno per l'importo suddetto.

D'altra parte, non essendo accoglibile la richiesta dello Scippa, intesa ad ottenere l'annullamento delle denunce, anche perchè sarebbero stati ingiustamente lesi gli interessi degli eredi di Cirillo Paolo, l'Intendenza di finanza di Caserta, sulla base delle direttive impartitele, con decreto 9 luglio 1966 ha liquidato in solido a favore degli eredi di Cirillo Paolo e di Scippa Giovanni, per danni di guerra all'impianto di illuminazione elettrica del cimitero di Santa Maria Capua Vetere, l'indennizzo complessivo di lire 265.500.

Avverso il suddetto decreto, il solo Scippa ha prodotto dapprima ricorso gerarchico e successivamente ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Detto ricorso, che deve ritenersi assorbente del precedente ricorso in opposizione, è stato posto in istruttoria ai fini della richiesta del prescritto parere al Consiglio di Stato.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
BRACCESI

TIBERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per rappresentare lo stato di estremo disagio in cui versano i dipendenti delle banche a partecipazione statale per la situazione ingenerata a seguito della disdetta dell'attuale sistema di scala mobile, che è l'unico strumento atto a conservare alla categoria un minimo di riconoscimento effettivo dopo che le varie vicende sindacali, dal dopoguerra ad oggi, hanno portato i bancari italiani dal terzo posto nella scala del trattamento salariale al diciannovesimo.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro, anche in relazione alla nota circolare dello stesso alle aziende IRI circa i rapporti di lavoro, non ritenga opportuno di promuovere una concreta iniziativa volta a favorire l'uscita delle banche a partecipazione statale dall'Associazione dei datori di lavoro (Assicredito). Così facendo le ban-

che IRI potrebbero mettersi all'avanguardia di una rivalutazione del lavoro bancario e perciò di un'azione tendente ad evitare che l'importante settore della vita economica nazionale si trovi a dover vedere gradualmente impoveriti i quadri delle aziende di credito per effetto di continue fughe verso i settori privati dell'industria e dei servizi che offrono trattamenti salariali migliori. (4547)

RISPOSTA. — Al riguardo, secondo quanto riferito dall'IRI, si precisa che la scala mobile, per i dipendenti delle aziende di credito, veniva calcolata sulla base di una rilevazione statistica dell'indice del costo-vita, con base 1938=100; tale rilevazione è stata sospesa, dal 31 dicembre 1965, a seguito di disposizioni emanate dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222.

Venuta a mancare la rilevazione sulla base della quale veniva stabilito l'ammontare della scala mobile, si è resa impossibile la applicazione degli accordi in forza dei quali la scala mobile veniva applicata nel settore bancario.

L'Istituto ha peraltro sottolineato che attualmente sono in corso contatti tra l'Assicredito e le organizzazioni sindacali dei lavoratori per trovare una soluzione al problema.

Per quel che riguarda, poi, il secondo punto dell'interrogazione cui si risponde, si ricorda quanto dispone (articolo 3, ultimo comma) la stessa legge istitutiva di questo Ministero: « entro lo stesso termine (1 anno dalla entrata in vigore della legge) cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro. Detta norma non riguarda le società ed enti di credito, indicati negli articoli 5, 40, lettera a), 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, e nell'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

Naturalmente, ciò non impedisce che in avvenire possa manifestarsi l'esigenza di



procedere ad una revisione dell'attuale organizzazione associativa delle aziende operanti nel settore del credito.

*Il Ministro delle partecipazioni statali*  
Bo

VENTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che il Ministero della difesa ha istituito un poligono militare permanente in provincia di Pesaro in una vasta zona di territorio montano dei comuni di Carpegna, Piandimeleto, Pennabilli, Frontino, compromettendo gravemente le notevoli prospettive turistiche della zona; che la stessa attuazione del provvedimento da parte del Genio militare di Bologna ha dato luogo a seri rilievi critici (differenza di trattamento nella fissazione del canone di esproprio fra i proprietari maggiori, che hanno respinto le prime offerte dell'Autorità militare, e quelli minori, indotti ad accettarle): che le spese della pratica di esproprio sono state messe assurdamente a carico degli espropriati, i quali per riscuotere l'indennizzo a cui hanno diritto debbono presentare una costosa documentazione, tanto che i proprietari minori sono indotti a rinunciare all'indennizzo poichè la somma da riscuotere è spesso inferiore alla spesa da sostenere; che sono stati espropriati terreni che potevano essere benissimo esclusi dal poligono, in quanto mai utilizzati nelle manovre militari che si sono sempre tenute nella zona (come nel territorio a sud del Monte Cassinelle confinante con le frazioni S. Sisto e Cabuchero di Piandimeleto, i cui coltivatori diretti sono stati espropriati di tutti i loro terreni); per conoscere se intenda almeno autorizzare, come formalmente richiesto, l'utilizzazione per la coltivazione, dietro pagamento di equo canone, da parte degli abitanti della zona, dei terreni del poligono, sia pure alle condizioni che le Autorità militari riterranno di dover porre (terreni completamente liberi nei periodi di esercitazione, rinuncia a qualsiasi azione di risarcimento per danni alle colture arrecati dai reparti in esercitazione, eccetera). (5107)

RISPOSTA. — Il poligono di Carpegna-Pennabilli, per la cui costituzione furono espropriati, con la procedura di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, i terreni strettamente necessari, è integralmente utilizzato per le esigenze addestrative dei reparti e delle scuole di tiro.

Non appare possibile, pertanto, consentire l'utilizzazione dei predetti terreni, a scopo di coltivazione, da parte degli abitanti della zona.

Potrebbe tuttavia essere esaminata la possibilità della concessione dello sfalcio d'erba e del pascolo, nei periodi in cui il poligono non è interessato alle esercitazioni, con esclusione, ovviamente, di ogni responsabilità, da parte dell'Amministrazione militare, per proiettili e ordigni inesplosi che potessero trovarsi nei terreni.

*Il Ministro della difesa*  
TREMELLONI

VERONESI, CATALDO, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Gli interroganti, preso atto della comunicazione apparsa sulla stampa a seguito della riunione interministeriale tenutasi in Roma in data 29 agosto 1966 su iniziativa del Ministero del commercio con l'estero sul problema del commercio delle carni e del bestiame bovino, portante conclusioni contraddittorie e chiare solo sul punto che non dovrebbero frapporsi remore alle importazioni dall'estero di carni e di bovini in quanto dette costituirebbero contropartita necessaria per molte delle nostre esportazioni, chiedono di conoscere come tale iniziativa ed impostazione possa inquadrarsi nella linea politica che ripetutamente il Governo ha garantito agli agricoltori per la ripresa degli allevamenti bovini; ed in ogni modo chiedono di conoscere se il Governo, al fine di assicurare gli agricoltori dalla crisi in atto e dal ripetersi di ulteriori depressioni nel tempo dovute a forzature in altri settori, non ritenga intervenire in modi e forme opportune perchè per il bestiame nato ed allevato in Italia sia

data la possibilità di spuntare normalmente e per tutto l'arco dell'anno prezzi alla stalla di lire 450 il chilogrammo peso vivo per il bestiame adulto, di lire 480-500 per il vitellone delle razze da latte e di lire 500-600 per il vitellone delle razze bianche da carne, stante che detti prezzi-traguardo sono essenziali anche per la economicità di allevamenti ristrutturati e riconvertiti come recentemente riconosciuto da esperti del settore. (5064)

VERONESI, CATALDO, ROVERE, GRASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se nei colloqui iniziati il 18 ottobre 1966 a Belgrado fra le delegazioni italiana e jugoslava in merito al problema delle esportazioni di bestiame e di carne dalla Jugoslavia in Italia, pure nella considerazione delle preoccupazioni dei circoli economici jugoslavi che tendono ad incrementare le esportazioni di bestiame e di carne in Italia, sia stata doverosamente tenuta presente la difficilissima situazione di crisi in cui, da tempo, si dibattono gli allevatori bovini del Paese e i gravissimi oneri che gli stessi sopportano per adeguarsi a livello comunitario. (5311)

RISPOSTA. — Come è noto, le quotazioni del mercato interno del bestiame bovino e delle relative carni, malgrado le misure protettive (prelievo e supplemento di prelievo) adottate in applicazione della regolamentazione comunitaria del settore, continuavano a mantenersi su livelli al di sotto del prezzo di orientamento.

D'altra parte, l'applicazione delle stesse misure protettive aveva negativamente influenzato le correnti commerciali con i Paesi terzi nostri tradizionali fornitori di bovini e di carni bovine e, in particolare, con la Jugoslavia, la quale, pertanto, ci aveva chiesto di modificare il sistema dei prelievi, sostenendo che esso portava grave pregiudizio alle sue esportazioni e avrebbe finito con il compromettere il buon andamento dei reciproci scambi.

Ciò ha dato luogo alla riunione interministeriale del 29 agosto presso il Ministero del commercio con l'estero, il cui scopo era quello di individuare appunto le cause del mancato funzionamento del sistema e di proporre, eventualmente, le modifiche atte ad eliminare gli inconvenienti lamentati sia dai produttori, sia dagli operatori con l'estero.

È noto, peraltro, che proprio negli ultimi giorni del mese di agosto 1966, a seguito delle sensibili riduzioni delle importazioni e della conseguente riattivazione della domanda interna, si è avuta una ripresa delle quotazioni che hanno prima raggiunto e poi superato il prezzo di orientamento, per cui, a partire dal 12 settembre, si è dovuto necessariamente abolire il supplemento e dimezzare il prelievo.

Quanto agli incontri tenutisi a Belgrado dal 18 al 25 ottobre 1966, s'informa che la nostra delegazione ha tenuto subito a precisare che il suo compito era quello di svolgere colloqui a livello di esperti, al fine di trovare, con la controparte, eventuali soluzioni pratiche, come, ad esempio, la possibilità di stabilire i periodi nei quali l'esportazione jugoslava di carni e di bestiame possa effettuarsi senza turbamenti per la produzione italiana.

In effetti, l'incontro non ha portato ad alcuna intesa, perchè la delegazione italiana non ha fatto alcuna concessione in deroga alla regolamentazione comunitaria che disciplina le importazioni di bestiame nella Comunità dai Paesi terzi, tanto che il problema è ancora aperto.

Si può, quindi, assicurare che nelle trattative con la Jugoslavia è stata sempre tenuta presente la situazione dei nostri allevatori e che esperti delle categorie interessate hanno preso parte alle riunioni preparatorie tenutesi presso il Ministero del commercio con l'estero e accompagnato la nostra delegazione che si è incontrata con gli esperti jugoslavi.

Comunque, la necessità di pervenire ad una modifica dei meccanismi comunitari instaurati con l'organizzazione del mercato della carne bovina è stata riconosciuta anche dagli altri Paesi membri e dalla Com-

missione CEE, la quale ha già formulato proposte, che sono in corso di esame in sede comunitaria e in sede nazionale.

Il problema, infatti, è stato posto allo studio di apposito comitato interministeriale insediato presso questo Ministero, che dovrà pronunciarsi sulle accennate proposte di modifica alla regolamentazione comunitaria e, se necessario, formularne altre, per tener conto della particolare situazione dei nostri produttori.

Per completezza della risposta, s'informa che, nell'intento precipuo di contribuire alla ricostituzione del patrimonio zootecnico perduto a causa delle recenti calamità, con decreto del Ministero delle finanze dell'11 novembre 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 23 novembre successivo) si è provveduto ad ammettere alla importazione dai Paesi terzi, in esenzione dal dazio doganale e dai prelievi, fino al 31 dicembre 1966, bovini vivi da ingrasso, del peso unitario non superiore ai 300 chilogrammi.

Si tratta di misura già presa nel passato, nel quadro dell'autorizzazione concessa all'Italia con provvedimento del Consiglio della CEE del 29 luglio 1966, e che non ha dato luogo ad azioni di speculazione a danno degli allevatori.

Infine, per prevenire eventuali fenomeni speculativi che potrebbero manifestarsi a seguito delle accennate calamità, è stata chiesta agli organi comunitari l'istituzione di un contingente per l'importazione, in esenzione da prelievo, e a dazio pieno (20 per cento), di quintali 20 mila mensili di carni bovine congelate da destinarsi al consumo diretto e da immettere sul mercato ai prezzi fissati dal CIP.

In ogni modo, le attuali quotazioni si mantengono saldamente al di sopra del prezzo di orientamento e vi è motivo di ritenere che esse potranno presto ritornare su livelli pienamente soddisfacenti per gli allevatori.

*Il Ministro dell'agricoltura  
e delle foreste*  
RESTIVO

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere per quale ragione il Commissariato generale del Governo per il Friuli-Venezia Giulia respinga, senza motivazione, le istanze del personale già assunto alle dipendenze del cessato Governo militare alleato, ed inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento e dimesso dal servizio per limiti di età, ai fini dell'erogazione dell'indennità di buonuscita, dalla data di assunzione al 26 ottobre 1954, prevista dal regolamento Betfor. Nessuna precisazione è stata data per informare se il rifiuto è stato determinato da ragioni di competenza o da ragioni di merito.

Tenuto conto dei principi sanciti dalla Costituzione e del contenuto della lettera del Ministero dei tesoro (Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale — Div. XXVI — Prot. N. 116338 del 15 aprile 1966) l'interrogante sottolinea la fondatezza della richiesta in quanto costituisce diritto economico acquisito dal 26 ottobre 1954 per cui la mancata erogazione dell'indennità rappresenterebbe un peggioramento del trattamento, sulla cui inammissibilità la giurisprudenza si è ampiamente espressa. (5096)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Circa gli aspetti generali della questione, si fa presente che nei riguardi del personale assunto a suo tempo dal cessato Governo militare alleato, e successivamente inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che ha optato per la conservazione del trattamento previdenziale già in atto, è prevista la concessione dell'indennità di anzianità contemplata dall'ordinamento che disciplina il rapporto d'impiego alle dipendenze della cessata Amministrazione alleata per il territorio di Trieste.

Per il personale che, invece, ha diritto al trattamento di quiescenza statale, il servizio prestato dal 26 ottobre 1954 alla data di inquadramento in ruolo è riconosciuto utile ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 7 — comma terzo — della menzionata legge, n. 1600, che

equipara il servizio stesso a quello di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato.

In tale senso sono state emanate disposizioni alle Amministrazioni interessate con circolare n. 95 del 16 ottobre 1965.

Si soggiunge che il servizio di cui sopra, reso prima del 26 ottobre 1954, non è utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, ma può essere riscattato ai fini medesimi, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 e delle relative norme di attuazione, dal personale in attività di servizio.

Premesso quanto sopra in merito agli aspetti generali del problema, per quanto attiene in particolare al mancato accoglimento, da parte del Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, di richieste prodotte da appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento intese ad ottenere, in base al regolamento Betfor, l'indennità di buonuscita dalla data di assunzione al 26 ottobre 1954, si fa presente — in relazione agli elementi forniti dal Ministero dell'interno — che lo stesso Commissariato ha comunicato di non avere provvedimenti da adottare su tali domande.

Ciò in quanto le medesime provengono da dipendenti che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1600 del 1960, non avevano optato per il trattamento previdenziale di cui erano provvisti anteriormente all'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento. Per tale ragione, non è sembrato all'indicato Commissariato che la risposta alle domande stesse comportasse particolari giustificazioni.

Da ultimo, si fa presente che la lettera di questo Ministero n. 116338 del 15 aprile 1966 riguarda, invece, proprio il personale che ha optato per il trattamento suddetto.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
AGRIMI

ZONCA. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio.* — Per conoscere, in rapporto e in relazione al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, in via di conversione in legge, per il finanziamento

delle medie e piccole industrie manifatturiere, se non si ritenga urgente intervenire con altri provvedimenti in favore dell'industria tessile ed in modo particolare dell'industria tessile della provincia di Bergamo, dove la crisi del settore si è progressivamente e pericolosamente aggravata, tanto che su 35.000 lavoratori il 46 per cento sono ad orario di lavoro ridotto, il 14 per cento a zero ore e il 40 per cento ad orario contrattuale o a 40 ore settimanali e con 3.000 disoccupati, e più precisamente se non si ritiene opportuno ed urgente di: a) ritoccare l'imposta di fabbricazione; b) riesaminare il decreto sull'importazione dei tessuti grezzi per estenderne l'efficacia ad un raggio d'azione molto più largo; c) modificare la legge sulla Cassa integrazione guadagni, portando le ore integrabili a 40 settimanali, abolendo le attuali riduzioni scalari, ed elevare dal 66 per cento all'80 per cento la percentuale di salario integrato, così come si è fatto per il settore edile, e prorogare il termine di scadenza della legge. (2800)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministeri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.

Per quanto attiene agli aspetti generali della questione e per la parte di competenza di questo Ministero, si fa presente che, con decreto del 5 agosto 1965, le possibilità di intervento a favore delle industrie manifatturiere, ivi comprese le industrie tessili, a valere sul fondo speciale costituito presso l'IMI, ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, sono state ampliate, nel senso che per le industrie localizzate nei territori di competenza della Cassa del Mezzogiorno, nonché per le industrie tessili operanti, almeno in parte, in zone dell'Italia centro-settentrionale dichiarate depresse a termini dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, il limite dimensionale di lire 6 miliardi di capitali investiti va riferito ad ogni singola unità produttiva delle industrie medesime.

Nel complesso, alla data del 23 novembre 1966 le operazioni deliberate dal fondo predetto nei riguardi delle aziende del settore tessile ammontavano a lire 29.360 milioni.

Inoltre, è stato presentato al Parlamento un disegno di legge relativo all'aumento, per l'importo di lire 30 miliardi, del fondo in parola. Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, trovasi ora allo esame del Senato (atto n. 1927).

Detto aumento del fondo speciale, unitamente alle agevolazioni previste nel disegno di legge, concernente la ristrutturazione dell'industria tessile, attualmente alla Camera dei deputati (atto n. 2601) consentirà una più adeguata assistenza alle imprese interessate, che si trovino in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai previsti benefici.

È pure da considerare che, con decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è stata temporaneamente disposta la sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana.

L'attuazione delle indicate iniziative del Governo, alcune delle quali — come detto — tuttora all'esame del Parlamento, potrà consentire una più completa valutazione delle condizioni del settore.

Ad ogni modo, proprio in relazione alla situazione generale del settore stesso, questo Ministero deve far presente che, in virtù anche degli interventi già effettuati, l'industria tessile si è intanto ripresa. Il relativo indice di produzione, qualora la tendenza in atto dovesse proseguire nei prossimi mesi, salirebbe — dopo le contrazioni verificatesi negli ultimi due anni — nel corso del 1966, al livello di 135,0 (+ 16,8 per cento rispetto al 1965) riportandosi così ad una quota solo lievemente inferiore a quella ottenuta nel 1963 (139,7) e non più raggiunta successivamente.

Ciò premesso, sentiti gli altri Dicasteri interessati si fa presente quanto appresso:

a) circa il ritocco dell'imposta di fabbricazione, il Dicastero delle finanze ha rappresentato che, dopo i noti provvedimenti

agevolativi adottati dal Governo nei riguardi del settore e specialmente di quelli attuati con il richiamato decreto-legge n. 1118, la richiesta può ormai ritenersi assorbita;

b) in merito a modifiche da effettuare al decreto sull'importazione dei tessuti grezzi, il Dicastero del commercio con l'estero, premesso che la questione è stata esaminata con le altre Amministrazioni interessate e che, considerate le difficoltà di reperimento sul mercato interno del prodotto in parola, si è ritenuto di favorirne l'importazione, ha comunicato che, con provvedimento del 17 maggio 1966, è stata ripristinata la libera importazione dei tessuti di cotone greggi ed imbianchiti da alcuni Paesi, abrogando conseguentemente le disposizioni contenute nelle circolari dello stesso Dicastero dell'11 dicembre 1965, in base alle quali le importazioni dei suddetti tessuti erano consentite con il sistema della licenza automatica.

Secondo quanto segnalato dall'indicato Dicastero, è stato, nel contempo, disposto che gli sdoganamenti del prodotto in questione vengano effettuati unicamente attraverso le dogane di Milano, Genova e Trieste; ciò, al fine di disporre più agevolmente e tempestivamente dei dati sull'andamento effettivo delle importazioni per poter, qualora queste causassero o minacciassero di causare una disorganizzazione del mercato interno, far ricorso alla clausola di salvaguardia dell'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei manufatti di cotone;

c) relativamente alle modifiche alle disposizioni sulla Cassa integrazioni si fa presente che, con decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito con modifiche in legge 26 maggio 1966, n. 310, il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 e quello previsto dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono stati estesi anche agli operai delle aziende industriali che vengono sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1966.

*Il Ministro del tesoro*

COLOMBO